

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

303° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 11
2 ^a - Giustizia	» 20
5 ^a - Bilancio	» 25
6 ^a - Finanze e tesoro	» 33
7 ^a - Istruzione	» 85
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 94
11 ^a - Lavoro	» 97
12 ^a - Igiene e sanità	» 142
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 158

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 7
--	--------

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale	Pag. 163
--	----------

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	Pag. 166
--	----------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 170
Mafia	» 179
Riforma amministrativa	» 182
Sull'affare Telekom-Serbia	» 185
Mitrokhin	» 186

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 188
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 191
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 192
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 198

CONVOCAZIONI	Pag. 199
------------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 40277/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 7305/02 riunito al 7376/02 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

Il presidente CREMA annuncia che la Presidenza del Senato ha deferito alla Giunta, il 14 e 15 maggio 2003, due richieste di insindacabilità avanzate dal senatore Raffaele Iannuzzi. La prima richiesta attiene ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Milano. La seconda richiesta, invece, attiene ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano originato da due querele, di contenuto identico, avanzate rispettivamente dai magistrati Natoli, Lo Forte ed Ingroia a Palermo tra il 14 ed il 16 febbraio 2002, e dal magistrato Giancarlo Caselli, a Roma l'8 febbraio 2002.

Il procedimento civile è stato proposto, con citazione per danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dalla dottoressa Anna Maria Leone, a seguito di un articolo, apparso sul settimanale «Panorama» il 22 novembre 2001, intitolato «Pressione bassa e udienze infinite» a firma di Lino Ian-

nuzzi. In tale articolo si descrive il processo d'appello allora in svolgimento a Palermo contro il senatore Andreotti per associazione a delinquere di stampo mafioso. La dottoressa Leone dichiara di avere eletto la via civilistica per la delicatezza del proprio ruolo, e, pur senza sporgere querela in sede penale, lamenta un grave danno morale (pregiudizio psicosomatico, stress profondo, tensione e nervosismo personale) che si aggiunge a quello patrimoniale (per la deliberata mortificazione dei valori essenziali della persona) per determinare la richiesta di danni in misura non inferiore a 135.000 euro. Tale obbligazione risarcitoria – cui va aggiunta la pubblicazione della pronuncia di condanna – graverebbe solidalmente anche sulla Arnoldo Mondadori Editore Spa, quale editrice-proprietaria della rivista «Panorama», che ha pubblicato l'articolo; ad essa va aggiunta la condanna per il solo articolista a 10.000 euro ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948. La prima sezione civile del Tribunale di Milano ha posto tale citazione al registro generale RG 4277/02 ed ha rinviato le parti per la comparizione personale all'udienza dell'11 marzo 2003, dopo la quale si è svolta un'udienza il 21 maggio 2003: in quella sede si sono dati i termini per memorie sul deposito di mezzi istruttori (articolo 184 c.p.c.) con data di nuova udienza al 21 ottobre 2003.

I due esposti-querela avanzati separatamente da quattro magistrati *illo tempore* componenti della Procura di Palermo prende le mosse dal medesimo articolo: «Pressione bassa e udienze infinite», ma per svilupparne altri elementi (diversi da quelli riguardanti la dottoressa Leone) che compaiono anche nel successivo articolo «Il pentito? Ai pm piace *double face*» (comparso anch'esso su «Panorama», il 29 novembre 2001).

I querelanti, lamentando che l'articolista avrebbe rappresentato in modo gravemente distorto e diffamatorio l'attività istituzionale della Procura della Repubblica di Palermo, adducono, a loro conforto, la fondatezza dell'arresto di Contrada, positivamente affermata nelle sedi giudiziarie competenti, nonché le motivazioni della sentenza d'appello che – pur assolutoria nei confronti del Contrada – non conterrebbero «assolutamente alcun elemento che possa, neppure parzialmente, giustificare le gravi ed offensive affermazioni dell'articolista».

I querelanti ritengono quindi che il senatore Iannuzzi – ed il direttore di «Panorama» Carlo Rossella in solido – si sia reso responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa, con l'aggravante dell'offesa per l'attribuzione di fatti determinati ed arrecata al Corpo giudiziario (articoli 61 n. 10, 81 capoverso, 595 commi I, II, III e IV del codice penale, nonché legge 8 febbraio 1948, n. 47). Negando rilievo alla possibile eccezione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica, i querelanti concludono con la riserva di costituirsi parte civile e di chiedere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, e la condanna alla riparazione proporzionata alla gravità dell'offesa ed alla diffusione nazionale della pubblicazione. La Procura della Repubblica di Milano il 24 ottobre 2002 ha informato dell'avviso di conclusione delle indagini il senatore Iannuzzi. Non risulta ancora fissata la relativa udienza preliminare.

Il Presidente, onde coniugare il buon andamento procedurale con il rispetto del principio dell'economia dei lavori, propone che la Giunta esamini congiuntamente le questioni riguardanti i due procedimenti in titolo, salvo poi deliberare singolarmente in merito a ciascuno di essi.

La Giunta conviene e procede quindi all'esame congiunto delle richieste in titolo.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Iannuzzi.

Congedato il senatore Iannuzzi si apre una discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori ZICCONI, MARITATI, CASTAGNETTI ed il PRESIDENTE.

Dichiarata chiusa la votazione, si passa alle votazioni che hanno luogo in modo disgiunto. In primo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile n. 40277/02 RG pendente nei confronti del senatore Iannuzzi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Pirovano di redigere la relazione per l'Assemblea.

In secondo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento penale n. 7305/02, riunito al 7376/02 RG NR pendente nei confronti del senatore Iannuzzi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Pirovano di redigere la relazione per l'Assemblea.

AFFARI ASSEGNATI

Possibili violazioni delle norme poste a garanzia dell'esercizio del mandato parlamentare, conseguenti ad un provvedimento di un'amministrazione comunale

Il PRESIDENTE comunica che, il Presidente del Senato, con lettera del 7 marzo 2003, ha trasmesso copia della documentazione inviata dal senatore Bonavita, il quale ha sottoposto al Senato alcune questioni con-

cernenti il suo rapporto di servizio quale dipendente del Comune di Cesena, sorte durante il periodo di collocamento in aspettativa d'ufficio per mandato parlamentare.

Non facendosi osservazioni, il Presidente deferisce la questione al Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(406) *MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(621) *PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici*

(653) *MANFREDI ed altri. – Usi civici*

(1131) *DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici*

(1183) *VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici*

(1241) *BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(Rinvii dall'Assemblea alle Commissioni 2^a e 13^a riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003) (Esame congiunto e rinvio)

Il presidente NOVI, dopo aver ricordato che l'Assemblea del Senato, in data 15 maggio 2003, ha deliberato il rinvio alle Commissioni riunite dei disegni di legge in titolo, ritiene necessario che in via preliminare le stesse Commissioni si pronuncino sulla procedura da seguire, tenendo presente il lavoro sin qui svolto nonché l'opportunità di licenziare un testo normativo da troppo tempo atteso. Osserva come, previo accordo tra le forze politiche, sia ipotizzabile un proficuo esame in sede referente che consenta successivamente una richiesta di passaggio alla sede deliberante, per una rapida conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo. È questa una proposta che potrebbe risultare preferibile rispetto a quella, in astratto più efficace, di procedere subito alla richiesta di passaggio alla sede deli-

berante in considerazione della possibile difficoltà di assicurare in ogni fase la presenza del numero legale.

Interviene quindi il senatore CONSOLO, relatore per la 2^a Commissione, il quale ripercorre il lungo lavoro svolto, soprattutto in sede di Comitato ristretto, concluso con l'adesione unanime al testo unificato proposto. L'importanza del provvedimento suggerì allora di non esaurire nelle Commissioni l'esame, ma di conferire ad esso il rilievo che meritava, con la sua approvazione da parte dell'Assemblea del Senato. La decisione di rinviare l'articolato alle Commissioni, sia pure con la prospettiva di un esame in sede deliberante, rischia ora di determinare un ritorno al punto d'inizio, a meno che non intervenga da parte dei Gruppi una esplicita dichiarazione di volontà politica che sciogla l'equivoco che sembra caratterizzare l'intero *iter*, vale a dire se vi sia una contrarietà di fondo al testo, ovvero se esistano e quali siano i punti controversi sui quali intervenire. In questa prospettiva sembrerebbe quindi più opportuno che le Commissioni riunite richiedano l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo e proseguano i loro lavori direttamente in tale sede.

Si associa il relatore per la 13^a Commissione, senatore RIZZI.

Il senatore CENTARO, pur comprendendo lo stato d'animo dei relatori, ritiene che il rinvio alle Commissioni sia stato comunque motivato dalla necessità di effettuale ulteriori approfondimenti. Questi potranno essere compiuti, a suo avviso, più agevolmente in sede referente, per poi transitare alla sede deliberante. Non si può escludere che l'esame che le Commissioni si accingono a compiere conduca allo stesso risultato, ma ciò non potrà non confermare la validità della decisione assunta. La sede deliberante, infatti, per via delle possibili incertezze legate alla necessità che venga assicurato il numero legale della metà più uno dei componenti potrebbe offrire l'occasione per un ulteriore ritardo nel varo della riforma in esame.

Interviene il senatore MANFREDI per esprimere la sua convinzione che il testo unificato rappresenti il frutto di un esame approfondito e ponderato cui hanno contribuito le stesse opposizioni. Si è proceduto a sfoltire la giungla normativa che da sempre regola la materia degli usi civici, si sono semplificate le procedure e, soprattutto, si è definita una normativa che ha tra le sue caratteristiche più rilevanti la flessibilità, consentendo l'adozione della soluzione più adatta al contesto territoriale interessato, e quindi eventualmente anche il mantenimento dell'uso civico in una data realtà. Gli stessi emendamenti presentati in Assemblea non risultavano stravolgenti rispetto a questa impostazione: affinamenti e perfezionamenti ben potevano essere accolti in quella fase d'esame. Denuncia quindi il rischio di un insabbiamento dei disegni di legge in titolo con grave danno per quanti, nell'intero territorio nazionale, ne attendono l'approvazione.

Conclude, ritenendo che per evitare una sterile ripetizione dell'intero esame sia preferibile procedere direttamente alla riassegnazione e all'esame in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, mediante una organizzazione dei lavori tale da garantire la presenza del numero legale dei componenti le Commissioni riunite.

Il senatore Luigi BOBBIO giudica indispensabile un chiarimento circa l'effettiva volontà politica per un rapido varo della riforma. Propone quindi di verificare attraverso un incontro dei Capigruppo la sussistenza delle favorevoli condizioni politiche, osservando come questa sia la sede più adatta per imporre un vincolo ai componenti i Gruppi, il solo in grado di assicurare un rapido e proficuo esame.

Sul punto interviene poi il senatore CAVALLARO il quale, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori nonché dalle Commissioni riunite, ricorda di aver aderito alla proposta di rinvio in Commissione nella convinzione che un ulteriore esame avrebbe potuto migliorare, in alcuni aspetti, il testo. Non essendo ipotizzabili tempi lunghi per questo supplemento d'esame, concorda con la proposta del presidente Novi di procedere in sede referente e, solo successivamente, in sede deliberante.

Il senatore BOREA osserva che l'*iter* già svolto non richiede altri approfondimenti e, a nome del Gruppo Unione Democristiana e di Centro, ritiene preferibile un passaggio diretto all'esame in sede deliberante.

Interviene quindi il senatore TURRONI per ricordare che l'Assemblea deliberò il rinvio alle Commissioni su sua richiesta, senza alcun intento ostruzionistico. Riconosciuto allora come oggi il significativo lavoro svolto da relatori, pur tuttavia, ribadisce che la complessità e tecnicità della materia richiede un necessario approfondimento da parte delle stesse Commissioni. Dichiara quindi il suo consenso ad un rapido esame in sede referente, che una volta esaurito, consentirebbe un altrettanto rapido passaggio alla sede deliberante.

Il senatore MORO, dopo aver ricordato di aver trasmesso alle segreterie delle due Commissioni una richiesta, a nome del Gruppo della Lega Padana, avente ad oggetto l'audizione di alcuni esperti in materia di usi civici, sottolinea la necessità che tale programma di audizioni venga svolto in considerazione del fatto che i disegni di legge non sembrano essere stati sottoposti ad una valutazione approfondita. In particolare, la sua parte politica intenderebbe comprendere con esattezza se vi è la volontà di una dismissione degli usi civici. In ogni caso, il Gruppo della Lega Nord non avrà difficoltà ad aderire ad un'eventuale proposta di proseguire l'*iter* dei disegni di legge in titolo in sede deliberante, una volta che si saranno svolte le audizioni ricordate e dopo aver esaurito l'esame degli emendamenti che il proprio Gruppo si riserva di presentare.

Il presidente della 2^a Commissione, senatore CARUSO ritiene che molti degli interventi fin qui succedutisi si siano concentrati sul falso problema del prosieguo dell'esame in sede referente o invece in sede deliberante. Infatti, i disegni di legge in argomento erano giunti all'esame dell'Assemblea che avrebbe potuto anche approvarli. Invece, l'Assemblea ha ritenuto opportuno un rinvio degli stessi alle Commissioni riunite che, pertanto, si trovano di fronte ad una strada pressoché obbligata, cioè proseguire e concludere l'esame di questi provvedimenti in sede referente; al termine di questa fase si potrà valutare se ci saranno le condizioni per una riassegnazione dei disegni di legge in sede deliberante o se invece gli stessi proseguiranno il loro *iter* in Assemblea.

In merito poi alle richieste di audizioni, tiene a precisare preliminarmente che l'impegno profuso dai due relatori non sembra essere stato accompagnato da quello di tutte le parti politiche che nelle fasi precedenti dell'esame avrebbero avuto la possibilità di avanzare la richiesta di svolgere delle audizioni. In ogni caso, queste, sia pur fuori tempo massimo, potranno ugualmente tenersi, a patto che i soggetti che saranno indicati siano tutti ugualmente rappresentativi e esperti di una materia talmente complessa, la cui peculiarità, comunque, impone un restringimento del numero di coloro che potrebbero essere auditi.

Il senatore CAVALLARO ritiene che nel programma delle audizioni potrebbe essere anche inserito il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM).

Il senatore VICINI condivide nel merito e nel metodo la proposta di audizioni avanzata dal senatore Moro, convinto che i soggetti indicati siano in grado di fornire un contributo utile ai lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore TURRONI invita il presidente Novi ad assumere una decisione definitiva in ordine alla richiesta di audizioni in un'apposita seduta che potrebbe tenersi giovedì mattina.

Il presidente NOVI, riassumendo i termini del dibattito, propone lo svolgimento delle audizioni – riguardanti i soggetti già segnalati dai senatori Moro, Manfredi e Cavallaro, nonché gli altri nominativi che i Gruppi potranno segnalare agli uffici entro domani sera – in una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni ambiente e giustizia riunite, che si terrà giovedì 19 giugno p.v. alle ore 14,30. Inoltre, propone fin da ora di fissare il termine di presentazione degli emendamenti – che dovranno riferirsi al testo unificato proposto dal Comitato ristretto e sul quale le Commissioni riunite diedero mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea – per mercoledì 2 luglio p.v., entro le ore 16,30.

Le Commissioni riunite convengono sulle proposte avanzate dal presidente Novi.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

274^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sulle determinazioni assunte, in tema di programmazione dei lavori, nella riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari: nell'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva saranno inseriti nuovamente i disegni di legge n. 132, 301, 1109, 1431, 1434, 1588 e 1716, concernenti l'elezione dei sindaci e dei Presidenti delle giunte provinciali oltre il secondo mandato consecutivo. In proposito, giovedì 19 giugno si svolgeranno le audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle associazioni rappresentative degli enti locali (Unione delle Province d'Italia, Associazione nazionale dei comuni italiani, Unione delle comunità e degli enti montani, Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia). In tale occasione, come richiesto dal senatore Bassanini, sarà acquisita una valutazione concernente il tema principale dei disegni di legge ma anche la questione dei rapporti istituzionali e politici tra giunte e rispettivi consigli.

Su richiesta del senatore Bassanini, si è convenuto anche di svolgere, appena possibile, le audizioni dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, in merito allo stato di elaborazione e di approvazione dei nuovi statuti regionali a norma dell'articolo 123 della Costituzione, sistema riformato nel 1999 e nel 2001: le audizioni saranno incluse nel programma dell'indagine conoscitiva, già av-

viata, riguardante i provvedimenti *in itinere* di attuazione e di ulteriore revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Infine, su richiesta del senatore Bassanini, il Presidente ha assunto l'impegno di sollecitare il Ministro per la funzione pubblica a una celere conclusione dei lavori della commissione di studio sulla riforma dell'alta dirigenza pubblica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine di poter avviare l'esame dei disegni di legge in materia, in particolare l'Atto Senato n. 1966, d'iniziativa del senatore Bassanini ed altri, recante «Norme in materia di dirigenza statale».

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2302) Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE espone i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 111, recante proroga del termine delle misure che assicurano l'ospitalità temporanea e la protezione di alcuni palestinesi, introdotte con il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97.

Propone, quindi, un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(2302) Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 111 e propone una valutazione positiva per la conversione in legge.

Il sottosegretario D'ALÌ si associa a nome del Governo e ricorda il dibattito svolto in sede di esame del decreto-legge n. 97 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141. Osserva, in proposito, che le misure urgenti per assicurare l'ospitalità temporanea e la protezione di alcuni palestinesi, come previsto, non hanno comportato turbative all'ordine pubblico, per cui il Governo ritiene che si possa confermare l'impegno assunto in sede internazionale. Ritiene, inoltre, che la

proroga di sei mesi sia sufficiente per completare l'ospitalità temporanea e la protezione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 12 giugno.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione

(1733) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione

(1852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari

(2304) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PASTORE dà conto, anzitutto, del disegno di legge n. 2304, a sua firma, che propone di premettere all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, un periodo che riprende nella sostanza la formula approvata il 4 giugno scorso dal Parlamento europeo, cioè che un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza. Osserva che la norma stabilisce una garanzia diversa da quella che operò fino al 1993 in quanto prevede, da parte della Camera di appartenenza, un atto successivo all'avvio di un procedimento penale, anziché la rimozione di un impedimento generale per l'esercizio dell'azione penale e anche per lo svolgimento di indagini preliminari.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1014, che estende l'area oggettiva dell'insindacabilità all'attività politica svolta al di fuori della sfera strettamente parlamentare e reintroduce l'istituto dell'autorizzazione a procedere senza la quale nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, ma solo se questo determini un rilevante pregiudizio al regolare ed efficiente svolgimento dell'attività parlamentare. Ove la Camera di appartenenza non si pronunci sulla richiesta entro centoventi giorni, l'autorizzazione si intende concessa.

Illustra poi il disegno di legge n. 1733, che riformula l'intero articolo 68 della Costituzione, al fine di chiarire lo stretto nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare, riaffermato dalla Corte costituzionale delimitando così l'ambito della insindacabilità, in modo da estendere la garanzia ad ogni altra attività di divulgazione o di critica svolta in

luogo pubblico. Oltre a introdurre chiarimenti per quanto concerne la libertà personale e la riservatezza delle conversazioni del parlamentare, il disegno di legge prevede una riserva di legge per la determinazione delle norme procedurali per la presentazione e la valutazione delle richieste di autorizzazione. Infine, commentando il disegno di legge n. 1852, che prospetta la reviviscenza delle norme del vecchio articolo 68 della Costituzione, il Presidente sottolinea la previsione dello specifico reato di attentato agli organi costituzionali dello Stato, consistente nella violazione delle disposizioni costituzionali poste a garanzia del parlamentare da parte di qualsivoglia autorità giudiziaria o della Corte costituzionale.

Conclude la propria esposizione preliminare, riservandosi di integrare l'illustrazione per eventuali ulteriori iniziative legislative che sono state già preannunciate in via informale e anche di nominare un relatore.

Si apre quindi una discussione sull'ordine dei lavori.

Il senatore BASSANINI ritiene opportuno esporre fin da subito, a nome del suo Gruppo, alcune considerazioni preliminari sull'esame dei disegni di legge costituzionali in titolo. Sottolinea, in proposito, la diversa natura di norme volte a tutelare la libertà e la funzionalità del Parlamento attraverso le opportune garanzie parlamentari e di quelle, invece, che vorrebbero introdurre anacronistici e assurdi privilegi che si tradurrebbero in forme di immunità o anche di impunità per i parlamentari. Infatti, il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge può essere derogato solo in virtù di garanzie speciali e funzionali legittimamente stabilite dalla Costituzione.

La tutela della libertà e della funzionalità del Parlamento, a suo avviso, non può perseguirsi attraverso il ripristino del vecchio articolo 68 della Costituzione, proposto con il disegno di legge costituzionale n. 1852, dato che l'autorizzazione a procedere a suo tempo fu oggetto di veri e propri abusi della garanzia parlamentare e venne cancellata dall'ordinamento proprio perché, prestandosi a una interpretazione estensiva, più volte fu utilizzata per dotare i parlamentari di un salvacondotto anche nell'assoluta assenza di qualsiasi traccia di *fumus persecutionis*.

La sintetica esposizione del Presidente, in particolare sul disegno di legge n. 2304, non consente di comprendere, a suo giudizio, la connessione che vi sarebbe con la recente pronuncia del Parlamento europeo sulla stessa materia. Infatti, quell'Assemblea ha approvato una disposizione di principio che sarà attuata solo fra diversi anni e che comunque si inquadra in un contesto ordinamentale del tutto diverso da quello nazionale. Il sistema elettorale proporzionale proprio del Parlamento europeo, infatti, rende inconcepibile l'eventualità che una maggioranza possa tentare di assicurare l'impunità ai propri componenti; inoltre, si tratta di un consesso a cui partecipano rappresentanti di quindici paesi, che arriveranno a venticinque entro breve tempo; infine, il Parlamento europeo non ha una tradizione di interpretazione estensiva della garanzia parlamentare, né ha mai dato adito a confusione fra il principio della tutela

della libertà e della funzionalità del Parlamento e il privilegio per i propri componenti.

Nel caso del Parlamento europeo, poi, si deve tener conto che manca un rapporto di stretta coesione tra la maggioranza e l'Esecutivo, la cui scelta non dipende in ogni caso dai rapporti di forza all'interno dell'Assemblea.

Dall'esposizione del presidente Pastore non risulta comprensibile, a suo avviso, il rapporto che si determinerebbe fra le proposte di modifica costituzionale e la recente approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 2191, attuativo del vigente articolo 68 della Costituzione, all'interno del quale la maggioranza ha voluto introdurre la sospensione *ope legis* dei processi a carico di alcune alte cariche dello Stato, che la sua parte politica giudica illegittima e incostituzionale. Da tale punto di vista, si chiede se l'eventuale approvazione delle proposte di legge di modifica dell'articolo 68 assorbiranno la norma introdotta con l'emendamento in questione ovvero si aggiungeranno a quella misura e se, in considerazione dell'avvio dell'esame della riforma costituzionale, la maggioranza abbia intenzione di sospendere la discussione del disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 alla Camera dei deputati, in attesa dell'approvazione di una garanzia più generale o se, infine, intende utilizzare il disegno di legge ordinario quale presupposto da utilizzare per risolvere intanto specifiche situazioni processuali.

Ribadisce, in conclusione, la netta opposizione della sua parte politica a forme di immunità o di impunità per reati comuni al di fuori dello specifico ambito della funzione parlamentare, che a suo giudizio violano gravemente il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Dal momento che, a suo avviso, tale dissenso è condiviso dalla grande maggioranza dei cittadini, preannuncia l'intenzione della sua parte politica di opporsi alla proposta, anzitutto nelle aule parlamentari e, successivamente, per promuoverne la valutazione finale da parte del corpo elettorale, mediante *referendum* confermativo.

Il presidente PASTORE precisa che l'esposizione preliminare dei disegni di legge ha solo l'effetto di avviare l'esame, a seguito della discussione che si è aperta sulla questione delle garanzie del parlamentare contro i possibili abusi del potere giudiziario e sul livello normativo più adatto per adeguarne la disciplina. Afferma, in proposito, che anche la recente determinazione del Parlamento europeo ha comunque una rilevanza politica e istituzionale di cui la Commissione dovrebbe tenere conto.

Si dice infine consapevole della necessità di ricercare un consenso ampio, tenendo conto di quanto è accaduto nel passato, per cui ritiene opportuno cogliere l'occasione quanto meno per avviare la discussione sulla materia, che proseguirà nella massima apertura e nella considerazione delle ulteriori iniziative legislative che sono state annunciate.

Il senatore PETRINI esprime perplessità sul modo in cui viene organizzato il lavoro della Commissione. Rileva, in proposito, che alcuni im-

portanti iniziative, come la proposta di istituire la Commissione di inchiesta sui fatti di Genova in occasione della riunione del G8 del 2001 e il disegno di legge costituzionale volto ad abolire qualsiasi riferimento alla pena di morte nella Costituzione, sono regolarmente ignorate nella predisposizione del calendario settimanale dei lavori pur essendo all'ordine del giorno da diversi mesi, mentre improvvisamente si avvia l'esame dei disegni di legge costituzionali di modifica dell'articolo 68 subito dopo che l'Assemblea del Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge di attuazione del vigente articolo 68. Pur riconoscendo che l'avvio dell'esame è stato deciso nel rispetto formale delle procedure osserva tuttavia che il confronto con i Gruppi parlamentari di opposizione sulla trattazione della materia dell'immunità parlamentare avrebbe meritato un'attenzione particolare in sede di programmazione dei lavori, considerato il chiaro significato politico della proposta. La premura con cui si è inteso avviare l'esame dei disegni di legge costituzionali in titolo a suo avviso non è giustificata e si deve perciò stigmatizzare la evidente qualificazione politica, ispirata dalle solite preferenze della maggioranza, nella scelta delle priorità del lavoro della Commissione che, invece, dovrebbero tenere conto delle esigenze reali del Paese. Al riguardo, afferma che la questione delle garanzie del parlamentare non interessa affatto i cittadini italiani, per cui la celerità del nuovo *iter* parlamentare appare assurda e sospetta.

Il presidente PASTORE ricorda che l'avvio dell'esame dei disegni di legge è stato debitamente proposto e approvato durante la seduta della Commissione di mercoledì 4 giugno, nella quale erano presenti anche alcuni senatori di opposizione.

Il senatore PETRINI ribadisce che, a parte il rispetto formale delle procedure, un'attenzione maggiore verso i Gruppi dell'opposizione non sarebbe stata fuori luogo. Resta, a suo avviso, l'illogicità di trattare la modifica dell'articolo 68 della Costituzione immediatamente dopo l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge attuativo del precetto costituzionale oggi vigente. Per cui conferma il dissenso sull'ordine dei lavori e sottolinea che il contenuto delle proposte in esame a suo avviso dimostra che le finalità della modifica sono volte esclusivamente a soddisfare specifiche esigenze processuali.

Il senatore PASSIGLI manifesta la propria sorpresa di fronte all'accelerazione dell'esame di proposte di modifica della Costituzione depositate in Parlamento ormai da diversi mesi. Le ragioni indicate dal Presidente per sostenere l'avvio dell'esame, a suo avviso, non sono fondate e, al contrario, sono del tutto estranee ai lavori della Commissione. Ricorda, in proposito, che la revisione dell'articolo 68 della Costituzione fu realizzata ben dieci anni or sono per cui l'urgenza appare determinata esclusivamente da ragioni politiche. D'altra parte, proprio la preannunciata presentazione di ulteriori iniziative legislative avrebbe dovuto indurre, a suo giudizio, a prevedere tempi diversi, anche al fine di consentire una

esposizione introduttiva che tenesse conto di tutte le proposte. Sarebbe stato preferibile, inoltre, svolgere un'ampia discussione in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sui modi e sui tempi dell'esame.

In conclusione, auspica che le alterazioni continue delle prassi parlamentari che nel corso della legislatura hanno condizionato l'andamento dei lavori del Senato non abbiano a verificarsi anche in seno alla Commissione e sottolinea l'opportunità di assicurare un rispetto sostanziale per i Gruppi dell'opposizione, per i quali anche la forma e i tempi del confronto hanno una rilevanza politica.

Il senatore MANCINO sottolinea l'importanza del rapporto che si realizza fra i propositi di riforma del Regolamento, più volte manifestati dal Presidente del Senato, in funzione di un riequilibrio dei ruoli della maggioranza e dell'opposizione che tenga conto del consolidamento del sistema maggioritario, e l'esigenza di chiarire una questione assai rilevante nel dibattito politico, qual è il possibile ripristino dell'autorizzazione a procedere. In proposito ricorda che la ragione della modifica costituzionale che portò nel 1993 alla revisione dell'articolo 68 risiede anzitutto nei ripetuti abusi di quello strumento da parte di tutti i Gruppi parlamentari, che in modo arrogante avevano tentato di difendere la posizione dei propri componenti di fronte alle inchieste giudiziarie. Dunque, a suo avviso, un ritorno all'istituto dell'autorizzazione a procedere si tradurrebbe inevitabilmente in una nuova impunità per i parlamentari della maggioranza, a meno che non si realizzi un disegno di riforma che, accanto a uno statuto della maggioranza, definisca i diritti dell'opposizione.

Osserva, inoltre, che l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo dovrebbe essere proseguito una volta verificata la compatibilità costituzionale della norma sulla sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato, che la maggioranza intende introdurre attraverso la legge ordinaria. Infatti, se contrariamente a quanto ritiene la sua parte politica quella disposizione dovesse essere ritenuta coerente al dettato costituzionale, allora non vi sarebbe, a suo avviso, la necessità di intervenire sulla materia delle guarentigie del parlamentare con legge costituzionale poiché, dato il precedente, si potrebbe agevolmente legiferare per via ordinaria.

Conclude, auspicando che l'organizzazione dei lavori della Commissione non costringa i parlamentari ad affrontare, come nel luglio dello scorso anno, un confronto dirompente a ridosso della pausa estiva e che dunque il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale e in titolo sia rinviato a settembre, il che consentirebbe anche di acquisire eventuali, ulteriori iniziative legislative.

Il senatore MANZELLA ricorda fra gli argomenti in attesa di esame da parte della Commissione anche il messaggio del Presidente della Repubblica che auspica un riequilibrio del confronto fra maggioranza e opposizione e il ripristino di condizioni sostanziali di pluralismo nell'informazione, assegnato e non discusso dalla Commissione ormai da un anno,

un tempo emblematicamente diverso da quello che intercorre fra l'approvazione del disegno di legge attuativo del vigente articolo 68 della Costituzione e l'inizio dell'esame delle proposte di modifica della stessa disposizione costituzionale. Ricorda, inoltre, la vicenda della integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti regionali e locali, prevista da norma costituzionale e invocata da tutti i governi territoriali, sospesa fin dall'inizio della legislatura.

Il confronto con il tempo dedicato ad altri provvedimenti rende incomprendibile, a suo giudizio, la fretta con cui si procede poiché è palesemente inconsistente la minaccia persecutoria che penderebbe sui parlamentari.

La comparazione addotta dal Presidente richiamando la deliberazione recente del Parlamento europeo a suo avviso dovrebbe essere più cauta e meriterebbe di essere verificata nell'incontro che si svolgerà in settimana con una delegazione della Commissione per gli affari giuridici e il mercato interno del Parlamento europeo. Inoltre, la modifica apportata nel 1993 all'articolo 68 della Costituzione fu determinata dall'abuso scandaloso e protratto nel tempo dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, piuttosto che dalla presunta soggezione che secondo alcuni ebbero in quel momento i parlamentari.

In realtà, alcune delle proposte di modifica costituzionale in titolo implicano lo spostamento dell'immunità dalle specifiche misure del procedimento penale al processo in sé e dunque si prospettano, a suo giudizio, come una alterazione degli equilibri fra i poteri dello Stato.

In conclusione sottolinea la necessità di evitare ulteriori asprezze nel confronto fra la maggioranza e l'opposizione, dovute a un delirio di onnipotenza della maggioranza che, a suo giudizio, non ha motivo di esistere specie dopo i più recenti risultati elettorali.

Il senatore VILLONE conferma il rifiuto della sua parte politica verso l'idea che con legge costituzionale si possa introdurre qualunque contenuto e che il richiamo alle deliberazioni del Parlamento europeo possa fugare ogni dubbio di legittimità e di opportunità.

Si rivolge quindi al Presidente affinché chiarisca formalmente le determinazioni da assumere per il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, anche in considerazione delle ulteriori proposte che sono state preannunciate. Chiede, inoltre, che il Governo dia conto della propria posizione in materia.

Il presidente PASTORE assicura che l'esame dei disegni di legge in titolo sarà ripreso non prima di tre o quattro settimane, in attesa che siano presentate le ulteriori proposte legislative già annunciate: successivamente, l'Ufficio di presidenza deciderà se avviare la discussione generale ovvero rinviarla ulteriormente. Assicura, quindi, che i Gruppi saranno espressamente informati quando la questione sarà trattata dall'Ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda i disegni di legge il cui esame è stato sollecitato dal senatore Petrini, ricorda che la proposta di inchiesta parlamentare

sui fatti di Genova è già pervenuta alla fase della votazione finale, mentre l'esame del disegno di legge costituzionale sull'abolizione della pena di morte sarà ripreso, come richiesto, nelle prossime sedute della Commissione.

Il sottosegretario BRANCHER dichiara che il Governo, per il momento, non intende assumere proprie iniziative sulla materia della modifica dell'articolo 68 della Costituzione e si riserva di intervenire al termine della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'INCONTRO CON LA DELEGAZIONE DI UNA COMMISSIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il presidente PASTORE informa la Commissione che giovedì 12 giugno, alle ore 14,15 si svolgerà un incontro tra senatori appartenenti alle Giunte per gli affari delle Comunità europee e per le immunità e a diverse Commissioni permanenti, compresa la 1^a Commissione, e una delegazione della Commissione per gli affari giuridici e il mercato interno del Parlamento europeo, guidata dal suo Presidente, onorevole Giuseppe Gargani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

222^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» (n. 234)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CONSOLO che illustra la seguente proposta di parere:

«La legge 12 dicembre 2002, n. 273, intitolata Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza', ha, all'articolo 16, delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli, diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale intellettuale. Il Governo ha, dunque, presentato lo schema di decreto legislativo in titolo in attuazione della predetta delega.

Lo schema di decreto legislativo si compone di sette articoli che, oltre a prevedere l'istituzione delle sezioni specializzate presso i tribunali e le corti di appello delle dodici circoscrizioni territoriali individuate dalla medesima legge-delega, ne disciplinano il funzionamento.

Sotto il profilo del rispetto degli articoli 76 e 77 della Costituzione, l'articolato risulta essere conforme ai principi e criteri direttivi individuati dalla legge-delega e coglie lo spirito della riforma delineata dall'articolo

16 citato, nonché risulta essere idoneo a perseguire gli obiettivi prefissati dal Parlamento con tale norma di delegazione.

Sul merito delle singole disposizioni, si muovono, invece, le seguenti osservazioni.

La previsione, all'articolo 2 dello schema del decreto legislativo, di un numero di giudici non inferiore a cinque per ciascuna sezione specializzata – inserita, come si legge nella relazione ad esso allegata «in ossequio a quanto del resto previsto dall'ordinamento giudiziario» – vale a dire dal comma 4 dell'articolo 46 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138 – andrebbe sostituita con la previsione di un numero di giudici non inferiore a sei. E, questo, al fine di consentire la costituzione di almeno due collegi con una conseguentemente migliore e maggiormente coordinata ripartizione del carico di ruoli ed udienze (che sarà destinato ad essere senz'altro considerevole stante la concentrazione territoriale delle sezioni), ripartizione che non potrebbe essere adeguatamente garantita tramite il ricorso al meccanismo della rotazione dei magistrati consiglieri all'interno di un singolo collegio.

All'articolo 4 sarebbe, invece, opportuno sostituire la generica espressione «secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale» con la seguente: «secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale, nel rispetto delle disposizioni normative disciplinanti le materie elencate all'articolo 3» e, questo, al fine di evitare ogni eventuale problema interpretativo ed applicativo del medesimo articolo 4, sotto il profilo della corretta individuazione del foro territorialmente competente, anche alla luce della normativa attualmente disciplinante la proprietà industriale ed intellettuale e senza incorrere in sovrapposizioni con le norme del codice di procedura civile ove queste non siano specificamente richiamate dalla normativa di settore.»

Interviene il senatore Luigi BOBBIO il quale, con riguardo alla prima delle osservazioni del relatore Consolo sull'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo, pur condividendone la preoccupazione che la composizione della sezione specializzata risulti numericamente adeguata per assicurarne il buon funzionamento, osserva come l'indicazione di un numero di giudici non inferiore a cinque sia preferibile in quanto ripropone un riferimento numerico classico dell'ordinamento giudiziario che, garantendo per la sezione almeno la presenza di un presidente e di quattro magistrati addetti, permette lo svolgimento dell'ordinario carico di lavoro attraverso le consuete turnazioni.

Potrebbe inoltre risultare utile – continua il senatore Luigi Bobbio – introdurre una previsione nello schema del decreto legislativo in titolo che consenta al Parlamento periodicamente di effettuare un monitoraggio sul funzionamento delle sezioni specializzate in esame, in particolare per verificare l'efficacia e l'adeguatezza dell'articolazione territoriale delineata nello schema medesimo, al fine di consentire eventuali aggiustamenti alla luce dell'esperienza applicativa. Al riguardo, più in particolare, non

può non evidenziarsi come l'articolazione territoriale in questione penalizzi in special modo la regione Calabria in riferimento alla quale sarebbe auspicabile, in una prospettiva *de iure condendo*, che fosse presa in considerazione l'opportunità di istituire, presso il tribunale e la corte d'appello di Reggio Calabria, ulteriori sezioni distaccate rispetto a quelle previste dallo schema in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO evidenzia anch'egli come l'assetto delineato dalla delega contenuta nell'articolo 16 della legge n.273 del 2002 e nello schema di decreto legislativo in titolo risulti obiettivamente penalizzante per la regione Calabria e come ciò renda auspicabile, in prospettiva, un'ulteriore riflessione al riguardo.

Il senatore ZANCAN preannuncia il voto contrario sullo schema di decreto legislativo in titolo in quanto – riferendosi in particolare alla riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione – si tratterebbe di un'ulteriore manifestazione di quella concezione dell'ordinamento giudiziario voluta dal Governo che non appare condivisibile in quanto favorisce la creazione di sacche di inefficienza e di scarso lavoro. È facile infatti ipotizzare che i giudici interessati saranno scarsamente impegnati, in relazione al prevedibile carico di lavoro delle istituende sezioni specializzate, ma, di contro, quanto meno in via di fatto, potranno essere difficilmente impiegati in altre attività come l'esperienza testimonierebbe; risulterebbero quindi per lo più dediti alla redazione di poche, ma lunghissime sentenze, al fine di precostituire quei titoli utili soprattutto alla progressione della loro carriera secondo un sistema – quale è quello delineato dalla proposta governativa di riforma dell'ordinamento giudiziario – che, anche per tale ragione, non è sostenibile.

Il senatore CENTARO sottolinea come la partecipazione alle sezioni specializzate, in questo come in altri casi – ad eccezione della materia del diritto del lavoro – non determina l'impossibilità per i giudici delle sezioni di essere impiegati in altre funzioni e quindi risulterebbero infondate le preoccupazioni sollevate dal senatore Zancan.

Interviene il senatore FASSONE il quale condivide la proposta di elevare a sei il numero minimo di giudici chiamati a comporre ciascuna sezione specializzata, appunto in quanto ciò consentirebbe la formazione di un secondo collegio, con evidenti vantaggi sul funzionamento delle sezioni.

Con riferimento al secondo comma dell'articolo 2 dello schema in titolo suggerisce poi una riformulazione della disposizione nel senso di prevedere, non più in termini di mera facoltà, l'assegnazione ai giudici delle sezioni anche della trattazione di processi diversi.

Suggerisce inoltre, di prevedere una disposizione *ad hoc* che risolva in favore delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e

intellettuale il possibile conflitto di competenza per eventuali casi di connessione con altre materie.

Infine, con riferimento all'articolo 5 – che individua le competenze del presidente della sezione specializzata – il senatore Fassone ritiene opportuna l'introduzione di una migliore definizione dei compiti allo stesso attribuiti al fine di evitare incertezze applicative.

Il senatore CIRAMI, quanto alle perplessità sollevate sulla composizione delle sezioni, condividendo le osservazioni del senatore Luigi Bobbio, propone di mantenere la previsione di un numero non inferiore a cinque componenti e di prevedere, però, dei supplenti chiamati ad integrare la composizione del collegio in caso di necessità.

Il senatore FASSONE manifesta la preoccupazione che in tal modo si integrerebbe la composizione con soggetti, i supplenti, non sufficientemente specializzati in quanto chiamati solo sporadicamente alla funzione.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Consolo a riferire in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, nei termini risultanti dalla proposta di parere illustrata dal relatore medesimo e convenendo, in particolare, che nel parere venga proposto al Governo di modificare l'articolo 2 stabilendo che le sezioni specializzate siano composte da un numero di giudici non inferiore a cinque, nonché da un giudice con funzioni di supplente, di modificare l'articolo 3 precisando quale sia la sorte dei procedimenti connessi con quelli che dal medesimo articolo 3 vengono assegnati alla competenza delle istituende sezioni specializzate e, infine, di modificare l'articolo 5 precisando in maniera più puntuale quali siano le competenze che vengono assegnate al presidente della sezione specializzata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che nella giornata di giovedì 12 giugno, con inizio alle ore 14,15, è previsto un incontro delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e industria, nonché della Giunta per gli affari delle Comunità Europee e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con la Commissione per gli affari giuridici e il mercato interno del Parlamento Europeo in vista dell'imminente avvio della Presidenza di turno italiana dell'Unione europea.

Il Presidente informa altresì che, su proposta del senatore Gubetti e in relazione alle problematiche oggetto del disegno di legge n. 534 recante disposizioni in materia di tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena, si procederà in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ad un'audizione del direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che avrà luogo in data da definirsi.

Comunica infine di aver ricevuto una lettera del senatore Cutrufo con la quale la Commissione viene sollecitata a riprendere l'esame del disegno di legge n. 49, in materia di contrasto al traffico e alla vendita di organi prelevati ai bambini, disegno di legge che la Commissione medesima aveva deciso – nella seduta del 12 febbraio 2002 – dopo averne iniziato l'esame, di non congiungere con il disegno di legge n. 885 in materia di tratta delle persone in questo momento all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

320^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PIZZINATO, con riferimento ai disegni di legge n. 229 e connessi, riguardanti le misure a favore dei soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, fa presente che la Commissione lavoro, previdenza sociale ha completato l'esame del provvedimento, per quanto di sua competenza, ed è soltanto in attesa del parere della Commissione bilancio, che non è tuttavia in condizione di renderlo in quanto il Governo, malgrado i ripetuti solleciti, non ha ancora trasmesso la relativa relazione tecnica. Al riguardo, sottolinea che esistono già due relazioni sul tema predisposte dagli organismi competenti (Ministero del lavoro e Commissario straordinario dell'INPS), alle quali manca solo l'avallo ufficiale del Governo. Chiede, quindi, alla Commissione di rappresentare ancora una volta al Governo l'urgenza della questione, risollecitando la trasmissione della relazione tecnica.

Il presidente AZZOLLINI, ringraziando il senatore Pizzinato per il suo intervento, fa presente che il senatore Zanoletti, presidente della Commissione lavoro, previdenza sociale, ha scritto alla Commissione bilancio affinché questa solleciti il Governo a trasmettere la suddetta relazione tecnica. Ricordando di avere già più volte rivolto tale sollecito, propone di inserire comunque l'esame del disegno di legge n. 229 e connessi nell'ordine del giorno della Commissione della settimana in corso, così da evidenziare l'importanza che la Commissione annette a tale provvedimento. Al tempo stesso, rappresenta al Governo, nella persona del sottosegretario

Contento, l'assoluta urgenza di provvedere al riguardo, per la rilevanza sociale rivestita dalla questione delle vittime dell'esposizione all'amianto cui il Parlamento intende dare adeguata risposta in tempi rapidi.

Il senatore RIPAMONTI si associa alle considerazioni espresse dal Presidente, dicendosi certo che il Governo, come assicurato in altra sede, provvederà quanto prima all'invio della relazione tecnica. Osserva, tuttavia, che l'accantonamento predisposto nella legge finanziaria per la copertura del suddetto provvedimento non appare di per sé sufficiente per le esigenze di spesa che esso comporta, per cui chiede al Governo di fornire informazioni sulla congruità delle suddette risorse e sulla loro effettiva disponibilità.

Il presidente AZZOLLINI, pur comprendendo le preoccupazioni del senatore Ripamonti, evidenzia comunque l'opportunità di attendere la relazione tecnica per poter esprimere adeguate valutazioni.

La Commissione conviene, quindi, sulla proposta di integrazione dell'ordine del giorno formulata dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno.

Il relatore CURTO illustra la seguente proposta di parere formulata a proposito del testo e degli emendamenti 1.1 e 2.1: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4, all'alinea del comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge,» siano inserite le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato». Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 e 2.1 con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che nel testo sia aggiunto, in fine, un articolo del seguente tenore: «Art. 4-bis (*Disposizioni finali*) 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di

carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. 3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

Il senatore CADDEO preannuncia voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, non ritenendo condivisibile, in primo luogo, la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 4-bis, in quanto sembra fornire al Governo un espediente per aggirare il parere della Commissione sui futuri decreti legislativi emanati in attuazione della delega in esame, in particolare nel caso in cui tale parere fosse contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre esso dovrebbe avere per il Governo carattere più vincolante.

Per quanto concerne gli altri punti del parere, nota che gli emendamenti 1.1 e 2.1 vanno ad incidere temi molto delicati, concernenti i diritti soggettivi dei lavoratori, in merito ai quali il Governo non ha fornito adeguati chiarimenti, mentre occorrerebbe una trattazione più approfondita, per la quale sollecita un aggiornamento della relazione tecnica. Rileva, in particolare, l'inadeguatezza della clausola di salvaguardia finanziaria proposta dal relatore perché la previsione «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato» non tiene conto degli oneri che con gli emendamenti in esame vengono di fatto trasferiti a carico delle Regioni, in virtù delle competenze in materia di lavoro e prestazioni sociali ad esse assegnate dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Soprattutto nella formulazione dell'emendamento 2.1, infatti, sembra che gli ammortizzatori sociali possano essere integrati a discrezione delle singole Regioni sulla base delle risorse di cui esse dispongono, con il risultato che solo le Regioni più ricche saranno in grado di garantire adeguati livelli di prestazioni a coloro che ne hanno titolo, mentre le Regioni meno abbienti si troveranno in difficoltà. Su tale profilo, che rappresenta una grave violazione del prin-

cipio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, garantito dall'articolo 3 della Costituzione, ritiene che il Governo dovrebbe esprimersi in maniera più esaustiva e puntuale.

Il senatore RIPAMONTI preannuncia voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, associandosi alla richiesta del senatore Caddeo di acquisire una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento. Ritiene anch'egli che gli emendamenti proposti dal Governo abbiano carattere oneroso e necessitino di adeguata copertura, mentre il Governo non ha fornito su tale aspetto risposte esaustive. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, richiama le misure di incentivazione ivi previste, che comportano a suo avviso notevoli oneri per la finanza pubblica, mentre, con riferimento all'emendamento 2.1, ritiene incerto e comunque non adeguato il meccanismo di compensazione automatica, ivi previsto, tra le norme recanti oneri e quelle che comportano risparmi di spesa.

Il senatore PIZZINATO si associa alle osservazioni del senatore Caddeo circa l'esigenza di approfondire i temi legati al provvedimento in esame e di acquisire una relazione tecnica aggiornata dal Governo. In merito ai problemi della legislazione concorrente Stato-Regioni in tema di lavoro e prestazioni sociali, derivante dal nuovo assetto definito dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, sottolinea che le risposte fornite dal Governo non risultano assolutamente adeguate su questo fronte. Ricorda il diverso ruolo che Stato e Regioni hanno in questo campo, ribadito anche in un recente intervento del Commissario dell'Unione europea, professor Monti, per cui è lo Stato che deve farsi carico di erogare sia gli incentivi all'occupazione che gli ammortizzatori sociali (in particolare le indennità di disoccupazione): in questo senso il ruolo delle Regioni può essere complementare, ma non può mai sostituirsi a quello dello Stato. Rivela altresì il carattere evidentemente oneroso degli emendamenti 1.1 e 2.1, specialmente per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, che coprono ancora solo un terzo dei lavoratori italiani. Ricorda che, mentre per alcuni settori (in particolare quello bancario e quello edilizio) era stato possibile, in passato, porre una parte degli oneri relativi agli ammortizzatori direttamente a carico delle imprese, ciò non può essere realizzato per il provvedimento in esame, che si rivolge a tutti i settori, specialmente quando si tratta di piccole e medie imprese. Analogamente, per le indennità di disoccupazione non è possibile che siano le Regioni a farsene interamente carico, soprattutto quelle meno sviluppate, dove più alta e duratura è la disoccupazione e dove, quindi, più elevati dovrebbero essere i relativi esborsi. Sottolinea che per fronteggiare tali spese le Regioni dovrebbero necessariamente aumentare la tassazione locale, ciò che contrasta con il carattere di solidarietà delle misure da finanziare. Sollecita quindi il Governo a fornire adeguate risposte in merito, in particolare riguardo all'effettivo ammontare degli oneri e alle modalità della loro copertura.

Richiama poi l'attenzione sul problema dei circa 700 mila disoccupati di età superiore ai 45-50 anni, i quali, pur avendo spesso una notevole preparazione tecnica, una volta perso il lavoro faticano a trovare una nuova collocazione. Per essi non esistono ammortizzatori sociali e vi è invece la necessità di una specifica attività di formazione e riqualificazione, che, in base all'impostazione che il Governo ha voluto dare a questo settore con la legge delega n. 30 del 2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro, ricadrebbe sotto la responsabilità diretta delle imprese. Evidenzia tuttavia che le piccole e medie imprese non hanno le risorse e le capacità per questi interventi di formazione, come dimostrato dalle intese a suo tempo stipulate tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca in questo campo, i cui risultati sono stati assolutamente fallimentari. Ribadisce quindi che la formazione è un compito che spetta primariamente allo Stato e sollecita il Governo a fornire precise indicazioni su questo punto.

Il senatore MORANDO esprime rilievi sul parere proposto dal relatore, osservando che l'emendamento 1.1 è certamente oneroso, come peraltro ammesso dallo stesso relatore, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)*, nonché, implicitamente, per le lettere *a)* e *b)*. Evidenzia che il problema dell'onerosità si pone anche in relazione all'emendamento 2.1, come ha riconosciuto anche il sottosegretario Sacconi in una delle precedenti sedute, allorquando, relativamente al meccanismo di compensazione automatica tra oneri e risparmi introdotto con l'emendamento, ha affermato che non è al momento possibile individuare le norme dalle quali possono derivare i risparmi. Di fronte a tale situazione, ritiene inadeguato il meccanismo proposto dal relatore al comma 3 dell'articolo 14-*bis*, in quanto rovescia l'orientamento seguito in altri casi dalla Commissione, che ha dato parere favorevole a disegni di legge delega, ancorché privi di copertura, condizionando però l'emanazione dei relativi decreti delegati al preventivo reperimento delle necessarie risorse in sede di legge finanziaria. In questo caso, invece, il sistema proposto dal relatore al comma 3 dell'articolo 14-*bis* consentirebbe al Governo, quand'anche la Commissione desse parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di far passare ugualmente un decreto legislativo privo di copertura finanziaria con il semplice vincolo di fornire ulteriori informazioni, senza però essere costretto a modificarlo. Evidenzia che con questo parere, ove accolto, si darebbe vita a una legge dello Stato che autorizza il Governo ad emanare atti legislativi privi di copertura. Nel preannunciare, quindi, il suo voto contrario, sottolinea i rischi insiti in questo orientamento che potrebbe creare pericolosi precedenti.

Il senatore GRILLOTTI ritiene infondato il timore, espresso dal senatore Morando, che la procedura contenuta nell'articolo 14-*bis*, comma 3, della proposta di parere possa consentire al Governo di aggirare l'eventuale parere contrario della Commissione, in quanto l'eventualità suddetta

si porrebbe solo nel caso in cui la Commissione non rendesse il parere entro il termine di 30 giorni, eventualità chiaramente improbabile.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno tenere conto delle osservazioni del senatore Caddeo, relativamente alla necessità che la clausola di salvaguardia finanziaria si applichi anche agli oneri eventualmente a carico delle regioni e degli enti locali. Pertanto, pur mantenendo l'impostazione del parere proposto dal relatore, suggerisce di riformulare la clausola: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato», nel modo seguente: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». Per quanto concerne, poi, i rilievi del senatore Morando riguardo alla reale efficacia del controllo esercitato dalla Commissione in base all'articolo 14-*bis*, comma 3, propone di mantenere la procedura ivi indicata, riformulando però il testo in modo da rafforzare l'efficacia del parere parlamentare nei confronti del Governo.

Il senatore GRILLOTTI, intervenendo a chiarimento del suddetto punto, ritiene che il carattere vincolante del parere reso dalla Commissione sia già implicito nella formulazione del comma 3 contenuta nella proposta di parere.

Il sottosegretario CONTENTO reputa che il meccanismo proposto dal relatore sia di per sé accettabile, osservando che esso trova fondamento in quanto si riferisce esclusivamente all'eventualità di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che rientra nella competenza specifica della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle osservazioni emerse nel dibattito, propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire ulteriormente la formulazione del comma 3 dell'articolo 14-*bis* del parere proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI illustra gli emendamenti in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che su proposte identiche o analoghe alle seguenti la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 1.2, 2.300, 2.301, 2.302, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.210, 2.211, 2.212, 2.214 e 2.37. Segnala poi alcuni emendamenti (2.305, 2.306, 2.307, 1.0.200, 2.213), che sembrano determinare maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente e di

cui occorre acquisire la quantificazione nonché raccordare la cadenza temporale, al fine di riferirne eventualmente la relativa copertura alle entrate disposte dallo stesso provvedimento in titolo. Ritiene quindi necessario valutare gli effetti finanziari dei seguenti emendamenti, al fine di verificare la congruità della relativa copertura ovvero l'eventuale necessità di provvedervi: 1.212, 1.219, 2.207, 3.208, 3.0.200. Non ha, infine, osservazioni sui restanti emendamenti, tenuto conto del tenore di quelli su cui la Commissione ha già reso un parere non ostativo.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso favorevole sull'emendamento 2.213, che introduce un'agevolazione volta ad esentare dalla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i proventi finanziari derivanti alla società Patrimonio S.p.A. dai conti correnti bancari da essa gestiti. Evidenzia che, con tale emendamento, nello spirito di quanto già previsto dall'articolo 2 del provvedimento all'esame, si intende armonizzare la disciplina in materia di cartolarizzazione, per cui la soppressione della ritenuta per la Patrimonio S.p.A. si risolve in una «partita di giro», che non viene a gravare sulle casse dello Stato, dato che la società è interamente partecipata dal Ministero dell'economia. Per quanto concerne gli emendamenti 2.305, 2.306 e 2.307, esprime avviso favorevole in quanto ritiene che, a fronte degli oneri recati da tali norme, via sia comunque una copertura congrua. Per l'emendamento 1.0.200 si rimette invece alla valutazione della Commissione. Esprime infine avviso favorevole sugli emendamenti 1.212, 1.219, 2.207, 3.208 e 3.0.200, mentre si dichiara contrario sui rimanenti, in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri.

Il presidente AZZOLLINI, rileva che ad una più attenta valutazione l'emendamento 2.212 appare non oneroso mentre, con riferimento all'emendamento 2.213, pur comprendendo nel merito le considerazioni del Governo, ritiene che si tratti comunque di una norma che comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che quindi sulla stessa vada reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORO osserva, tuttavia, che la Patrimonio S.p.A. non è una azienda pubblica, ma una società di capitali, che opera sul mercato in regime privatistico.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con l'osservazione del senatore Moro, fa presente che, pur essendo la proprietà della Società attualmente detenuta totalmente dallo Stato, in futuro, essa potrebbe un tutto o in parte essere trasferita a soggetti privati. Ricorda inoltre che all'epoca della sua istituzione si ritenne di indicare chiaramente la volontà di porre la società al di fuori del bilancio dello Stato, ciò che rende non percorribile la compensazione contabile ipotizzata. Pertanto, sulla base delle osservazioni emerse dal dibattito, propone alla Commissione di conferire mandato al relatore a rendere un parere del seguente tenore: «La Commis-

sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione degli emendamenti 1.2, 2.300, 2.301, 2.302, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.210, 2.211, 2.214, 2.37, 2.305, 2.306, 2.307, 1.0.200 e 2.213, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

155^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Si prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, e compresi gli emendamenti 3.63 e 3.64, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 4 e 5 giugno scorsi.

Il PRESIDENTE dà la parola alla Rappresentante del Governo per proseguire nell'espressione del parere.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.57.

Il senatore EUFEMI riformula l'emendamento 1.57 (1.57 testo 2) in una versione più precisa dal punto di vista redazionale.

Il senatore TURCI chiede chiarimenti sulla tipologia di beni immobili della Rete Ferroviaria Italiana cui si riferisce l'emendamento.

Il senatore EUFEMI chiarisce che l'emendamento si riferisce a beni immobili non strumentali.

Il SOTTOSEGRETARIO esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.58. Invita, invece, i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.59 e 1.60.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore GIRFATTI ritira l'emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 sono stati già ritirati dai rispettivi presentatori.

Il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 1.11, auspicando peraltro un approfondimento delle questioni ad esso sottese per l'esame in Assemblea.

Il PRESIDENTE ricorda che sono già stati ritirati gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

Il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 1.22, ribadendo l'auspicio ad approfondire le problematiche connesse alla dismissione dei beni in uso all'Amministrazione della Difesa.

L'emendamento 1.23, posto ai voti, risulta respinto.

Il relatore CANTONI apporta una modifica di carattere meramente formale all'emendamento 1.24 (testo 2), riformulandolo nell'emendamento 1.24 (testo 3) che, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 1.25.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.30 e 1.31.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.29, 1.32 e 1.33 sono stati precedentemente ritirati.

Interviene il senatore TURCI per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.34, lamentando che il continuo rinvio all'esame in Assemblea delle questioni di maggior rilievo rischia di rendere sostanzialmente inutile l'esame in Commissione.

Il sottosegretario ARMOSINO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.34, non escludendo un ulteriore approfondimento per l'Assemblea.

Aggiunta la propria firma, il senatore TURCI, ritira l'emendamento 1.34.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.35 è già stato ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.36 risulta approvato.

Il senatore EUFEMI, in analogia con quanto già dichiarato, ritira l'emendamento 1.37.

Il senatore CASTELLANI aggiunge la firma all'emendamento 1.38 che, posto ai voti, risulta respinto.

Risultano quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.47, ai quali ha aggiunto la propria firma il senatore CASTELLANI.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 1.48.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.Tab.A.1.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.43 e 1.Tab.A.2 sono stati già ritirati.

Sull'emendamento 1.51 interviene il senatore TUNIS per dichiarazione di voto favorevole, osservando come i beni indicati nella tabella annessa all'emendamento siano indispensabili per la regione Sardegna e che, pertanto, ad essa debbano essere trasferiti. Insiste per la votazione dell'emendamento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'invito a ritirare gli emendamenti concernenti il trasferimento di beni demaniali statali alla regione Sardegna ovvero ad altre Regioni.

Il senatore TUNIS insiste per la votazione dell'emendamento 1.51 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti 3.63 e 3.64, sempre riferiti ai beni demaniali da trasferire alla Regione Sardegna, erroneamente riferiti all'articolo 3.

Il senatore TUNIS aggiunge la firma e insiste per la votazione di tali emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.63 e 3.64 risultano respinti.

Accogliendo l'invito della Rappresentante del GOVERNO, il senatore Paolo FRANCO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 1.52 e ritira poi l'emendamento 1.54.

Il senatore GIRFATTI aggiunge la firma e ritira l'emendamento 1.53.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 1.55.

Il senatore GIRFATTI ritira l'emendamento 1.56.

Interviene il senatore CASTELLANI per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.57 (testo 2) che, contrariamente a quanto previsto in generale, introduce una modalità di dismissione dei beni immobili pubblici alternativa alla cartolarizzazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.57 (testo 2) è approvato.

Successivamente la Commissione accoglie l'emendamento 1.58.

I rispettivi PROPONENTI, accogliendo la richiesta della Rappresentante del GOVERNO, ritirano gli emendamenti 1.59 e 1.60 (già fatto proprio dal senatore KAPPLER).

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1, che si danno tutti per illustrati.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6.

La RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme al relatore.

Il senatore TURRONI ritira gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 (per la parte dichiarata proponibile nella seduta del 4 giugno scorso e ivi pubblicato in allegato) e 1.0.6 risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 2.39, 2.40 e 2.41 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 4 giugno scorso) sono stati dichiarati improponibili.

Il senatore TURRONI illustra l'emendamento 2.1, esprimendo una valutazione fortemente critica dell'impianto dell'articolo 2, ritenendo sbagliate le modifiche alla disciplina delle società di trasformazione urbana, in ragione della esigenza di salvaguardare la potestà dei comuni in materia di governo del territorio.

Il senatore CASTELLANI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.10 e 2.15 finalizzati, i primi due, a reinserire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo dei beni immobili appartenenti allo Stato nell'alveo della disciplina già recata dalla legge 2 aprile 2001, n. 136.

Gli altri due emendamenti, invece, recepiscono le proposte di modifica sottoposte alla Commissione dall'Anci nel corso delle audizioni informali ed eliminano la facoltà di individuazione dei soggetti privati in capo all'Agenzia del demanio. Dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti di cui è primo firmatario.

Il senatore Paolo FRANCO illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica all'articolo 2, dichiarando che la Lega Padana è favorevole all'obiettivo di valorizzare e dismettere beni che appartengono al patrimonio immobiliare pubblico, ma ritiene essenziale rispettare la potestà normativa dei comuni, così come espressamente salvaguardata dal dettato dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. D'altro canto, appare opportuno prevedere un meccanismo di surroga dei comuni stessi, in caso di loro inerzia nella promozione delle società di trasformazione urbana. Per tali motivi egli dichiara il proprio favore per le attribuzioni assegnate all'Agenzia del demanio non a regime, ma solo in caso di inerzia da parte degli enti locali.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.14, 2.22 e 2.38.

Il senatore GIOVANELLI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.17, 2.18, 2.20, 2.27 e 2.29.

Il senatore BALBONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.12 e 2.23.

Il senatore KAPPLER aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.30 e 2.37.

Il senatore GIRFATTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.42.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 2.44 volto a favorire la realizzazione di programmi di edilizia residenziale agevolata a favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Per quanto attiene invece alle potestà dei comuni, sottolinea l'esigenza

che la valutazione di tali aspetti sia effettuata tenendo conto delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione.

Si danno per illustrati gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.21, 2.25, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.43 e 2.45.

Il relatore CANTONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.12, 2.23 e 2.37, mentre invece esprime parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il parere favorevole espresso sugli emendamenti 2.12, 2.23 e 2.37 ed esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 2.11, 2.14, 2.22 e 2.38, presentati dal relatore. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.15, 2.16, 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.43.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.13, 2.19, 2.24, 2.42, 2.44 e 2.45 motiva la richiesta di ritiro degli emendamenti affermando la chiara volontà del Governo di preservare la potestà dei comuni quali soggetti protagonisti del processo di valorizzazione di beni immobili dello Stato attraverso le società di trasformazione urbana. D'altro canto, l'eventuale estensione anche ad altri soggetti quali regioni e province o a società interamente partecipate dallo Stato non esclude un ulteriore approfondimento in Assemblea delle modalità di ulteriore salvaguardia delle prerogative dei comuni, così come sancite dalla legislazione vigente in materia di società di trasformazione urbana.

Preso atto della dichiarazione del sottosegretario, e ribadendo il favore per l'intervento in via surrogatoria dell'Agenzia del demanio in caso di inerzia del comune, il senatore Paolo FRANCO ritira gli emendamenti 2.9, 2.13, 2.19, 2.24 e 2.26.

Il senatore KAPPLER ritira l'emendamento 2.30.

Preso atto della dichiarazione del Rappresentante del Governo, il senatore GIRFATTI ritira l'emendamento 2.42.

Il senatore EUFEMI, accogliendo l'invito del Rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.44 e, dopo aver aggiunto la firma, anche l'emendamento 2.45.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.10 il senatore TURCI non condivide l'orientamento del Governo di rinviare sostanzial-

mente all'esame dell'Assemblea la discussione di questioni politicamente molto delicate e tecnicamente complesse.

Posto ai voti, l'emendamento 2.10 viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.11, il senatore EUFEMI ritiene opportuno un approfondimento circa l'esigenza di coordinare il testo proposto dal relatore con le disposizioni recate dal capoverso 15-ter.

A giudizio del senatore TURCI non vi è una diretta correlazione tra l'estensione alle regioni e alle province delle disposizioni dal capoverso 15-bis rispetto a quanto recato dal capoverso 15-ter.

A giudizio del senatore CASTELLANI l'emendamento 2.11 rischia di essere superfluo rispetto a quanto già previsto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per quanto riguarda la partecipazione alle società di trasformazione urbana; se si volesse attribuire un ruolo di promozione di tali società a province e regioni si rischia invece di ledere i principi sanciti dalla Costituzione.

A giudizio del senatore Paolo FRANCO la questione andrebbe meglio valutata approfondendone tutte le implicazioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene sostenendo l'emendamento 2.11 dal quale è arbitrario far discendere una riduzione della potestà attribuita ai comuni in tema di promozione di società di trasformazione urbana.

Interviene quindi il relatore CANTONI, il quale illustra nuovamente le finalità dell'emendamento.

Il senatore TURCI sostiene che la questione principale posta dall'articolo 2 consiste nella attribuzione di prerogative all'Agenzia del demanio in una disciplina squisitamente assegnata alle potestà dei comuni.

Dopo un intervento del senatore TURRONI, il quale esprime una valutazione fortemente critica dell'emendamento 2.11, il presidente PEDRIZZI, nell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

156^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Proseguendo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto della odierna seduta pomeridiana, interviene il senatore Paolo FRANCO in sede di votazione dell'emendamento 2.11. L'oratore chiede che l'emendamento 2.11 presentato dal relatore, certamente innovativo rispetto al testo del decreto-legge, unitamente all'emendamento 2.12, siano ritirati per essere discussi nel corso dell'esame in Assemblea, secondo l'orientamento ormai prevalente rispetto alle problematiche del provvedimento.

Il relatore CANTONI condivide l'opinione che l'emendamento 2.11 costituisce un'estensione alle province e alle regioni della opportunità offerta agli enti locali in tema di valorizzazione e dismissione di patrimonio immobiliare dello Stato attraverso lo strumento della Società di trasformazione urbana. Anche l'emendamento 2.12 va nella medesima direzione.

Il senatore Paolo FRANCO, senza contestare la adeguatezza delle modifiche proposte, chiede che tutte le questioni concernenti l'articolo 2 siano complessivamente valutate nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Il RELATORE e il senatore BALBONI ritirano quindi gli emendamenti 2.11 e 2.12.

La Commissione accoglie l'emendamento 2.14, di contenuto tecnico.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.15 e 2.16, di identico contenuto.

Il senatore BONAVIDA aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 2.17 e 2.18.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.20 e 2.21, sottoscritti dal senatore BONAVIDA.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 2.22.

Analogamente a quanto deciso per quanto riguarda l'emendamento 2.12, il senatore BALBONI, dopo un intervento del senatore Paolo FRANCO, ritira l'emendamento 2.23.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.36, fatti propri dal senatore BONAVIDA.

In ragione del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ma ribadendone la opportunità, il senatore KAPPLER e il relatore CANTONI ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.37 e 2.38.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.43, fatto proprio dal senatore BONAVIDA.

Si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il senatore Paolo FRANCO illustra poi l'emendamento 2.0.1 e, dopo il parere non favorevole del RELATORE, lo ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore EUFEMI illustra congiuntamente tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario, soffermandosi in particolare sull'emendamento 3.3 finalizzato, da un lato, a ribadire la tutela del demanio marittimo e delle aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999, dall'altro, ad estendere le fattispecie di opere e sconfinamenti per le quali può essere richiesta la sanatoria.

In fase di illustrazione il senatore KAPPLER aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 3.16 e 3.60.

Il presidente PEDRIZZI ritira l'emendamento 3.2 ed illustra l'emendamento 3.28.

Il senatore Paolo FRANCO illustra tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario, soffermandosi in particolare sull'emendamento 3.33 e 3.50.

Il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 3.42.

Il senatore BONAVIDA aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3, presentati, come primi firmatari, rispettivamente dai senatori Giovanelli, Turrone, De Petris, Ripamonti, Castellani e Turci.

Il relatore CANTONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.28.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il parere espresso dal relatore, ma specifica che le questioni sottese, tra gli altri, agli emendamenti 3.16 e 3.60, peraltro ritirati dal senatore Kappler, potranno essere affrontate nel corso dell'esame in Assemblea.

La contrarietà ad alcuni emendamenti non pregiudica una valutazione diversa e complessivamente più approfondita per l'Assemblea. In particolare l'emendamento 3.14, nell'indicare una data entro la quale deve essersi verificato lo sconfinamento, introduce una garanzia di correttezza e trasparenza della norma alla quale il Governo annette importanza: tuttavia ritiene preferibile indicare eventualmente la data del 31 dicembre 2002. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.28 e 3.42.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 viene respinto.

Dopo l'intervento in sede di dichiarazione di voto del senatore EUFEMI sull'emendamento 3.3, il quale ricorda che per le aree demaniali di cui è accertato il venir meno dell'interesse pubblico il Governo si è già impegnato, in altre occasioni, a procedere all'alienazione, il relatore CANTONI motiva il parere contrario espresso in precedenza, rilevando come l'emendamento appare meno efficace rispetto al testo del decreto-legge per quanto riguarda la tutela dei beni ambientali e paesaggistici.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.4, il senatore BONAVIDA sottolinea l'importanza di tutti gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione al comma 1, volti ad impedire l'alienazione di aree demaniali oggetto di sconfinamenti, nel caso di aree soggette a pericolo idrogeologico o comunque per le quali le autorità competenti abbiano dichiarato la sussistenza di condizioni di pericolo idrogeologico.

Il relatore CANTONI motiva il parere contrario giudicando superflua la specificazione in commento, poiché la concessione edilizia assorbe la

valutazione di tutti gli aspetti ambientali e di tutela dell'assetto idrogeologico.

Dopo un ulteriore intervento del senatore BONAVITA, che non concorda con le osservazioni del relatore, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.4.

Con separate votazioni, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BONAVITA, vengono poi respinti gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

In relazione all'emendamento 3.10, il senatore BONAVITA ne raccomanda l'approvazione, giudicando essenziale per la tutela del territorio escludere il demanio fluviale dalla applicazione delle disposizioni dell'articolo 3.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO puntualizza, come già fatto in precedenza, che l'articolo 3 non contiene alcuna disposizione riduttiva delle tutele dei beni paesaggistici ambientali e quindi ritiene superflua qualsiasi specificazione in merito a tale tema.

Con separate votazioni, quindi vengono respinti gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 e 3.27.

Vengono poi ritirati dal senatore BONAVITA gli emendamenti 3.14 e 3.15.

In sede di votazione dell'emendamento 3.28, il senatore Paolo FRANCO fa presente che l'emendamento appare in contraddizione con quanto proposto dall'emendamento 3.33 da lui presentato, rilevando altresì il diverso orientamento del Governo; ritiene preferibile che anche tale emendamento, in analogia con quanto già deciso per altri, sia ritirato, per un approfondimento in Assemblea.

Il relatore CANTONI motiva il parere contrario sull'emendamento 3.33 osservando che esso appare di difficile applicazione, pur sollevando una questione importante.

Il SOTTOSEGRETARIO sottolinea come l'indicazione di una percentuale volumetrica degli sconfinamenti appare particolarmente problematica, per cui conferma il parere contrario sull'emendamento 3.33.

Posto ai voti, l'emendamento 3.28 viene accolto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.29, interviene in dichiarazione di voto il senatore BONAVITA per raccomandare

l'approvazione dell'emendamento 3.30, ribadendo la necessità di escludere dall'alienazione le aree demaniali sulle quali si sono espresse le autorità preposte alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici.

Posto ai voti, l'emendamento 3.30 viene respinto.

Successivamente la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 3.31 e 3.32.

Il senatore Paolo FRANCO ritira gli emendamenti 3.33 e 3.50, sui quali sollecita il Governo a compiere i dovuti approfondimenti in Assemblea.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 e 3.41.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 3.42.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48 e 3.49.

Il senatore EUFEMI chiede alla rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sull'emendamento 3.51, ribadendo l'importanza dell'emendamento 3.3, anche ai fini di una più ampia efficacia del provvedimento di sanatoria.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO motiva il parere contrario sull'emendamento 3.3 ed invita il senatore Eufemi a ritirare l'emendamento 3.51.

Accogliendo tale invito, il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 3.51.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.52 e 3.Tab B1.

Il senatore Paolo FRANCO ritira quindi gli emendamenti 3.54, 3.56, 3.57, 3.58 e 3.59.

Il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 3.55.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.61 e 3.62.

Si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Il senatore KAPPLER ritira gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.5 – al quale aggiunge la firma – dopo che su tale ultimo emendamento viene espresso parere contrario dal RELATORE e dalla rappresentante del GOVERNO.

Si passa quindi agli emendamenti all'articolo 4.

Si danno per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.2 (fatto proprio dal senatore BONAVITA), sui quali il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.1 e 4.2 vengono respinti.

In sede di conferimento del mandato al relatore, il senatore GIRFATTI, pur preannunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia, ricorda l'impegno assunto dal Sottosegretario a riesaminare per l'Assemblea una serie di emendamenti, primo fra tutti l'emendamento 1.5, nonché quelli concernenti il trasferimento gratuito di beni del demanio militare alla regione Sardegna.

Il senatore EUFEMI sottolinea l'impegno della propria parte politica ad individuare proposte migliorative del testo che avrebbero certamente consentito di coniugare, in maniera più efficace rispetto al provvedimento proposto dal Governo, la esigenza di garantire le entrate stimate, nonché quella di assicurare certezza e tutela agli occupanti degli immobili ad uso residenziale assegnati al Ministero della difesa. Analoghe proposte, in uno spirito costruttivo e migliorativo, erano state presentate anche in sede di esame dell'articolo 2. Egli dichiara la piena disponibilità a valutare le proposte del Governo per l'esame in Assemblea, ma ribadisce la ferma contrarietà ad ipotesi di vendita dei beni immobili che si rivelino svantaggiose per gli attuali occupanti e di privilegio per alcuni determinati gruppi. Preannunciando quindi un voto favorevole si riserva di valutare l'atteggiamento del Governo per il prosieguo del provvedimento in Assemblea.

Il senatore BALBONI preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore Paolo FRANCO rivela l'emergere di atteggiamenti non univoci, e in parte contraddittori, rispetto ad alcune proposte di modifica presentate anche dalla propria parte politica. Pur preannunciando il voto favorevole della Lega Padana, puntualizza che la propria parte politica ritiene dirimente per il proprio atteggiamento in Assemblea la assicurazione che le disposizioni recate dall'articolo 2 non presentino alcun affievolimento della posizione di primazia dei comuni nella promozione e nella gestione delle società di trasformazione urbana, finalizzate alla valorizzazione dei beni immobili del patrimonio dello Stato.

Il senatore BONAVITA preannuncia il voto contrario della propria parte politica, rilevando come permangano divisioni profonde nella maggioranza circa una serie di questioni politicamente rilevanti e sottolinea come molte proposte di modifica presentate dall'opposizione abbiano, in parte, trovato corrispondenza in emendamenti presentati dalla maggioranza e poi ritirati. Sollecita quindi il Governo ad operare in modo tale da migliorare il decreto-legge.

A maggioranza si dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2248, di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana, già convocata per le ore 8,30 di domani, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 22,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2248**Art. 1.****1.24 (testo 3)**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «Ai fini dell'applicazione del comma 1»;*

b) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I"».

«5-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione, di convenzioni per la concessione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 104 del 1996, si provveda in un'unica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato».

1.24 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «Ai fini dell'applicazione del comma 1»;*

b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I"».

«5-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 104 del 1996 si provveda in un'unica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato».

1.57 (testo 2)

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di RFI SpA, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da RFI SpA direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà ed a quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.

6-ter. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al comma 6-bis, comunque effettuate, sono impiegate da RFI SpA in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio"».

1.57

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di RFI SpA, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da RFI SpA direttamente o con le modalità di cui alla presente legge. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà ed a quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.

6-ter. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al presente comma, comunque effettuate, sono impiegate da RFI SpA in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio"».

1.0.1

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al trasferimento dei beni si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283"».

1.0.2

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "valore artistico e storico" aggiungere le seguenti: "ai quali si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283"»

1.0.3

DE PETRIS, SODANO Tommaso, BONAVITA, MALABARBA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nella determinazione del prezzo di vendita degli alloggi alienati ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, 410 la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».

1.0.4

DE PETRIS, TURRONI, BONAVITA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le agevolazioni sui mutui previste dal comma 8 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 sono estese a tutti i conduttori

di alloggi alienati ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, 410».

1.0.6

DE PETRIS, BONAVITA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per gli Enti Previdenziali i prezzi di vendita degli immobili adibiti ad uso commerciale sono fissati ai valori di mercato diminuiti del 35 per cento. Il diritto di prelazione è assicurato mediante l'offerta di vendita diretta al conduttore. Nel caso di rifiuto dell'acquisto da parte del conduttore si procede alla vendita mediante asta secondo le norme vigenti».

Art. 2.

2.1

TURRONI DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.2

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato*). – 1. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto.

2. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro dell'economia e delle finanze di

concerto, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le azioni dello Stato spettano all'Agenzia del demanio. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 3, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

6. Il capitale delle società di cui al comma 3, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

7. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.

8. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 1 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

9. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 1, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 8, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 8.

10. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 8 e 11 determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma

1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

11. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 1, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 10.

12. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti.

13. Il commissario straordinario, ove verificati, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

14. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

15. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato,

il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione annuale al Parlamento.

16. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 15 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

17. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.

2.3

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato*) – 1. Lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato avviene sulla base di appositi progetti presentati da amministrazioni dello Stato, comuni o altri soggetti pubblici o privati, secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla legge 2 aprile 2001, n. 136».

2.4

DE PETRIS, TURRONI, BONAVITA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento"».

2.5

DE PETRIS, SODANO Tommaso, BONAVITA, MALABARBA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto; pertanto al terzo acquirente l'immobile perverrà gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguirà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita"».

2.6

DE PETRIS, SODANO Tommaso, BONAVITA, MALABARBA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determinazione

del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione"».

2.7

DE PETRIS, TURRONI, BONAVIDA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere"».

2.8

DE PETRIS, BONAVIDA, SODANO, MALABARBA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

2.9

FRANCO Paolo

Al comma 1, capoverso 15-bis, sostituire le parole da: «l'Agenzia» a: «interessati» con le seguenti: «l'Agenzia del demanio può proporre ai comuni interessati la costituzione».

2.10

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI

Al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, sostituire le parole: «promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati» con le seguenti: «proporre ai comuni interessati la costituzione».

2.11

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 15-bis, dopo la parola: «Comuni» aggiungere le seguenti: «Province e Regioni».

2.12

BALBONI

Al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, dopo le parole: «con la partecipazione dei comuni interessati» inserire le seguenti: «e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero».

2.13

FRANCO Paolo

Al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, sostituire le parole: «denominate, ai sensi» con le seguenti: «secondo le disposizioni».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 15-bis, sopprimere il secondo periodo.

2.14

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 15-bis, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

2.15

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI

Al comma 1, capoverso 15-bis, sopprimere il secondo periodo.

2.16

FRANCO Paolo

Al comma 1, capoverso 15-bis, sopprimere il secondo periodo.

2.17

GIOVANELLI

Al comma 1, capoverso 15-bis, sostituire le parole: «conferiti o attribuiti, a titolo di concessione» con le seguenti: «conferiti in quota capitale, ovvero attribuiti a titolo di concessione».

2.18

GIOVANELLI

Al comma 1, capoverso 15-bis, sostituire le parole: «conferiti o attribuiti, a titolo di concessione» con le seguenti: «conferiti, ovvero attribuiti a titolo di concessione».

2.19

FRANCO Paolo

Al comma 1, capoverso 15-bis, al terzo periodo, dopo la parola: «conferiti» aggiungere le seguenti: «a titolo definitivo».

2.20

GIOVANELLI

Al comma 1, capoverso 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il valore delle quote corrispondenti ai beni conferiti, ovvero il corrispettivo della concessione è determinato tenendo conto degli eventuali costi di ristrutturazione e recupero, della natura dei beni in quanto non dismessibili, o comunque storicamente rappresentativi di valori storici, culturali e civici di pubblico ed evidente rilievo ed interesse, e della destinazione ad utilizzo diretto da parte dei comuni in cui il bene ricade».

2.21

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli interventi sul patrimonio immobiliare dello Stato di cui al presente comma, possono costituire varianti ai piani regolatori generali».

2.22

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 15-ter, sostituire le parole: «del testo unico di cui al comma 15-bis» con le seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

2.23

BALBONI

Al comma 1, capoverso 15-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società di trasformazione urbana promosse dai comuni e dalle città metropolitane possono partecipare anche società interamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze».

2.24

FRANCO Paolo

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: «concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni» con la seguente: «ceduti».

Conseguentemente:

a) al secondo periodo sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «cessioni»;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

2.25

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 15-quater, sopprimere le parole: «per una durata massima di trenta anni».

2.26

FRANCO Paolo

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

2.27

GIOVANELLI

Al comma 1, capoverso 15-quater, dopo le parole: «non suscettibili di altra utilizzazione economica» aggiungere le seguenti: «per finalità e progetti di utilizzo diretto da parte dei comuni, come sede della residenza municipale la concessione, di cui al periodo precedente può avere durata massima di 50 anni».

2.28

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI

Al comma 1, capoverso 15-quater, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il medesimo decreto fissa le modalità e le condizioni delle cessioni anche nella modalità della concessione».

2.29

GIOVANELLI

Al comma 1, dopo il capoverso 15-quater, aggiungere il seguente:

«15-*quinquies*. I beni immobili aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 15-*quater* possono altresì essere conferiti a società di trasformazione urbana di cui al punto 15-*ter*, per valori ridotti e convenzionati con i comuni interessati, ove i beni stessi siano notoriamente rappresentativi e simbolici della identità storica e civile locale, e vengano destinati a progetti finalizzati a conservazione, manutenzione e riutilizzo coerenti, d'intesa con le amministrazioni statali preposte alla tutela ai sensi del testo unico sui beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni».

2.30

SALERNO, KAPPLER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: "su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali"».

2.31

DE PETRIS, BONAVIDA, SODANO Tommaso, MALABARBA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:

"Le regioni, i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso

residenziale di cui alla presente legge, liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al precedente comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto. L'esercizio della prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione"».

2.32

DE PETRIS, SODANO Tommaso, BONAVITA, MALABARBA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

"Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali, operanti nelle aree ad alta tensione abitativa, che intendano acquistare beni immobili ad uso residenziale liberi o occupati ma non optati da conduttori aventi i requisiti di cui al precedente comma 4, al fine di contrastare l'emergenza abitativa"».

2.33

DE PETRIS, BONAVITA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 20 è sostituito con il seguente:

"Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisto di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno il 50 per cento più 1 delle unità residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere"».

2.34

DE PETRIS, BONAVITA, SODANO Tommaso, MALABARBA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "almeno 80 per cento" sono sostituite con le seguenti: "almeno il 50 per cento"».

2.35

DE PETRIS, SODANO Tommaso, MALABARBA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "almeno 80 per cento" sono sostituite con le seguenti: "almeno il 60 per cento"».

2.36

DE PETRIS, BONAVITA, SODANO Tommaso, MALABARBA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "almeno 80 per cento" sono sostituite con le seguenti: "almeno il 70 per cento"».

2.37

SALERNO, KAPPLER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla società di cui all'articolo 7, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si applica la disposizione di cui al quinto periodo dell'articolo

2, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

2.38

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo l'ultimo periodo sono inserite le seguenti parole: "I trasferimenti alla Patrimonio dello Stato SpA di cui al presente comma e tutti gli altri atti e contratti posti in essere per il perfezionamento degli stessi, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dall'imposta ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto"».

2.42

GIRFATTI, GENTILE

Al comma 2, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della difesa e».

2.43

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La commissione è composta di cinque membri:

- a) un rappresentante dell'Agenzia del demanio;*
 - b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;*
 - c) un rappresentante dell'ente locale interessato;*
 - d) un rappresentante della regione interessata;*
 - e) un rappresentante dell'Associazione "Italia Nostra"».*
-

2.44

EUFEMI, IERVOLINO, CICCANTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

2.45

CUTRUFO, EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

2.0.1

FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Dismissione dei beni immobili degli enti locali)*

1. Per accelerare la procedura di cartolarizzazione e alienazione dei beni immobili delle Regioni, delle province e dei comuni, rientranti nella categoria di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, l'autorizzazione della Soprintendenza regionale, prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento, si intende rilasciata qualora non venga comunicato all'ente richiedente il provvedimento di diniego entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza».

Art. 3.**3.1**

GIOVANELLI, BONAVIDA

*Sopprimere l'articolo.***3.2**

PEDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio o al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

b) il frazionamento catastale;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area.

5. Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione della domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalità ivi previsti, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito».

3.3

EUFEMI, MAFFIOLI, COSTA, CICCANTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate da opere eseguite in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. Il presente articolo non si applica, comunque, al demanio marittimo e alle aree sottoposte a tutela ai sensi del titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni».

3.4

DE PETRIS, CASTELLANI, TURRONI, TURCI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio, e comunque».

3.5

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «escluso il» con le seguenti: «, sulle quali non siano stati previsti, dall'autorità di bacino, interventi di messa in sicurezza, e comunque sempre ad esclusione dell'intero».

3.6

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «escluso il demanio marittimo» con le seguenti: «ad esclusione del demanio marittimo e delle zone interessate da pericolo di inondazione».

3.7

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «demanio marittimo» aggiungere le seguenti: «nonché tutte le aree che ricadono nell'ambito dei bacini idrografici».

3.8

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «demanio marittimo» aggiungere le seguenti: «, lacuale e fluviale».

3.9

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «demanio marittimo» aggiungere le seguenti: «e le aree demaniali ricadenti nelle aree di pertinenza fluviale».

3.10

DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BASSO, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «demanio marittimo» aggiungere le seguenti: «e fluviale».

3.11

DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «sconfinamento di opere» con le seguenti: «da un lieve sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, attuato in buona fede dal proprietario del fondo stesso.».

3.12

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sostituire la parola: «opere» con la seguente: «edifici.».

3.13

GIOVANELLI, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «opere eseguite» con le seguenti: «costruzione di immobili o porzioni di immobili realizzate.».

3.14

GIOVANELLI, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «opere eseguite», aggiungere le seguenti: «prima del 31 dicembre 2001.».

3.15

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «opere eseguite», inserire le seguenti: «entro il 31 dicembre 2001.».

3.16

SALERNO, KAPPLER

All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «privata» con la seguente: «altrui»;

b) Al comma 2, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «180 giorni»;

c) Al comma 4, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «di scadenza del termine di cui al precedente comma 2».

3.17

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo la parola: «privata» aggiungere le seguenti: «di misura non superiore a 20 metri quadri».

3.18

TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo la parola: «privata» aggiungere le seguenti: «di entità non superiore a 50 metri quadri e comunque non oltre il 10 per cento della superficie totale occupata dall'opera».

3.19

DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo la parola: «privata» aggiungere le seguenti: «in misura non superiore al 10 per cento della superficie totale occupata dall'opera».

3.20

TURRONI, TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «in forza di» con le seguenti: «in conformità a».

3.21

TURCI, TURRONI, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere».

3.22

GIOVANELLI, BONAVITA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o altri titoli legittimanti tali opere».

3.23

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere» con le seguenti: «a condizione che lo sconfinamento non abbia determinato un aumento della volumetria totale edificabile».

3.24

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere» con le seguenti: «comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro provvedimento di assenso da parte delle competenti Autorità

di bacino o di Ambito o di Distretto idraulico anche a seguito di pregresse richieste di sanatoria o di accertamento di conformità edilizia».

3.25

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere» con le seguenti: «o l'autorizzazione paesaggistica».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere» con le seguenti: «o l'autorizzazione paesaggistica».

3.26

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere» con le seguenti: «nonché del nulla osta delle autorità preposte alla difesa del suolo e tutela dal rischio idrogeologico».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere» con le seguenti: «e le autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie».

3.27

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere» aggiungere le parole: «ad esclusione della concessione in sanatoria».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c) dopo le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere» aggiungere le seguenti: «ad esclusione della concessione in sanatoria».

3.28

PEDRIZZI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: «tali opere» le seguenti: «e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti.».

3.29

GIOVANELLI, BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono alienate» con le seguenti: «possono essere alienate.».

3.30

TURRONI, TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «sono alienate», aggiungere le seguenti: «solo dopo aver ottenuto il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela delle stesse.».

3.31

DE PETRIS, TURCI, TURRONI, CASTELLANI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «sono alienate», aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante dell’Autorità di bacino.».

3.32

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «sono alienate», aggiungere le seguenti: «limitatamente alla parte occupata dal sedime dell’edificio nonché da una superficie aggiuntiva non inferiore a tre metri.».

3.33

FRANCO Paolo, MORO

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «l'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera».

3.34

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini dell'applicazione del presente comma lo sconfinamento non può essere di dimensione superiore a 50 metri quadri e comunque superare il 15 per cento del totale dell'opera eseguita.».

3.35

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La vendita delle aree di cui al presente comma può avvenire solo dopo la verifica, effettuata dal sindaco, sulla regolarità dell'esecuzione delle opere con particolare riferimento alla presenza, nel fondo attiguo di proprietà privata, di manufatti eseguiti abusivamente.».

3.36

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini del presente articolo non costituiscono sconfinamento le opere di recinzione.».

3.37

DE PETRIS, TURCI, TURRONI, CASTELLANI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applica, comunque,» aggiungere le seguenti: «alle zone di esondazione nonché».

3.38

CASTELLANI, RIPAMONTI, TURCI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «non si applica, comunque, alle aree» aggiungere le seguenti: «a elevato rischio idrogeologico, nonché a quelle».

3.39

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applica, comunque,» aggiungere le seguenti: «alle aree incluse nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e».

3.40

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applica, comunque, alle aree» aggiungere le seguenti: «a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale individuate dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché a quelle».

3.41

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applica, comunque, alle aree» aggiungere le seguenti: «interessate da programmi di rilocizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché a quelle».

3.42

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

3.43

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle aree definite zone di ravvenamento delle falde idriche o che siano permeabili».

3.44

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle aree colpite dalle alluvioni.».

3.45

TURRONI, CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle aree appartenenti al demanio idrico interessate dai programmi di delocalizzazione delle autorità di bacino.»

3.46

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente articolo non si applica, altresì, nei casi in cui le porzioni di aree appartenenti al Patrimonio e al demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento siano state utilizzate come superficie di riferimento ai fini del calcolo degli indici di edificabilità determinandone l'aumento della cubatura realizzata.»

3.47

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando vi siano opere realizzate nelle aree demaniali che ricadono nell'ambito di pertinenza fluviale, il trasferimento delle stesse può avvenire solo con parere favorevole delle autorità idrauliche.»

3.48

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVITA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'alienazione delle aree di cui al presente comma avviene solo dopo la predisposizione da parte delle autorità di bacino di specifici piani di zona nei quali sono individuate le aree a rischio idraulico e idrogeologico che non possono essere oggetto di alienazione.»

3.49

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI, BONAVIDA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria».

3.50

FRANCO Paolo, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «180 giorni».

3.51

EUFEMI, MAFFIOLI, CICCANTI

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) la titolarità dell'opera;».

3.52

GIOVANELLI, BONAVIDA

Al comma 3, sostituire le parole: «secondo i parametri fissati» con le seguenti: «secondo parametri corrispondenti al doppio di quelli fissati».

3.TAB.1

TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVIDA

Al comma 3, alla tabella B allegata, sostituire le cifre: «30, 20, 15, 20, 60, 40, 30, 40, 10, 120, 80, 60, 80, 180, 120, 90, 120» con le seguenti: «60, 40, 30, 40, 60, 80, 60, 80, 20, 120, 160, 120, 160, 360, 240, 180, 240».

3.54

FRANCO PAOLO, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «otto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

3.55

EUFEMI, MAFFIOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti attinenti all'occupazione pregressa dell'area, in ragione del 3 per cento annuo del prezzo di cui al precedente comma 3».

3.56

FRANCO PAOLO, MORO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, il cui valore è determinato applicando i parametri della Tabella B nella misura di un ventesimo dei valori ivi fissati. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti dal momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'amministrazione finanziaria del demanio.».

3.57

FRANCO PAOLO, MORO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, il cui valore è determinato applicando i parametri della Tabella B nella misura di un ventesimo dei valori ivi fissati. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti dal momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera.».

3.58

FRANCO Paolo, MORO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Il soggetto legittimato può fare richiesta di acquisizione delle ulteriori porzioni delle aree demaniali, secondo le vigenti procedure di sdemanializzazione.».

3.59

FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 5.

3.60

SALERNO, KAPPLER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la Filiale dell' Agenzia del Demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.».

b) Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.».

3.61

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, BONAVIDA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché qualora non regolarizzi tutti i pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area appartenente al patrimonio e al demanio dello Stato.».

3.62

GIOVANELLI, BONAVIDA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aree e porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, che risultino interessate da costruzioni eseguite in forza di licenza e concessioni edilizie rilasciate dalla amministrazione comunale competente, possono a richiesta essere cedute al comune che abbia rilasciato su di esse autorizzazioni o concessioni. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata dal comune entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'Agenzia del Demanio ha facoltà di procedere alla cessione alle condizioni di cui al comma 3.».

3.0.1

KAPPLER

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, differita da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata al 31 dicembre 2004, fermi restando i presupposti previsti dalla stessa norma.».

3.0.5

MENARDI, KAPPLER

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge n. 166 del 1° agosto 2002 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, fermo restando il finanziamento concesso si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. Il concessionario può procedere alla eventuale riduzione del numero degli alloggi di edilizia sovvenzionata da realizzare ovvero, in alternativa, può contribuire con propri fondi all'incremento del finanziamento statale ai fini della completa realizzazione dell'opera.

6. Gli alloggi di cui al precedente comma realizzati con il finanziamento privato possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti assimilati comunque denominati, ad altri soggetti a condizione che sia mantenuto il vincolo alla locazione per un periodo di dodici anni ed al prezzo indicato nella convenzione sottoscritta tra il concessionario ed il comune. Nel caso in cui gli alloggi rimangano nella disponibilità del concessionario questi è tenuto a destinarli alla locazione per un periodo di dodici anni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e dei militari in servizio permanente effettivo.».

Art. 4.**4.1**

TURCI, NIEDDU, PASCARELLA, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MARINO, CASTELLANI, DE PETRIS, BONAVITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. I proventi derivanti dalle vendite degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, effettuate sulla base della presente legge sono versati alle entrate del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa per la costruzione o il reperimento di nuovi alloggi di servizio.

2. Le ulteriori maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento».

4.2

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA

Al comma 1, sopprimere la parola: «integralmente» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

207^a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BETTA

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1955) *Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Su proposta del relatore BEVILACQUA, la Commissione conviene di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per oggi, alle ore 18, a venerdì 13 giugno, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(520) *CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001*

(2005) *Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA che, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la relazione svolta dal relatore Bevilacqua e per il suo tentativo di mediazione fra posizioni diverse, sottolinea la delicatezza della questione, che incide sul futuro di centinaia di

giovani studenti i quali hanno profuso il proprio impegno ed investito significative risorse, anche economiche.

Ritiene peraltro opportuno svolgere alcune riflessioni che offre quale contributo alla discussione. Anzitutto, osserva che la situazione attuale si differenzia significativamente rispetto al passato, atteso che è intervenuta l'approvazione di una legge a dirimere la questione. Se in precedenza gli interventi di sanatoria trovavano dunque una giustificazione, l'entrata in vigore della legge n. 264 del 1999 ha reso tutti i ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali (TAR) assolutamente incerti nei risultati, atteso che chi li ha promossi era ben cosciente del rischio di un mancato accoglimento e pertanto non può vantare una situazione giuridica di favore.

Quanto poi all'equità del sistema di selezione, si tratta di tutt'altra materia, che potrà eventualmente essere affrontata in sede di revisione degli ordinamenti didattici.

Peraltro, ricorda il senatore, alcune università, nonostante le pronunce di rigetto del Consiglio di Stato, non hanno espulso gli studenti precedentemente iscritti con riserva. In questi casi, si tratta di un atteggiamento che ha colpevolmente generato delle aspettative negli stessi, che hanno così continuato legittimamente a sostenere esami universitari.

Per ragioni di equità, occorrerebbe pertanto premiare non tanto coloro che abbiano sostenuto un certo numero di esami quanto coloro che, in base al legittimo affidamento indotto dalle università, si sono distinti con un proficuo impegno, anche economico, negli studi e che pertanto possano considerarsi sostanzialmente in corso almeno rispetto al precedente anno accademico.

Anche il senatore TESSITORE, dopo aver premesso di voler svolgere il proprio intervento a titolo personale, esprime il proprio apprezzamento per il tentativo di mediazione suggerito dal relatore Bevilacqua.

Ricorda quindi di essere stato l'unico rettore che, pur dichiarando apertamente la propria contrarietà alla limitazione dell'accesso ai corsi di laurea, che giudica infatti in contrasto con l'articolo 34, secondo comma, della Costituzione, ha applicato la normativa in vigore. In particolare, si è opposto all'iscrizione con riserva degli studenti che, a seguito del ricorso, avevano ottenuto la sospensiva del TAR promuovendo immediatamente ricorso al Consiglio di Stato, che ha del resto costantemente dato ragione all'università.

Sottolinea altresì che i problemi si sono persino accresciuti a seguito dell'approvazione delle leggi di sanatoria, che hanno, a loro volta, determinato nuove rivendicazioni.

Un'ulteriore sanatoria, prosegue il senatore, non sarebbe dunque finalizzata a risolvere problemi legati alle difformi determinazioni del giudice amministrativo, bensì a modificare sostanzialmente una disciplina legislativa in vigore.

Prosegue indi invitando i senatori a riflettere che coloro che hanno partecipato alle selezioni per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato erano senz'altro coscienti delle regole del gioco.

Peraltro molti studenti, rispettando la normativa vigente, non hanno proposto alcun ricorso, in parte anche perché non in grado di sostenere gli ingenti oneri legali, tanto più che, in virtù della difformità di giudizio dei TAR, conveniva proporre i ricorsi solo presso alcuni Tribunali.

Pur ribadendo la propria ferma contrarietà all'istituto del numero programmato, che talvolta, come suggerisce l'esempio del corso di laurea in odontoiatria dell'università di Napoli dove sono ammessi solo 25 studenti, fa sorgere il legittimo sospetto che risponda soprattutto agli interessi corporativi di qualche potente ordine professionale, sostiene dunque l'inopportunità di qualunque forma di sanatoria.

In particolare, mentre giudicherebbe favorevolmente quanto meno un significativo ampliamento del numero programmato nei corsi di laurea, ritiene che un'ulteriore sanatoria sia destinata ad incrementare il numero stesso dei ricorsi, anche in considerazione della lentezza dell'*iter* legislativo.

Riconosce peraltro che alcune università, anche a causa delle difformità di giudizio da parte degli organi della giustizia amministrativa, hanno tenuto un comportamento senz'altro criticabile, soprattutto per il ritardo con cui sono stati notificati i provvedimenti di espulsione a seguito del giudizio del Consiglio di Stato.

Il senatore BRIGNONE, prendendo atto che la situazione, aggravatasi peraltro a seguito delle sanatorie susseguitesi nel corso degli anni, è senz'altro nota alla Commissione e che qualsiasi scelta è destinata a scontentare larga parte degli interessati, auspica che l'Aula venga prontamente investita della questione.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che i disegni di legge congiunti nn. 2005 e 520 sono assegnati alla Commissione in sede referente e che quindi la loro approvazione è riservata all'Assemblea.

La senatrice ACCIARINI lamenta la mancata presenza di un rappresentante del Governo in questa fase dell'*iter* legislativo di un provvedimento di tale rilievo.

Il presidente ASCIUTTI precisa che il sottosegretario Caldoro, al di là della seduta odierna, ha dato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e che senz'altro sarà presente in sede di replica a conclusione della discussione generale.

La senatrice ACCIARINI sottolinea l'intenzione da parte dei senatori appartenenti al Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo di intervenire in sede di discussione generale solo alla presenza del rappresentante del Governo.

Il senatore FAVARO ricorda che nel corso dell'*iter* legislativo presso la Camera dei deputati il Governo ha manifestato in più occasioni la pro-

pria contrarietà a qualsiasi ipotesi di sanatoria. Dopo aver premesso di svolgere il proprio intervento a titolo personale, biasima l'atteggiamento discriminatorio seguito da alcune università con riguardo alla notifica dei provvedimenti di espulsione.

Ritiene comunque che, in considerazione della variegata casistica dei soggetti interessati nonché delle legittime aspettative che le università hanno indotto in molti studenti, la proposta del relatore Bevilacqua sia equilibrata e pertanto condivisibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1167) GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il presidente ASCIUTTI comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI, la quale, premesso che avrebbe ritenuto più opportuna un'assegnazione del disegno di legge in titolo alle Commissioni 7^a e 8^a riunite, ne sottolinea anzitutto le connessioni con i principi costituzionali di tutela del pluralismo e della libertà di espressione.

Rileva indi l'importanza assunta, nelle società contemporanee, dalla comunicazione ai fini della gestione del consenso e si sofferma sullo sviluppo in Italia di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e pubblicitario.

Sotto questi profili, ella giudica il disegno di legge in esame decisamente inadeguato rispetto alla portata dei problemi in campo. In particolare, registra uno scarto drammatico fra il sistema prefigurato, caratterizzato da un'offerta del tutto omologata, e quello che potrebbe essere se volesse davvero corrispondere alla domanda di un pubblico sempre più esigente.

Alcune problematiche, prosegue la senatrice Soliani, attengono poi direttamente alla cultura del Paese, in considerazione della forte influenza del mezzo radiotelevisivo sulla qualità della vita.

Nel parere che la Commissione redigerà alla Commissione di merito, ella auspica quindi che sia inserito un esplicito richiamo alla centralità del sistema radiotelevisivo, anche locale, nella vita del Paese, in senso reale e non virtuale. La televisione dovrebbe infatti a suo avviso continuamente rimandare alla vita reale, anziché risucchiarla in una dimensione virtuale, di evasione dall'intelletto e dalla realtà.

Inoltre, ella sottolinea la centralità della qualità culturale della programmazione televisiva in termini di conoscenza e formazione, in un'ottica europea e mondiale. In tal senso, risultano peraltro particolarmente nefaste le dinamiche connesse al mercato pubblicitario, atteso che la rincorsa ad introiti sempre più elevati certamente non facilita la qualità della produzione e non aiuta davvero la televisione ad essere migliore.

La senatrice Soliani si sofferma quindi sulla tutela dei minori, rilevando la delicatezza del ruolo svolto dalla televisione nella crescita della loro coscienza civile e della loro capacità di comprendere le dinamiche della società contemporanea. Ella sollecita quindi ad andare oltre il concetto di tutela, per giungere ad un effettivo rispetto, anche attraverso il coinvolgimento di interlocutori qualificati come la scuola, l'università, la ricerca.

Inoltre, la televisione può e deve svolgere un ruolo decisivo per sviluppare l'insegnamento a distanza, l'educazione per tutta la vita, l'istruzione e formazione degli immigrati.

Infine, ella invita il relatore a segnalare, nel testo del parere, la centralità della produzione culturale della RAI, al fine di potenziare la creatività nazionale, in un circuito europeo e mondiale. Ciò, onde non essere meri consumatori di prodotti altrui, ma produttori autonomi, coltivando un'identità culturale italiana ed europea in alternativa a quella, dominante in molti settori, di chiara impronta statunitense.

Il senatore VALDITARA esprime anzitutto apprezzamento per l'inserimento, nel disegno di legge in esame, di specifiche norme dedicate alla tutela dei minori. Fra queste, cita in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera b), che vieta fra l'altro trasmissioni che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori; il medesimo articolo 4, comma 1, lettera c), che vieta l'inserimento della pubblicità nei cartoni animati destinati ai bambini; l'articolo 10, interamente volto a tutelare i minori nella programmazione televisiva.

Egli esprime altresì consenso per l'articolo 6, comma 4, che attribuisce al servizio pubblico il compito di favorire, fra l'altro, l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, nonché di promuovere la lingua italiana e la cultura.

Dall'insieme di tali disposizioni, prosegue l'oratore, si deduce un chiaro stimolo a migliorare la qualità dei programmi. Anche in considerazione degli introiti derivanti dalla riscossione del canone, la RAI deve del resto concentrarsi sempre di più sulla qualità dei suoi programmi anziché rincorrere crescenti indici di ascolto al fine di incrementare gli introiti pubblicitari.

Egli rileva inoltre con soddisfazione le indicazioni, contenute nel testo, in favore di una informazione imparziale ed una rappresentazione veritiera dei fatti, nonché della tutela degli utenti con disabilità sensoriali.

Esprime infine apprezzamento per il richiamo, di cui all'articolo 7, alle culture regionali o locali nell'ottica di un sistema radiotelevisivo, sia pubblico che privato, sempre più attento al territorio.

Il senatore BRIGNONE ripercorre brevemente l'andamento della disciplina legislativa in materia radiotelevisiva, a partire dall'erosione del monopolio pubblico intorno alla metà degli anni Settanta con le prime trasmissioni private in ambito locale e, indi, con le reti nazionali. Nel 1990, la legge n. 223 ha rappresentato il punto di riferimento della materia, introducendo il concetto di concorso di soggetti pubblici e privati e stabilendo i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo. Sono seguiti numerosi decreti-legge più volte reiterati, fino alla stesura di una legge (31 luglio 1997, n. 249), con cui è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e si sono poste le condizioni per l'accoglimento delle direttive europee con particolare riferimento alla privatizzazione e alla liberalizzazione. Il connesso disegno di legge di riforma organica (atto Senato n. 1138 della XIII legislatura fu invece accantonato sia per difficoltà di ordine politico nello schieramento di maggioranza che per l'ostruzionismo dell'opposizione.

Nella corrente legislatura, alla Camera dei deputati sono state esaminate numerose proposte di legge di riassetto, fra cui quella presentata dal ministro delle comunicazioni Gasparri, conclusivamente approvate e trasmesse al Senato in un testo unificato. Tale testo risulta peraltro significativamente differente rispetto a quello originariamente presentato dal Governo, con particolare riferimento alla definizione delle condizioni per l'esercizio radiotelevisivo in ambito locale fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, all'enunciazione di alcuni principi generali in materia di emittenza locale e all'introduzione di un articolo specificamente dedicato alla tutela dei minori.

La Lega è attivamente intervenuta nei lavori del Comitato ristretto incaricato alla Camera dei deputati dell'esame istruttorio del testo.

Nel corso dell'esame, la Sinistra ha peraltro presentato oltre 2.000 emendamenti, ma anche Governo e maggioranza hanno avanzato proposte emendative, a testimonianza di un *iter* abbastanza sofferto. L'opposizione

ha comunque concentrato la propria battaglia su alcuni punti considerati prioritari: le norme sui criteri di nomina del consiglio di amministrazione; il regime *antitrust* nella fase predigitale; le asimmetrie di proprietà fra televisioni e stampa; l'abolizione del limite del 10 per cento delle risorse del sistema integrato per le imprese dominanti.

La Lega ha invece presentato 25 proposte emendative proponendo, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, una serie di facilitazioni a favore dell'emittenza locale e della radiofonia nazionale. Ha altresì proposto che, successivamente a tale data, fosse prorogata l'attività radiotelevisiva locale già legittimamente in esercizio.

Per quanto riguarda la RAI, la Lega ha chiesto importanti cambiamenti in senso federalista: l'articolazione in più sedi nazionali con una programmazione che, valendosi di più centri di produzione decentrati, permettesse la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e linguistico a livello territoriale; la possibilità di finestre giornaliere di programmazione differenziata con riferimento a tre macro aree nazionali di utenza; lo sviluppo della produzione destinata ai palinsesti delle sedi regionali, cui devolvere una quota del canone di abbonamento; l'abolizione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2006 ed il reperimento del fabbisogno finanziario attraverso la revisione della fiscalità generale e la pubblicità.

Con riferimento invece alla tutela dei minori, è stata approvata una riformulazione dell'articolo 10 che ha raccolto l'apprezzamento di tutte le forze politiche. In particolare, sono state introdotte l'efficacia *erga omnes* del codice di autoregolamentazione, una stringente normativa sanzionatoria e l'individuazione puntuale dei soggetti preposti all'applicazione delle norme e i relativi compiti.

In Aula, la Lega ha ripresentato alcune proposte emendative non recepite in Commissione, atteso che, per contrastare l'ostruzionismo, si era convenuto di rimettere l'esame di gran parte degli emendamenti all'Assemblea.

Tra i nuovi emendamenti, il senatore Brignone ricorda in particolare quello volto a garantire la prosecuzione dell'attività legittimamente esercitata dall'emittenza locale con una copertura inferiore al 50 per cento della popolazione anche dopo l'entrata in vigore della legge, nonché quello che esclude le emittenti locali che scelgono di trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione dai contributi previsti per l'emittenza locale, assoggettandole comunque al limite del 35 per cento di affollamento pubblicitario previsto dalla normativa vigente.

Il canone RAI è stato poi una delle battaglie più significative della Lega. Allo studio del Governo, riferisce il senatore Brignone, c'è l'ipotesi di ridurlo attraverso una razionalizzazione dei costi aziendali ovvero di abolirlo e sostituirlo con un finanziamento pubblico. La Lega propone invece di rendere la RAI più federalista e destinare il canone alla realizzazione di programmi a chiara vocazione territoriale.

Resta naturalmente aperto, prosegue l'oratore, il dibattito sulla legittimità del canone stesso. Benché la sentenza n. 284 del 2002 della Corte

costituzionale abbia confermato la liceità del canone quale corrispettivo per il servizio di informazione e per la diffusione della cultura, che rientrano fra i compiti della Repubblica, ad avviso dell'oratore non è infatti dimostrato che ai predetti compiti di educazione, formazione e promozione culturale sia adeguatamente adempiuto nella programmazione offerta. Altrettanto opinabile, a suo giudizio, è se il canone debba rimanere una «tassa» sul possesso dell'apparecchio o se non sia piuttosto un diritto di ogni cittadino avvalersi o meno della programmazione pubblica.

Il senatore Brignone ritiene comunque che il disegno di legge del Governo presenti una marcata impronta federalista. In ottemperanza al nuovo Titolo V della Costituzione, è infatti previsto che le regioni abbiano competenza in ordine al rilascio delle abilitazioni, concessioni ed autorizzazioni per l'accesso ai siti previsti dal Piano nazionale delle frequenze e che siano valorizzate e promosse le culture locali, senza tralasciare l'apporto alla programmazione dei consigli regionali e riservando all'ambito locale un terzo della capacità trasmissiva radiotelevisiva.

Egli chiede conclusivamente che, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, vi sia la richiesta di una norma che sancisca, tra gli obiettivi della RAI, lo sviluppo dei centri produttivi territoriali. Inoltre, occorrerebbe svolgere un richiamo all'ampliamento delle possibilità per le emittenti locali di interconnettersi e fare trasmissioni su base nazionale. Infine, segnala l'esigenza di specificare che le trasmissioni RAI nelle macroaree non facciano concorrenza alle televisioni locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Questioni afferenti il sistema universitario italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI, la quale giudica anzitutto con favore la scelta della Commissione di dedicare un dibattito complessivo ai temi dell'università. Si augura peraltro che detta discussione non si svolga in termini esclusivamente nazionali, bensì di compatibilità europea. Le nuove generazioni si accingono infatti ad utilizzare i titoli di studio conseguiti in un ambito decisamente sopranazionale ed in tal senso occorre quindi inquadrare le tematiche in esame.

A titolo di esempio, ella cita il problema dei crediti formativi, che indubbiamente rischiano di irrigidire i percorsi di studio, ma risultano indispensabili per un'articolazione degli studi in ottica europea.

Ella rileva poi che il ministro Moratti sembra aver progressivamente modificato gli orientamenti programmatici, espressi all'atto dell'insediamento del Governo Berlusconi, in materia universitaria. A differenza della riforma scolastica, il ministro Moratti aveva infatti dichiarato che non era

nelle intenzioni del Governo apportare significative modifiche alla riforma universitaria. Adesso, si palesa invece il rischio di una riforma della riforma in tempi ravvicinati anche in ambito universitario. Al riguardo, ella invita pertanto alla cautela, sollecitando prioritariamente una verifica dei risultati finora conseguiti. A tal fine, ritiene indispensabile attendere quanto meno un quinquennio dall'avvio della riforma, quale conclusione del suo arco naturale di sviluppo.

Quanto alle ipotesi di modifica sul tappeto, ed in particolare alla proposta di inserire un percorso professionalizzante dopo un primo anno comune, ella esprime la propria contrarietà alla rapida conversione di coloro che non abbiano dato immediatamente buoni risultati nello studio. Ritiene infatti sbagliato esaltare gli aspetti pragmatici della professionalità, che a suo giudizio valgono invece anche per l'alta formazione, svolgendo funzioni del tutto complementari anziché alternative.

Si tratta di tematica del resto già affrontata in sede di esame della riforma scolastica, laddove ella ha avuto modo di criticare la precoce scelta imposta ai giovani fra la prosecuzione degli studi e l'avvio ad un percorso professionalizzante.

Quanto all'organizzazione degli studi e alla conseguente definizione dello stato giuridico dei docenti universitari, ella ritiene indispensabile definire prioritariamente il quadro di riferimento. In tal senso, ella giudica positivamente quello attualmente vigente, a cui possono eventualmente essere introdotte modifiche soprattutto in termini di flessibilità, anche in considerazione della diversa risposta data alla riforma dai singoli atenei.

Sottolinea infine l'esigenza, peraltro connessa, di un adeguato sistema di valutazione in assenza del quale rischiano di assumere rilievo strategico gli aspetti quantitativi.

Tutto ciò premesso, resta tuttavia indispensabile un diverso approccio in termini economici, che inverta la tendenza punitiva avviata nelle ultime due finanziarie nei confronti degli atenei, pena il fallimento di qualunque riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

212^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che da contatti di natura informale con i responsabili dei Gruppi della Commissione è scaturita l'esigenza di procedere ad un approfondimento dei nodi politici di una legge ambiziosa ed organica come quella in esame e di verificare la possibilità di accogliere talune delle modifiche proposte al testo della Camera. Propone pertanto di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto formato da un rappresentante per Gruppo parlamentare oltre al relatore, che analizzi le questioni più rilevanti. Il Comitato ristretto potrà costituire un utile strumento per accelerare l'*iter* dei lavori al fine di procedere poi all'approvazione del testo da parte della Commissione da presentare in Assemblea. Propone infine di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 20 della giornata di domani.

Sulla prima proposta del Presidente si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori Paolo BRUTTI, MENARDI e la senatrice DONATI che si dichiarano favorevoli alla costituzione del Comitato ristretto mentre esprime qualche perplessità sulla procedura proposta il senatore CAMBURSANO.

La Commissione conviene quindi tanto sulla proposta del Relatore di costituire un Comitato ristretto quanto sul termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il Presidente comunica che del Comitato ristretto sono componenti i senatori D'ANDREA, DENTAMARO, DONATI, FALOMI, GRILLO, KOFLER, MENARDI, PEDRAZZINI, PELLEGRINO e PESSINA.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO

Il PRESIDENTE avverte che alla fine della seduta è convocato il Comitato ristretto costituito per l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2175 recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SPA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione e nn. 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179, 2180.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 20,30 non avrà più luogo. Comunica altresì che il Comitato ristretto costituito per l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2175 recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SPA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione e nn. 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179, 2180 è convocato alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

170^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) RIPAMONTI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali*

(2008) DI SIENA ed altri. – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 maggio scorso.

Il PRESIDENTE, prima di procedere alla fase di illustrazione degli emendamenti, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di prosecuzione dei lavori. In particolare fa presente che per gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 848-*bis*, il Governo ha presentato emendamenti interamente sostitutivi degli articoli medesimi.

Soprattutto con riferimento agli articoli 1 e 2, occorre peraltro tenere presente che i predetti emendamenti modificano solo parzialmente le disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge. Ne consegue, soprattutto per gli articoli sopra richiamati, che alcuni emendamenti, presentati con riferimento al testo originario della delega, sono riferibili anche agli emendamenti 1.1 e 2.1 (e, in misura più limitata, all'emendamento 3.1) del Governo.

Pertanto, ai fini dell'economicità dei lavori e della completezza dell'esame, conformemente alla prassi adottata in questi casi, il Presidente ritiene che i predetti emendamenti possano essere considerati anche come sub-emendamenti, riferiti alle proposte emendative del Governo, e che pertanto, ove i proponenti consentano, essi debbano essere collocati in un ordine di votazione conseguente.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Si passa quindi all'illustrazione dei sub-emendamenti e degli emendamenti presentati, riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848-*bis*, a suo tempo adottato come testo base.

Viene dato per illustrato l'emendamento 1.3.

Il PRESIDENTE, riguardo all'emendamento 1.64, fa presente che la 1^a Commissione permanente ha espresso un parere non ostativo, a condizione che venga eliminata nel comma 3 la dizione «e regolamentare», in quanto gli ambiti di intervento ivi indicati sono riconducibili alle materie «ordinamento della finanza pubblica e ordinamento tributario» e «tutela e sicurezza del lavoro», in relazione alle quali l'articolo 117, terzo comma della Costituzione configura una potestà legislativa concorrente di Stato e regioni, con conseguente preclusione per lo Stato della possibilità di disciplinare tali settori attraverso fonti normative di rango secondario.

Il senatore BATTAFARANO riformula l'emendamento 1.64, nell'emendamento 1.64 (testo 2) conformemente a quanto indicato nell'ambito del sopraccitato parere, e lo illustra, precisando che esso è orientato nell'ottica prospettica del superamento del modulo strumentale della delega legislativa, utilizzato dal Governo nell'ambito dell'emendamento 1.1, che risulta nel caso di specie inadeguato, sussistendo nella materia in questione una potestà legislativa concorrente.

In riferimento agli incentivi all'occupazione, si rende opportuna una rimodulazione degli stessi, da orientare prioritariamente nel senso di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o anche a tempo determinato, purché di durata superiore a dodici mesi.

Illustra poi il sub-emendamento 1.1/46, sottolineando che la fattispecie inerente alla «delocalizzazione produttiva», contemplata nell'ambito dell'emendamento governativo 1.1, risulta piuttosto ambigua, essendo ap-

plicabile anche ai trasferimenti imprenditoriali all'estero, per i quali appare del tutto inopportuna la corresponsione di forme di incentivazione.

Il rappresentante del GOVERNO interviene per una precisazione, evidenziando che la «delocalizzazione» va interpretata, nel caso di specie, esclusivamente con riferimento all'ambito territoriale nazionale.

Il senatore BATTAFARANO procede poi all'illustrazione del sub-emendamento 1.1/47, precisando che la disciplina contenuta nello stesso risulta maggiormente coerente con il concetto di buona occupazione, quale è emerso in ambito comunitario.

Dopo avere illustrato il sub-emendamento 1.1/92, soffermandosi sinteticamente sulla valenza normativa dello stesso, l'oratore dà conto del sub-emendamento 1.1/48, finalizzato a valorizzare, attraverso la previsione di appositi meccanismi di concertazione, il ruolo delle parti sociali nell'ambito della procedura di attuazione della delega in questione.

La *ratio* sottesa al sub-emendamento 1.1/50, prosegue il senatore Battafarano, si incentra sull'esigenza di incentivare prioritariamente l'instaurazione di rapporti lavorativi connotati da stabilità, mentre, per quanto concerne l'emendamento 1.65, occorre evidenziare che per l'attuazione della disciplina di riordino degli incentivi all'occupazione e di riforma degli ammortizzatori sociali sono necessarie adeguate risorse economiche, stimabili complessivamente in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. L'intendimento del Governo, di realizzare tali riforme senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale appare infatti del tutto illusorio.

Il sub-emendamento 1.1/52 configura poi una tipologia di copertura finanziaria diversa rispetto a quelle precedentemente prospettate, mentre il sub-emendamento 1.1/58 introduce un riferimento, più preciso di quello contenuto nel testo originario del Governo, all'esigenza di incanalare gli incentivi in direzione delle aree con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Il sub-emendamento 1.1/61 si propone di rendere meno fumosa la formulazione adottata dal Governo, alla lettera *b*) del comma 1, chiarendo in modo inequivoco che le misure di incentivazione finanziaria devono essere mirate alla promozione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sempre in tale ottica, l'emendamento 1.71 si propone di introdurre uno specifico incentivo alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato di tutte le fattispecie che non costituiscono rapporto di lavoro. Il senatore Battafarano, proseguendo nell'esposizione, ritira il sub-emendamento 1.1/60 e, per quanto concerne il sub-emendamento 1.1/63 osserva che esso si propone di escludere la possibilità di incentivare le prestazioni di lavoro a chiamata e ripartito, introdotte dalla citata legge n. 30. A suo parere, infatti, la diffusione di tali tipologie contrattuali, caratterizzate da un elevato grado di precarietà, non va incoraggiata. Dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 1.1/59 e 1.1/68.

Il PRESIDENTE, in relazione al sub-emendamento 1.1/56, fa presente che la 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo, a condizione che siano eliminate dal testo normativo proposto le parole «di attuazione», riferite alla disciplina regionale, in quanto nella materia in questione la regione è titolare di una potestà legislativa concorrente, che non può essere ridotta, nella sua valenza, a mero potere normativo di attuazione. Ricorda che la stessa Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.14.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 1.67, sottolineando l'esigenza di introdurre, nell'ambito della procedura attuativa della delega, un modulo concertativo tra Governo e parti sociali. Procede poi all'illustrazione della proposta emendativa 1.66, sottolineando la necessità di effettuare un'adeguata stima valutativa degli oneri finanziari sottesi alla disciplina in questione, dato che è impensabile procedere ad un riordino degli incentivi per l'occupazione senza prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive. Un tale errore è già stato compiuto nella passata legislatura, con la legge n. 144 del 1999, e sarebbe opportuno evitare che esso venga reiterato dal Governo in carica.

In relazione all'emendamento 1.69, la *ratio* sottesa allo stesso – prosegue l'oratore – si incentra sull'opportunità di evitare che i nuovi rapporti lavorativi vengano instaurati in sostituzione dei pregressi, senza quindi alcuna espansione della base occupazionale complessiva.

Dà quindi per illustrato il sub-emendamento 1.1/55.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati i seguenti emendamenti e sub-emendamenti: 1.1/23, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.1/13, 1.10, 1.1/12, 1.1/16, 1.1/17, 1.1/18, 1.1/19, 1.1/20, 1.1/21, 1.1/22, 1.12, 1.1/15, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.1/24, 1.22, 1.25, 1.27, 1.26, 1.28, 1.29, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.41. Illustra quindi il sub-emendamento 1.1/14, evidenziando che la materia oggetto della delega legislativa in questione inerisce agli incentivi all'occupazione e che, conseguentemente, risulta non del tutto omogeneo rispetto alla stessa il riferimento all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, contenuto nell'emendamento governativo 1.1.

Riguardo all'emendamento 1.17, appare necessario inserire uno specifico riferimento alla situazione sussistente nelle aree del Mezzogiorno.

L'emendamento 1.18 – prosegue l'oratore – contempla una specifica modalità di copertura finanziaria, differente da quella prevista in altri emendamenti, in relazione agli oneri necessari per l'attuazione della disciplina legislativa in questione.

Per quel che concerne l'emendamento 1.19, risulta opportuno sostituire il riferimento al bilancio dello Stato con la dizione finanza pubblica, che espleta una valenza concettuale più ampia, involgendo i profili economico-finanziari non solo dello Stato ma anche delle regioni – alla luce delle competenze spettanti a queste ultime –.

Il senatore Ripamonti si sofferma quindi brevemente sulla valenza espletata in concreto dalla disciplina soppresiva inserita nell'ambito del-

l'emendamento 1.20. Riguardo all'emendamento 1.21, appare necessario eliminare il riferimento agli incentivi «di altra natura», attesa l'eccessiva vaghezza di tale previsione, non del tutto consona rispetto all'esigenza di preventiva determinazione dei principi e criteri direttivi per la delega legislativa, di cui all'articolo 76 della Costituzione.

L'emendamento 1.23 – prosegue l'oratore – è volto ad incentivare la nuova occupazione, conferendo una valenza prioritaria ai rapporti di lavoro stabili.

Dopo aver illustrato la *ratio* sottesa all'emendamento 1.24, tendente ad eliminare un'espressione ambigua contenuta al comma 1, lettera *a*) del testo normativo in questione, il senatore Ripamonti si sofferma sulla valenza del sub-emendamento 1.1/25, sottolineando l'opportunità di contemplare contratti formativi per le categorie dei disoccupati di lungo periodo, per quelle a rischio di esclusione sociale e per i prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.30, che si propone di prevenire l'insorgere di fenomeni di assistenzialismo. L'emendamento 1.31, soppressivo della lettera *b*), intende invece porre in luce la palese contraddittorietà dell'obiettivo, di per sé condivisibile, della trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero dei rapporti di tirocinio, in rapporti a tempo determinato, con l'impostazione generale della delega all'esame, orientata di fatto nel senso di favorire la precarietà del lavoro. Ad analoga motivazione si ispirano i successivi emendamenti 1.32 e 1.33, entrambi volti a delineare un sistema di incentivi effettivamente finalizzato a favorire la stabilizzazione della prestazione lavorativa. Dopo avere precisato che l'emendamento 1.34 si propone di introdurre una formulazione più congrua del principio di delega di cui alla citata lettera *b*), il senatore Ripamonti dà per illustrati i sub-emendamenti 1.1/26, 1.1/27 e 1.1/29 e si sofferma sul sub-emendamento 1.1/44 che si occupa degli incentivi per la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei rapporti atipici, dalle collaborazioni coordinate e continuative all'associazione in partecipazione. Con il sub-emendamento 1.1/43, si prevede invece, mediante l'introduzione di un ulteriore principio di delega, che la semplificazione e la razionalizzazione delle misure di incentivazione finanziaria sia rivolta a privilegiare i settori produttivi che garantiscono uno sviluppo sostenibile e che, più di altri, concorrono a creare le condizioni di una maggiore competitività del sistema produttivo, favorendo al tempo stesso l'incremento della base occupazionale e l'innovazione tecnologica. Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.36 e precisa che il sub-emendamento 1.1/28 intende sopprimere una disposizione che tende ad assecondare la negativa tendenza all'individualizzazione del rapporto di lavoro, accentuando inoltre la posizione subalterna della parte contraente più debole. L'emendamento 1.40 intende sopprimere la previsione per cui nell'incentivazione al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale sono favoriti, tra gli altri, i genitori con figli minori di sei anni conviventi: si tratta infatti di un limite di età poco comprensibile. L'emendamento 1.42 si propone di sopprimere una disposizione che appare penalizzante per i lavoratori, dato

l'attuale assetto del sistema previdenziale, e in contrasto con l'orientamento espresso nel disegno di legge di delega per la riforma del sistema pensionistico che, come è noto, si propone, tra l'altro, di incentivare la permanenza al lavoro.

Il senatore TREU riformula il sub-emendamento 1.1/56 nel sub-emendamento 1.1/56 (testo 2) secondo le indicazioni della Commissione affari costituzionali, e sottolinea che esso è finalizzato ad incentivare l'occupabilità di particolari categorie, quali i lavoratori anziani, conformemente a quanto contemplato nell'ambito della direttiva comunitaria 2000/78/CE. È inoltre opportuno – prosegue l'oratore – che i contratti di inserimento lavorativo si incentrino su progetti formativi, finalizzati a consentire una riqualificazione della forza lavoro, privilegiando le tipologie contrattuali di inserimento volte all'instaurazione di rapporti lavorativi stabili. Illustra quindi il sub-emendamento 1.1/9, che intende fornire un'indicazione di priorità per incentivi mirati al reinserimento lavorativo, con contratti a tempo indeterminato, di soggetti in condizione di particolare difficoltà. A tal fine, viene contemplata la riduzione delle quote di contribuzione a carico del datore di lavoro e il riconoscimento di tale beneficio è subordinato all'osservanza di una serie di condizioni, tra cui la presentazione da parte del datore di lavoro medesimo di uno specifico progetto formativo approvato e verificato nelle fasi di attuazione dal centro per l'impiego territorialmente competente.

Il senatore VIVIANI, dato per illustrati i sub-emendamenti 1.1/90 e 1.1/80, illustra il sub-emendamento 1.1/91, precisando che la mobilità del lavoro non può assurgere ad obiettivo a sé stante, connotandosi al contrario in un'ottica strumentale rispetto alla finalità inerente all'incremento e alla garanzia dell'occupabilità. Tale considerazione è rafforzata ulteriormente dagli orientamenti e dagli indirizzi emersi in ambito comunitario per quanto concerne le politiche per l'occupazione. L'emendamento 1.68 mira invece a valorizzare il dialogo sociale nell'ambito della procedura attuativa della delega, mentre il sub-emendamento 1.1/78 si propone di inserire uno specifico riferimento alla formazione professionale, anche alla luce dei criteri di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, introdotte con la modifica del Titolo V della Costituzione.

Riguardo al sub-emendamento 1.1/79, il senatore Viviani sottolinea l'opportunità di integrare il testo normativo in questione con la menzione degli altri «pilastri» delineati nell'ambito della strategia politica comunitaria in materia di lavoro, ossia l'adattabilità, l'imprenditorialità e le pari opportunità.

Il sub-emendamento 1.1/51 – prosegue l'oratore – è volto ad eliminare i riferimenti «all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego», contenuti nel testo normativo in esame, atteso che tali profili risultano non del tutto omogenei rispetto a quelli oggetto del provvedimento legislativo in questione.

La *ratio* sottesa al sub-emendamento 1.1/81 si incentra sull'esigenza di garantire un adeguato *standard* qualitativo dell'occupazione, sotto il profilo della stabilità dei rapporti lavorativi e il successivo sub-emendamento 1.1/85 è volto a sopprimere il riferimento alle «caratteristiche soggettive degli interessati» contenuto al comma 1, lettera *a*), dell'emendamento 1.1, che risulta poco chiaro e suscettibile quindi di ingenerare dubbi in sede di esercizio della delega.

Il senatore Viviani dà quindi per illustrato il sub-emendamento 1.1/86 e si sofferma sul sub-emendamento 1.1/87, che si propone la duplice finalità di pervenire ad una più chiara formulazione del principio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 1, fissando al tempo stesso un criterio più rigoroso per quanto riguarda l'erogazione degli incentivi. L'emendamento 1.72 si propone di promuovere la trasformazione del rapporto di lavoro interinale in rapporto a tempo determinato; l'emendamento 1.73 e il sub-emendamento 1.1/88 perseguono anch'essi il fine di incentivare la stabilizzazione delle prestazioni lavorative. Il sub-emendamento 1.1/82 provvede poi a sopprimere una specificazione poco comprensibile nell'ambito delle categorie indicate come destinatarie privilegiate degli incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale: infatti, il riferimento ai figli minori di sei anni conviventi risulta un retaggio di precedenti formulazioni legislative, che, nel contesto della normativa all'esame, appare però del tutto incongruo.

La senatrice PILONI illustra il sub-emendamento 1.1/49, sottolineando l'opportunità di inserire, nell'ambito del testo normativo in questione, uno specifico riferimento alle procedure della programmazione negoziata.

L'emendamento 1.11 – prosegue l'oratrice – tende a configurare un modulo di concertazione con le parti sociali, da attivare in una fase preventiva rispetto all'adozione dello schema di decreto legislativo. La dizione «o di altra natura», contenuta nel comma 1, lettera *a*) dell'emendamento governativo, risulta poco chiara e conseguentemente se ne propone la soppressione, nell'ambito del sub-emendamento 1.1/54.

Il sub-emendamento 1.1/53 è finalizzato a incentivare prioritariamente l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tal proposito – prosegue l'oratrice – i competenti organi dell'Unione europea hanno evidenziato un'eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro, prefigurati dalle normative nazionali italiane.

Il sub-emendamento 1.1/57 è finalizzato ad eliminare il riferimento ai prestatori di lavori coinvolti in processi di emersione, che risulta eccessivamente vago, mentre l'emendamento 1.70 mira a prevedere l'introduzione di specifici ed ulteriori incentivi per l'occupazione femminile, che, come è noto, in Italia fa registrare un tasso inferiore alla media dell'Unione europea. Il sub-emendamento 1.1/62 mira ad eliminare un principio di delega poco chiaro, poiché non si comprende la natura e la modalità di erogazione dell'incentivazione economica prevista per il prestatore di lavoro a tempo parziale.

La senatrice Piloni dà quindi per illustrato il sub-emendamento 1.1/64 e si sofferma sul sub-emendamento 1.1/66 che intende introdurre una specificazione utile a consentire che gli incentivi vengano erogati anche nel caso in cui uno solo dei genitori opti per il rapporto di lavoro a tempo parziale. L'emendamento 1.1/65 intende invece coordinare con la legge n. 53 del 2000 e con la normativa sulle adozioni il riferimento ai genitori con figli minori conviventi di cui alla lettera *c*) del comma 1. Peraltro, il successivo sub-emendamento 1.1/67 chiarisce che, alla stregua della normativa vigente, il requisito della convivenza con i genitori del figlio minore non è condizione necessaria per fruire delle misure di sostegno ed incentivazione previste a vario titolo. Anche il sub-emendamento 1.1/69 intende armonizzare il principio di delega all'esame con le disposizioni della legge n. 53 del 2000 in materia di congedo per gravi e documentati motivi familiari. Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.1/70.

Il senatore VANZO dà per illustrati i sub-emendamenti 1.1/105, 1.1/117, 1.1/116, 1.1/108, 1.1/106, 1.1/115, 1.1/114, 1.1/113, nonché l'emendamento 1.2.

Vengono infine dati per illustrati i seguenti emendamenti e sub-emendamenti: 1.104, 1.1/1, 1.1/97, 1.1/2, 1.1/98, 1.1/99, 1.1/100, 1.1/3, 1.1/4 e 1.1/5.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS**Art. 1.****1.3**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.***1.64**TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PILONI, DATO, VIVIANI,
GRUOSSO, DI SIENA*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego*). - 1. Per le finalità di promozione dell'occupazione stabile e regolare, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, possono riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.

2. Gli incentivi e le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere prioritariamente orientati a favorire:

a) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali in particolare inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a 26 anni, disoccupati di età superiore a 45 anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;

b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;

c) l'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

d) l'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;

e) la continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

f) il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale.

3. Fatte salve le competenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complementare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con riferimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative e regolamentari adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di coordinamento:

a) l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

b) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

c) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 2, e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

4. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.64 (testo 2)

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PILONI, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego*). - 1. Per le finalità di promozione dell'occupazione stabile e regolare, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, possono riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.

2. Gli incentivi e le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere prioritariamente orientati a favorire:

a) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali in particolare inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a 26 anni, disoccupati di età superiore a 45 anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;

b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;

c) l'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

d) l'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;

e) la continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

f) il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale.

3. Fatte salve le competenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complementare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con riferimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di coordinamento:

a) l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

b) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

c) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 2, e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

4. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.1/104

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

«1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato ad emanare sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevono mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire i principi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

1.67

RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, le parole da: «Allo scopo di realizzare» fino a: «principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla

occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

1.1/105

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di realizzare» aggiungere le seguenti: «anche nell'ottica di una transizione verso un assetto federalista anche in materia di lavoro,».

1.1/23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «realizzare un sistema» aggiungere la seguente: «efficace,».

1.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «di misure volte a favorire» fino a: «e a bassa qualità» con le seguenti: «ed efficace di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione,».

1.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei soggetti privi di occupazione».

1.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «privi di occupazione» inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai giovani».

1.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «privi di occupazione» inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle donne».

1.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di lungo periodo».

1.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di carattere precario e».

1.1/13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di carattere precario» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e a bassa qualità».

1.1/117

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «bassa qualità» aggiungere le seguenti: «a promuovere la semplificazione normativa sul mercato del lavoro».

1.1/116

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «a bassa qualità» aggiungere le seguenti: «a favorire l'incontro efficace fra domande ed offerte di lavoro e la libera pattuizione individuale».

1.1/46

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva».

1.1/12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le parole: «a promuovere la mobilità del lavoro,».

1.1/16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «la mobilità del lavoro» con le seguenti: «occupazione stabile e regolare».

1.1/90

VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «la mobilità del lavoro» con le seguenti: «occupazione stabile e regolare».

1.1/47

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «la mobilità del lavoro» con le seguenti: «occupazione stabile e regolare».

1.1/1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al primo periodo, sostituire le parole: «la mobilità del lavoro» con le seguenti: «la stabilizzazione del lavoro».

1.1/17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «la mobilità» con le seguenti: «la garanzia».

1.1/91

VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «la mobilità del lavoro» aggiungere le seguenti: «tesa a garantire l'occupabilità».

1.1/18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «la mobilità del lavoro» aggiungere le seguenti: «tesa a garantire l'occupabilità».

1.1/19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva».

1.1/108

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «ad accompagnare i processi di localizzazione produttiva» con le seguenti: «a favorire nuovi insediamenti produttivi».

1.1/92

DI SIENA, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «finalizzata all'aumento dell'occupazione nelle aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale».

1.1/20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «finalizzata all'aumento dell'occupazione».

1.1/49

PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle procedure della programmazione negoziata».

1.1/21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «evitando comunque di trasferire dal Nord al Sud del Paese le attività industriali inquinanti o a rischio di incidente rilevante.».

1.68

VIVIANI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».

1.1/48

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,».

1.1/22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,».

1.1/97

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, alinea, dopo le parole: «delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevano mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica, entro un anno».

1.1/2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al primo periodo, dopo le parole: «il Governo è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

1.11

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.1/78

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «in materia di tutela e sicurezza del lavoro» aggiungere le seguenti: «e della formazione professionale».

1.1/80

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le parole: «in materia di occupabilità».

1.1/79

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la parola: «occupabilità» aggiungere le seguenti: «adattabilità, imprenditorialità e pari opportunità».

1.1/15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea in materia di occupabilità,» aggiungere le seguenti: «degli obiettivi del libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese,».

1.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di occupabilità,» aggiungere le seguenti: «e delle competenze del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,».

1.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «i princìpi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione,» con le seguenti: «il sistema degli incentivi all'occupazione,».

1.1/50

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «i princìpi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione», inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.1/14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego,».

1.1/51

VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego».

1.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla autoimprenditorialità».

1.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all'autoimpiego».

1.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «e all'autoimpiego» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficienza nelle aree del Mezzogiorno».

1.65

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PILONI, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di un sistema di incentivi all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali in particolare inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a 26 anni, disoccupati di età superiore a 45 anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;

b) previsione di agevolazioni per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;

c) previsione di un sistema organico di incentivi all'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non di-

chiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

d) previsione di incentivi all'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;

e) incentivazione della continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

f) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale;

g) coordinamento e integrazione del sistema di incentivi statali con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

h) previsione di un organico collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

i) coordinamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 2, e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.66

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

«1-*bis*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
-

1.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun Ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le auto-

rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1/52

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Consequentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire, in fine, le seguenti parole: «il bilancio dello Stato» con le seguenti: «la finanza pubblica».

1.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1/98

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o di altra natura».

1.1/54

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o di altra natura».

1.1/24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o di altra natura».

1.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «nuova».

1.1/53

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in caso di nuova assunzione» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nuova assunzione» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

1.1/81

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 56, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuova assunzione» aggiungere le seguenti: «in particolare a tempo indeterminato».

1.69

MONTAGNINO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, DATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuova assunzione» inserire le seguenti: «ai fini dell'espansione della base occupazionale».

1.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati».

1.1/85

DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 56, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati».

1.1/56

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «un regime generale» fino alla fine con le seguenti: «un contratto di inserimento lavorativo finalizzato a favorire l'accesso al lavoro o il reingresso nel mercato del lavoro degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

a) disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e che abbiano un'età superiore a venticinque anni, o a ventinove anni se laureati;

b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni;

c) disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, e successive modificazioni, o minori di anni 12, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni.

Il contratto di inserimento lavorativo prevede lo svolgimento di uno specifico progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, il cui esito sia dallo stesso verificato, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale di attuazione. Il contratto di inserimento lavorativo può essere stipulato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato della durata massima di dodici mesi. Non possono essere effettuate assunzioni con contratti d'inserimento lavorativo da datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti. Al contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di assunzioni a termine dettate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Il contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato non è suscettibile di proroga. Il medesimo datore di lavoro non può stipulare più di un contratto d'inserimento lavorativo a tempo determinato con lo stesso lavoratore. È fatto divieto di stipulare ulteriori contratti d'inserimento lavorativo a tempo determinato ai datori di lavoro che non abbiano trasformato in assunzioni a tempo indeterminato almeno il 60 per cento dei contratti d'inserimento lavorativo a termine venuti a scadenza nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori assunti con contratto d'inserimento lavorativo a tempo indeterminato la quota di contribuzione è dovuta per i primi due anni nella misura corrispondente a quella prevista per i lavoratori in contratto formativo. Per i lavoratori assunti con contratto d'inserimento lavorativo a tempo determinato, i benefici di cui al comma 1 trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto trasformato. Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la formazione, in relazione al progetto formativo attuato, come documentate in conformità ai criteri fissati a livello regionale. I rimborsi di cui al presente comma sono a carico del Fondo di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

1.1/56 (testo 2)

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «un regime generale» fino alla fine con le seguenti: «un contratto di inserimento lavorativo finalizzato a favorire l'accesso al lavoro o il reingresso nel mercato del lavoro degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

a) disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e che abbiano un'età superiore a venticinque anni, o a ventinove anni se laureati;

b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni;

c) disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, o minori di anni 12, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni.

Il contratto di inserimento lavorativo prevede lo svolgimento di uno specifico progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, il cui esito sia dallo stesso verificato, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale. Il contratto di inserimento lavorativo può essere stipulato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato della durata massima di dodici mesi. Non possono essere effettuate assunzioni con contratti d'inserimento lavorativo da datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti. Al contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di assunzioni a

termine dettate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Il contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato non è suscettibile di proroga. Il medesimo datore di lavoro non può stipulare più di un contratto d'inserimento lavorativo a tempo determinato con lo stesso lavoratore. È fatto divieto di stipulare ulteriori contratti d'inserimento lavorativo a tempo determinato ai datori di lavoro che non abbiano trasformato in assunzioni a tempo indeterminato almeno il 60 per cento dei contratti d'inserimento lavorativo a termine venuti a scadenza nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori assunti con contratto d'inserimento lavorativo a tempo indeterminato la quota di contribuzione è dovuta per i primi due anni nella misura corrispondente a quella prevista per i lavoratori in contratto formativo. Per i lavoratori assunti con contratto d'inserimento lavorativo a tempo determinato, i benefici di cui al comma 1 trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto trasformato. Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la formazione, in relazione al progetto formativo attuato, come documentate in conformità ai criteri fissati a livello regionale. I rimborsi di cui al presente comma sono a carico del Fondo di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in connessione con», aggiungere le seguenti: «la tipologia occupazionale dei settori produttivi e con».

1.1/25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento», fino alla fine del periodo.

1.1/59

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo.

1.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con particolare riferimento», aggiungere le seguenti: «ai giovani e».

1.1/106

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con particolare riferimento», aggiungere le seguenti: «ai disabili».

1.1/55

GRUOSSO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione», con le seguenti: «disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, disoccupati di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi».

1.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alle categorie a rischio di esclusione sociale e».

1.1/57

PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione».

1.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e a prestatori coinvolti in processi di riemersione».

1.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in processi di riemersione» aggiungere le seguenti: «a lavoratori fruitori da consistente lasso di tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale».

1.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonchè con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali».

1.1/86

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali» con le seguenti: «l'andamento del tasso di occupazione territoriale».

1.1/58

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali», con le seguenti: «ai territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale».

1.70

PILONI, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo incentivazioni ulteriori per chi assume lavoratrici».

1.1/9

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per le finalità di cui alla lettera a), previsione di un sistema di incentivi al reinserimento lavorativo, sulla base dei seguenti criteri:

1) riduzione delle quote di contribuzione a carico del datore di lavoro previste dalla norme vigenti per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari al 30 per cento per i tre anni successivi alla stipula del contratto, qualora lo stesso sia stipulato con un lavoratore già appartenente ad una delle seguenti categorie di soggetti:

i) disoccupati e inoccupati di lunga durata, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

ii) disoccupati di età superiore a 45 anni;

iii) disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavori di cura ed assistenza a familiari minori di 12 anni o disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

iv) disoccupati già oggetto di licenziamento senza giusta causa da parte di imprese aventi fino a 15 dipendenti;

2) subordinazione del riconoscimento del beneficio contributivo di cui al numero 1) alle seguenti circostanze:

i) ottemperanza alle prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

ii) presentazione, da parte del datore di lavoro, di uno specifico progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, che ne verifica l'effettivo svolgimento, secondo criteri e modalità definiti con disciplina regionale;

3) possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'assistenza dell'ente bilaterale di categoria, laddove costituito, o del centro per l'impiego territorialmente competente per la predisposizione del progetto formativo di cui al numero 2), lettera *ii)*.

4) previsione per le piccole e medie imprese che effettuino nuove assunzioni ai sensi della presente lettera, della possibilità di riduzione nella misura del 50 per cento dell'aliquota contributiva di cui al numero 1), nonché del diritto al rimborso, entro un limite annualmente fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle spese sostenute per la formazione in relazione al progetto formativo attuato, come documentate in conformità ai criteri fissati con disciplina regionale;

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvedere, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base al cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1/99

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1/61

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale», con le seguenti: «mirate alla».

1.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «incentivazione finanziaria», sopprimere la parola: «anche», e dopo le parole: «in relazione alla natura a tempo», sopprimere le seguenti: «determinato o».

1.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e».

1.1/87

DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «natura a tempo determinato», fino a: «alla eventuale».

1.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eventuale».

1.1/26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato», aggiungere le seguenti: «o part-time».

1.71

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «subordinato», aggiungere le seguenti: «ovvero alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato di tutte le fattispecie che non costituiscono rapporto di lavoro».

1.72

DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «subordinato», aggiungere le seguenti: «ovvero con particolare riguardo all'assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'impresa utilizzatrice, di un lavoratore temporaneo.».

1.73

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «subordinato», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo al rapporto a tempo indeterminato.».

1.1/88

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «al fine di», fino a: «prestazioni di lavoro», con le seguenti: «a tempo indeterminato.».

1.1/60

VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in rapporti di lavoro subordinato», aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro a chiamata e ripartito.».

1.1/44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analogo trattamento dovrà essere riservato per la trasformazione in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato alle prestazioni d'opera a carattere coordinato e continuativo di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e ai rapporti di associazione in parte-

cipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile nonché alle tipologie di lavoro di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 1993, n. 30;».

1.1/43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«b-bis) razionalizzazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria per privilegiare i settori produttivi che garantiscono la sostenibilità dello sviluppo, la riduzione delle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il risparmio energetico;».

1.1/100

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «su base volontaria», con le seguenti: «sulla base della volontà delle parti contraenti.».

1.1/28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro.».

1.1/62

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro».

1.1/3

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «direttamente al prestatore di lavoro», aggiungere le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni».

1.1/27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo.

1.1/63

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con particolare riferimento alle assunzioni», inserire le seguenti: «a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro a chiamata e ripartito».

1.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di espansione della base occupazione dell'impresa o».

1.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dell'impresa», con le
seguenti: «dei datori di lavoro».*

1.1/115

VANZO

*All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in
caso di impiego», aggiungere le seguenti: «di donne con figli a carico».*

1.1/114

VANZO

*All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ov-
vero in caso di impiego», aggiungere le seguenti: «di giovani».*

1.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «giovani impegnati in
percorsi di istruzione e formazione».*

1.1/64

DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO

*All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di
giovani», con le seguenti: «di lavoratori».*

1.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «genitori con figli minori di sei anni conviventi».

1.1/82

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di genitori con figli minori di sei anni conviventi».

1.1/66

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di genitori» con le seguenti: «di genitore».

1.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori» sopprimere le seguenti: «di sei anni».

1.1/65

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei anni conviventi» con le seguenti: «8 anni e 12 anni se adottivi».

1.1/4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «otto anni».

1.1/67

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «conviventi».

1.2

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori di 6 anni conviventi», aggiungere le seguenti: «o con figli portatori di handicap grave».

1.1/113

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori di 6 anni conviventi», aggiungere le seguenti: «o con figli portatori di handicap grave».

1.1/69

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «genitori con figli minori di sei anni conviventi», inserire le seguenti: «di lavoratori in congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000. n. 53, e successive modificazioni».

1.1/68

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «genitori con figli minori di sei anni conviventi», inserire le seguenti: «lavoratori con esigenze di assistenza di familiari».

1.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «lavoratori con età superiore ai 55 anni».

1.1/5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, di lavoratori con età superiore ai 55 anni».

1.1/29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «55 anni» con le seguenti: «40 anni».

1.1/70

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «di lavoratrici precedentemente occupate» fino alla fine.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(2282) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno 2003.

Il presidente TOMASSINI dà preliminarmente lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente, entrambi non ostativi. In particolare, il parere della Commissione bilancio è non ostativo, nel presupposto che la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, comma 2, costituisca un limite massimo di spesa, la formulazione a tetto di spesa del meccanismo delle transazioni per il risarcimento danni di cui all'articolo 3, comma 1, sia congrua in quanto applicabile ai soli giudizi già pendenti, il ricorso a tale meccanismo non sia automatico, ma facoltativo, restando alla valutazione discrezionale dell'amministrazione la sua applicazione, da graduare in relazione all'effettiva probabilità di soccombenza in ciascun giudizio.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al decreto-legge.

Il senatore FASOLINO dichiara di ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.0.1.

Il senatore DI GIROLAMO illustra il seguente ordine del giorno:

O/2282/1/12

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, TONINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2282, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti,

premesso che

in Italia i fondi pubblici destinati alla ricerca sono sempre più esigui ed avanza sempre più il rischio che il nostro Paese sia tenuto ai margini della comunità scientifica internazionale;

buona parte della ricerca ormai si fonda su donazioni ed erogazioni liberali da parte di soggetti singoli o associati;

questo vale ancor più per tutto il settore della ricerca sul cancro;

impegna il Governo

a provvedere all'emanazione, nel più breve tempo possibile, di un atto normativo che preveda la proroga, al 31 dicembre 2003, del termine previsto dall'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche».

Il senatore MASCIONI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

O/2282/2/12

MASCIONI, CARELLA, LIGUORI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2282, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti,

premesso che:

la norma contenuta all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 2282 consente il finanziamento dell'Istituto Mediterraneo di ematologia;

in data 28 marzo è stata costituita la fondazione senza scopo di lucro «Istituto Mediterraneo di ematologia (IME)» da parte dei Ministeri della salute, degli esteri, dell'economia e finanze e della regione Lazio;

tale fondazione persegue, tra le altre, la finalità di realizzare un centro di eccellenza ad alta specializzazione, con sede in Roma, per la ricerca e la cura delle malattie ematiche e per il trattamento e lo studio della talassemia e delle emoglobinopatie in collaborazione con altre strutture operanti in Italia, ed in particolare con il Policlinico Umberto I di Roma e con l'ospedale San Salvatore di Pesaro e con strutture operanti nel bacino del Mediterraneo;

il nostro Paese ha un elevatissimo numero di talassemici e di malati sofferenti di gravi patologie del sangue, particolarmente concentrati in Sardegna, soprattutto a Cagliari, ove ha sede una importante struttura di cura, «l'Istituto regionale delle microcitemie», in Sicilia ed in altre regioni del centro Italia;

impegna il Governo

in base agli articoli 6 e 7 dello statuto della fondazione IME a sollecitare, entro il più breve tempo possibile dall'approvazione della presente legge, le regioni più interessate, sia per la presenza di patologie ematiche, sia per le competenze professionali e scientifiche accumulate, a partecipare a pieno titolo alla fondazione, al fine di costruire una vera e propria rete di eccellenza rappresentativa delle più avanzate realtà regionali italiane».

Il presidente TOMASSINI dichiara di apporre la propria firma all'ordine del giorno n. 0/2282/2/12.

Il senatore TREDESE, relatore sul provvedimento, dichiara di rimettersi al Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 0/2282/1/12, mentre dichiara il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno n. 0/2282/1/12.

Il sottosegretario CURSI dichiara di non poter accogliere l'ordine del giorno n. 0/2282/2/12, non conoscendo le implicazioni finanziarie sottese dallo stesso.

Mentre dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 0/2282/2/12, sottolineando come già il Governo si sia mosso al fine di sollecitare le regioni più interessate a partecipare a pieno titolo alla fondazione.

Il senatore DI GIROLAMO insiste per porre in votazione l'ordine del giorno n. 0/2282/1/12 che risulta non approvato.

La Commissione procede poi all'approvazione dell'ordine del giorno n. 0/2282/2/12

Quindi la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore, senatore Tredese, a riferire in senso favorevole alla approvazione del provvedimento, autorizzandolo a richiedere di svolgere la relazione orale.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 settembre 2002.

Il presidente TOMASSINI ricorda che è ancora aperta la discussione generale sui due provvedimenti in titolo. Non essendovi iscritti a parlare, prende atto che la discussione generale deve intendersi esaurita. Dà la parola quindi al senatore Tredese, relatore sui provvedimenti, per una breve replica.

Il relatore TREDESE, rilevata l'importanza della tematica sottesa dai due provvedimenti, sui quali occorre dire una parola definitiva, propone di assumere come testo base il disegno di legge n. 397, d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati ed altri.

Concorda la Commissione.

Il presidente TOMASSINI propone quindi di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di cui sopra, per le ore 12 di giovedì 19 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni

(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

(1264) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) *TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) *Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) *D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) *TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno 2003, con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1514.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.9 che non risulta approvato, così come gli emendamenti 12.10, 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14.

Sull'emendamento 12.15, interviene il senatore TONINI, il quale rileva la necessità di correggere l'entità delle pene pecuniarie previste all'articolo 12, in questo caso riducendone la portata, allo scopo di omogeneizzare i criteri che stanno alla base delle sanzioni previste nei diversi commi dell'articolo che, così come pervenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, finisce per punire situazioni diverse con una pena pecuniaria identica.

Posto ai voti, l'emendamento 12.15 non risulta approvato.

Sull'emendamento 12.16, interviene il senatore DI GIROLAMO che sottolinea come l'emendamento che si propone la soppressione del comma 3, si giustifichi per l'assoluta inopportunità di applicare anche a soggetti minorenni la metodologia dell'autocertificazione.

Posto ai voti, l'emendamento 12.16 non è approvato.

Sull'emendamento 12.17 interviene il senatore LONGHI il quale rileva come di fatto il comma 3 risulti inapplicabile nel caso che uno dei due componenti la coppia non sia più vivente. Nutre inoltre perplessità anche per il sistema dell'autocertificazione nei riguardi di minorenni.

Posto ai voti, l'emendamento 12.17 non è approvato, così come l'emendamento 12.18.

Sull'emendamento 12.19, interviene il senatore TONINI che rileva come ancora una volta ci si trovi di fronte ad una sanzione individuata in maniera assolutamente approssimativa, in quanto il comma 4 contempla una fattispecie di estrema gravità, quale l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso. Ma, inopinatamente, tale fattispecie viene punita con una sanzione pecuniaria modesta. Il comma 5 invece contempla una fattispecie obiettivamente meno grave, quale quella dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate, che viene punita invece con sanzioni pecuniarie assai più pesanti. Scopo del proprio emendamento è allora prevedere una pena reclusoria nel caso si verifichi la fattispecie più grave, di cui al comma 4.

Posto ai voti, l'emendamento 12.19 non è approvato, così come gli emendamenti 12.20 e 12.21.

Sull'emendamento 12.22 interviene il senatore LONGHI il quale ritiene corretto sanzionare in maniera pesante chi applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture non autorizzate.

Posto ai voti, l'emendamento 12.22 non è approvato.

Sull'emendamento 12.23 interviene il senatore DI GIROLAMO il quale rileva come il comma in questione contempli due tipologie di violazione, una relativa alla commercializzazione di gameti ed embrioni, l'altra alla surrogazione di maternità. A quest'ultimo proposito, riterrebbe però più opportuno sostituire tale espressione con quella «affitto dell'utero», in quanto non sempre nella surrogazione di maternità possono esserci finalità di lucro.

Posto ai voti, l'emendamento 12.23 non è approvato.

Sull'emendamento 12.24, interviene il senatore LONGHI che ritiene che la surrogazione di maternità potrebbe anche nascere da un atto di amore e perciò ritiene inopportuno sanzionarla con la reclusione da tre mesi a due anni.

Posto ai voti, l'emendamento 12.24 non è approvato.

Sull'emendamento 12.25 interviene il senatore TONINI che insiste ancora una volta sull'inopportunità di pene detentive previste per comportamenti illeciti, ma realizzati con il consenso delle persone interessate, mentre ritiene assolutamente scandalosa la levità della pena prevista per coloro che applicano tecniche di procreazione assistita senza il consenso delle parti.

Posto ai voti, l'emendamento 12.25 non è approvato.

Sull'emendamento 12.26 interviene il senatore LONGHI il quale ritiene che la sanzione ivi prevista sia eccessiva nel caso di surrogazione di maternità.

Posto ai voti, l'emendamento 12.26 non è approvato.

Sull'emendamento 12.27 interviene la senatrice BETTONI BRANDANI la quale rileva l'opportunità di sopprimere il comma 7, in quanto qui non è in gioco il divieto di clonazione umana sulla quale tutti sono d'accordo, ma una formulazione perlomeno «curiosa» laddove per esempio si parla di essere umano «eventualmente identico», fingendo di ignorare che questo, o è identico o non lo è e che in ogni caso non si precisa chi dovrebbe deciderlo. Anche per quanto concerne la reclusione da dieci a venti anni prevista per chi realizza un processo di clonazione umana, osserva che il tema concerne aspetti etici, professionali e scientifici, mentre invece qui si prevede una pena superiore anche a quella prevista in caso di omicidio. Ritiene quindi la norma non accettabile, ma addirittura vergognosa nella sua formulazione che finisce per non rafforzare affatto il divieto previsto.

Posto ai voti, l'emendamento 12.27 non è approvato.

Ugualmente non approvati risultano gli emendamenti 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32 e 12.33.

Interviene sull'emendamento 12.34, il senatore LONGHI che ritiene doverosa la soppressione del riferimento al comma che vieta la fecondazione eterologa. Auspica un ripensamento della maggioranza, non ritenendo che si possa andare contro natura, tenuto conto che numerosi sono i casi di fecondazione eterologa conosciuta e sconosciuta che appunto in natura si realizzano.

Posto ai voti, l'emendamento 12.34 non è approvato.

Sull'emendamento 12.35, interviene la senatrice BETTONI BRANDANI la quale rileva la contraddittorietà delle norme che appaiono configurare una repressione finanche eccessiva nei confronti del medico, mentre sono previste sanzioni amministrative assai lievi in capo alle strutture o ai centri autorizzati responsabili di tali violazioni. Pertanto, la proposta emendativa tende a correggere tale distorsione, prevedendo anche la revoca dell'autorizzazione per tali strutture.

Posto ai voti, l'emendamento 12.35 non risulta approvato.

Ugualmente non approvati risultano gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, di contenuto identico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 2282**Art. 3.****3.1**

FASOLINO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «stipulare» inserire le seguenti: «, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002,».

3.2

FASOLINO

Al comma 2, prima delle parole: «Con decreto» inserire le seguenti: «Entro sessanta giorni».

3.3

FASOLINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002».

3.0.1

FASOLINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Disavanzi delle aziende sanitarie relativi all'esercizio 2001)

1. Il comma 14 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002 è così sostituito:

"14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie dell'esercizio 2001 ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Fondo sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità.

14-bis. Nella valutazione delle coperture dei disavanzi dei cui al precedente comma ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo dei Fondi sanitari nazionali a carico dello Stato non si tiene conto dei disavanzi prodotti dai Policlinici universitari e dagli IRCCS"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**Art. 12.****12.9**

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 1, dopo le parole: «comma 3,» inserire le seguenti: «e senza l'autorizzazione delle apposite commissioni previste dall'articolo 7, comma 1».

12.10

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A tal fine non può comunque essere probante della avvenuta adozione di tecnica eterologa il fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del partner maschile».

12.11

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

12.12

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Chiunque applica tecniche di procreazione assistita a soggetti minorenni, è punito con multa da 150.000 a 300.000 euro».

12.13

DEL PENNINO, CARRARA, CRINÒ, CONTESTABILE

Al comma 2, sopprimere le parole: «o coniugati o non conviventi».

12.14

GABURRO

Al comma 2, sopprimere, al penultimo rigo, le parole: «o non conviventi».

12.15

TONINI, MASCIONI

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «da 200.000 a 400.000 euro» con le seguenti: «da 100.000 a 300.000 euro».

12.16

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 3.

12.17

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, sopprimere le parole: «Per l'accertamento del requisito di cui al comma 2».

12.18

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di dichiarazioni mendaci si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro».

12.19

TONINI, MASCIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro» con le seguenti: «con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 100.000 a 300.000 euro».

12.20

TONINI, MASCIONI

Al comma 5, dopo le parole: «strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10» aggiungere le seguenti: «o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri autorizzati».

12.21

TONINI, MASCIONI

Al comma 5, sostituire le parole: «da 100.000 a 300.000 euro» con le seguenti: «da 50.000 a 200.000 euro».

12.22

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'interdizione di tre anni dall'esercizio della professione».

12.23

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 6, sostituire le parole: «la surrogazione di maternità» con le seguenti: «l'affitto dell'utero».

12.24

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 6, sopprimere le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con».

12.25

TONINI, MASCIONI

Al comma 6, sostituire le parole: «da 600.000 a un milione di euro» con le seguenti: «da 100.000 a 300.000 euro».

12.26

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 6, sostituire la parola: «600.000» con le seguenti: «da 350.000 a 500.000».

12.27

DATO, D'AMICO

Stralciare il comma 7.

12.28

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Chiunque realizzi forme di clonazione umana a fini riproduttivi è punito con la multa da 200.000 a 600.000 euro e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

12.29

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Chiunque realizzi interventi di clonazione umana a scopo riproduttivo è punito con la multa da 400.000 a 500.000 euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione, trasformabile in interdizione perpetua in caso di recidiva».

12.30

TONINI, MASCIONI

Al comma 7, sostituire le parole da: «realizza un processo» a: «vivo o morto» con le seguenti: «realizza, anche parzialmente, un processo di clonazione umana».

12.31

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole da: «discendente» a: «morto» con le seguenti: «senza che vi sia una ricombinazione completa del patrimonio genetico».

12.32

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 7, sostituire le parole da: «discendente da un'unica cellula» fino a: «in vita o morto» con le seguenti: «senza che vi sia una ricombinazione completa del patrimonio genetico».

12.33

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 7, sopprimere le parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente».

12.34

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 8, sopprimere: «1».

12.35

TONINI, MASCIONI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture o dei centri autorizzati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione. Se il fatto cagiona un danno di speciale tenuità, la pena è diminuita».

Art. 13.**13.1**

DATO, D'AMICO

Stralciare l'articolo.

13.2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

13.3

D'AMICO, DATO

Sopprimere l'articolo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

225^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Emilio Pani, assessore all'ambiente della regione Sardegna, il dottor Antonino Liori, direttore del Servizio di protezione civile della regione Sardegna, l'ingegner Cinzia Balia, direttore del servizio della difesa del suolo ed il dottor Antonio Pinna, responsabile del settore geologico del servizio della difesa del suolo, dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione dell'assessore all'ambiente e del direttore del Servizio di protezione civile della regione Sardegna

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 4 giugno scorso.

Il dottor PANI, intervenendo in rappresentanza del Presidente della regione Sardegna, dopo aver ricordato che l'assessorato all'ambiente si interessa della tutela delle risorse idriche e della tutela del suolo, mentre quello ai lavori pubblici è competente per gli interventi di difesa alle acque, sottolinea che nel 2002 è stata istituita in Sardegna l'autorità di ambito, composta dal Presidente della regione e dagli assessori ai lavori pubblici e all'ambiente. Gli interventi fin qui programmati riguardano l'ordinaria amministrazione dal momento che non si dispone di risorse sufficienti per un piano generale di lotta alla desertificazione, fenomeno che nell'isola si accompagna ad una persistente siccità ed al progressivo abbandono delle campagne. Peraltro, la diffusione della pastorizia ha accentuato la spoliatura delle coltivazioni che potevano arginare i fattori desertificanti. In tale direzione, è stato presentato un piano di forestazione, anche se la disponibilità delle risorse finanziarie resta ancora inadeguata; basti pensare, ad esempio, che la regione Sardegna è stata esclusa dalla ripartizione dei fondi stanziati in conseguenza degli eventi alluvionali del 2003. Rispondendo quindi al senatore MONCADA LO GIUDICE - che ha chiesto le ragioni della esclusione ricordata - precisa che in sede di Conferenza Stato-regioni è stata invitata anche la Sardegna la cui convocazione è però pervenuta la sera prima della data fissata per la riunione.

L'ingegner BALIA sottolinea che l'assessorato ai lavori pubblici sta ultimando il piano stralcio di bacino per il dissesto idrogeologico nel quale verranno definite le cause idrauliche e franose di tale problema. Inoltre, dopo aver ricordato che tutto il territorio regionale è stato incluso in un solo bacino, diviso in sette sub-bacini, reputa positiva l'indicazione di quattro classi di rischio che permetteranno, al di là dei fenomeni contingenti, di monitorare i fenomeni del dissesto idrogeologico e della desertificazione.

Il dottor LIORI osserva che con fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente si sta predisponendo anche un piano per i bacini montani, che dovrà essere collegato sia al piano stralcio sia al piano di forestazione ricordato dall'assessore Pani. Infatti, la difesa dei bacini montani rappresenta un obiettivo, in considerazione dell'alto rischio erosivo che può essere fronteggiato con interventi che mirino in primo luogo alla messa in sicurezza.

Il senatore RIZZI chiede ai soggetti intervenuti se è possibile fornire un quadro complessivo dei programmi di forestazione, oltre che ulteriori elementi di chiarimento sulla mancata ripartizione delle risorse cui ha fatto cenno l'assessore Pani.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE condivide le preoccupazioni relative allo spopolamento delle campagne e chiede se, oltre al programma di riforestazione, la regione intende assumere altre misure.

Il senatore PONZO ritiene utile sapere se, oltre al piano stralcio per il dissesto idrogeologico, sia stato predisposto anche un piano degli interventi.

Il dottor PANI, in merito alla mancata ripartizione dei fondi per i recenti fatti alluvionali, precisa che la Sardegna era stata invitata a partecipare ad un incontro promosso dalla regione Abruzzo, come regione capo fila, nell'ambito della Conferenza permanente Stato-regioni. Tuttavia, le modalità con le quali è stata diramata la convocazione hanno impedito di fatto la partecipazione della regione al suddetto incontro. Per quanto concerne i programmi di forestazione, sottolinea che essi vertono sulla valorizzazione delle produzioni di sughero, pianta particolarmente resistente agli incendi, mentre l'abbandono delle campagne deve essere imputato anche al fatto che molte attività si concentrano in terreni impervi e poco produttivi. Oltre al piano stralcio, in materia di dissesto idrogeologico, si ha intenzione di preparare un piano di più ampia portata che però necessiterà di congrui finanziamenti. Infine, richiama l'attenzione della Commissione sul problema della collocazione delle scorie radioattive che potrebbe nuovamente investire la Sardegna.

Il presidente NOVI, pur non essendo questa la sede nella quale affrontare il problema di un'esclusione della Sardegna dalla ripartizione delle risorse, ritiene tuttavia che il Governo ed i Ministeri interessati dovrebbero approfondire siffatta vicenda.

Il senatore DETTORI, dopo aver sottolineato che per la Sardegna la tutela ambientale resta una priorità ed un valore strategico, rileva che i piani di tutela rappresentano degli strumenti necessari perché si ottengano risultati positivi in ordine ai problemi che maggiormente attanagliano l'isola: il dissesto idrogeologico, i fenomeni di erosione, nonché la presenza degli incendi. In merito poi al problema della collocazione dei rifiuti radioattivi auspica che la Sardegna non sia più considerata, come nel passato, una sorta di discarica nazionale.

Il senatore IOVENE ritiene che la mancata ripartizione delle risorse, denunciata dall'assessore Pani, è certamente indice di insensibilità da parte dell'attuale Esecutivo, anche se quanto riferito dall'assessore non sembra essere molto convincente poichè spesso ci si trova ad affrontare danni dovuti ad eventi del tutto imprevedibili che esigono contromisure immediate. Infine, ritiene opportuno chiedere ai soggetti intervenuti se, oltre all'esistenza di un piano sull'assetto idrogeologico, sia stata creata un'apposita Autorità di bacino con il compito di predisporre un'azione pianificata e continuativa.

Il senatore SPECCHIA invita il senatore Iovene a non esprimere valutazioni in merito alla presunta esclusione della regione Sardegna dal quadro dei finanziamenti stanziati in seguito ai recenti fenomeni alluvio-

nali poiché ogni analisi dovrebbe essere supportata da una idonea conoscenza dei fatti.

Il senatore MULAS ricorda che i problemi della desertificazione e della siccità sono risalenti nel tempo in Sardegna, regione che peraltro ha dovuto anche subire azioni di disboscamento. È certamente preoccupante la mancanza delle risorse idriche, dovuta non soltanto alla concentrazione della piovosità in determinati periodi dell'anno, ma al fatto che le dighe, pur costruite, non sono state collaudate. Inoltre, spesso gli interventi adottati si sono risolti in modo negativo; basti pensare, ad esempio, ai piani di rimboschimento che hanno puntato su pini ed eucalipti che nulla hanno a che vedere con la vegetazione autoctona. Oltre alla superficialità e alla trascuratezza, la Sardegna sconta la propria naturale condizione di insularità che però non può essere assunta come alibi per giustificare lo stato di marginalità che vive attualmente in ordine ai problemi ricordati. Infatti, sono evidenti recenti progressi sia per quanto attiene lo sviluppo turistico sia con riguardo alle attività agricole. Tuttavia, senza un necessario sostegno finanziario, l'isola non sarà in grado di risolvere le situazioni richiamate alle quali va aggiunto anche il tema della continuità territoriale che dovrebbe essere estesa al trasporto delle merci.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE ritiene che in ordine al problema della collocazione delle scorie radioattive non bisogna creare inutili allarmismi poiché i depositi di dette scorie presentano elevati margini di sicurezza.

Il senatore ZAPPACOSTA tiene a precisare che l'eventuale collocazione di scorie radioattive in Sardegna non nasce da una presunta volontà discriminatoria nei confronti di questa regione, ma è motivata dal fatto che si tratta dell'unica area nazionale non soggetta a rischio sismico.

Il senatore DELOGU fa presente che la Sardegna respingerà qualsiasi tentativo di collocazione delle scorie radioattive.

Il dottor PANI, ringraziando i senatori intervenuti, sottolinea che la regione Sardegna, nelle apposite sedi tecniche non mancherà di rappresentare il proprio giudizio negativo in merito ad una eventuale collocazione sul suo territorio di scorie radioattive. Con riferimento, poi, alla campagna antincendi la Sardegna ha conseguito livelli di specializzazione così elevati che in pratica un fatto incendiario non dura più di 12-24 ore. Peraltro, i criteri e gli accorgimenti tecnico-scientifici adottati sono oggetto di studio da parte di altre realtà territoriali. Infine, evidenzia che sono state dislocate vedette per lo svolgimento dei controlli e che è attivo anche un sistema di elicotteri; il costo stimato per la campagna di contrasto contro gli incendi boschivi per la prossima estate ammonta a circa 30 milioni di euro.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta ha inizio alle ore 20,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CARELLA fa presente che ha ritenuto opportuno convocare la Commissione in sede plenaria in modo da poter definire in concreto il programma dell'attività d'inchiesta. Ricorda che sono stati predisposti – ed approvati dall'Ufficio di Presidenza allargato ai Rappresentanti dei Gruppi – appositi questionari da inviare alle ASL indicate nel piano di campionamento, in modo da acquisire i dati utili per tracciare il quadro regionale e nazionale della rete assistenziale nonché quello dell'emergenza-urgenza. Per quanto riguarda poi i sopralluoghi, non sono tuttora pervenute alla Presidenza specifiche indicazioni in merito – ad eccezione di quelle del senatore Carrara e della senatrice Bianconi – ed invita quindi i Commissari ad esporre in questa sede le loro proposte, per definire un programma di ispezioni finalizzate alla verifica di specifiche realtà, soprattutto ospedaliere. A tale proposito sottolinea che, fermo restando che il programma di inchiesta si atterrà al criterio del campionamento, così come deliberato in sede di Ufficio di Presidenza, ritiene comunque opportuna ogni ulteriore integrazione di realtà da attenzionare.

Il senatore CARRARA rende noto che, insieme alla senatrice Bianconi ha segnalato l'opportunità di effettuare sopralluoghi presso la USL

di Imola, l'ospedale di Bellaria Maggiore (Bologna), la casa di cura «Villa M. Cecilia» di Cotignola (Ravenna) ed infine presso la ASL di Bergamo.

La senatrice BAIIO DOSSI ricorda di aver già sollevato in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai Rappresentanti dei Gruppi la necessità di una verifica in Lombardia concernente le strutture specializzate per la cardiocirurgia.

Il senatore SEMERARO indica, per la regione Puglia, l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto e la ASL Taranto/1.

Il senatore LONGHI, per la regione Liguria, indica l'ospedale di San Carlo e l'ospedale Padre Antero, nonché la AUSL 3 Genovese.

I senatori LIGUORI, FASOLINO e COZZOLINO (il quale suggerisce incontri con gli assessori regionali alla sanità) indicano, per la regione Campania, l'Azienda Ospedaliera Ruggi d'Aragona, la ASL Salerno/3 e l'ospedale Vallo della Lucania, le ASL NAPOLI/1 e NAPOLI/5, l'ospedale di Nocera Inferiore e la ASL Salerno/1.

Il senatore SALZANO suggerisce, per la regione Basilicata, la ASL e l'ospedale di Matera.

La senatrice BETTONI indica l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotona e l'ospedale «Felice Lotti» di Pontedera (Pisa).

Il senatore SANZARELLO, premesso che non ritiene di dover indicare realtà specifiche per quanto riguarda la Sicilia, richiama l'attenzione sul fatto che per questa regione è particolarmente importante effettuare una verifica ad ampio raggio sull'operatività del sistema di emergenza 118 e di pronto intervento della Croce Rossa. Sottolinea, altresì, il problema dell'appropriatezza dei Descase Related Group (DRG), con riferimento all'efficiente utilizzazione delle risorse.

La senatrice BIANCONI, la quale si riserva di indicare una visita ispettiva nella regione Marche, richiama poi l'attenzione della Commissione sul recente grave fatto accaduto presso l'ospedale di Ravenna, dove un paziente è deceduto a causa dello scoppio di una bombola di ossigeno.

Il presidente CARELLA, acquisite le indicazioni pervenute dai Commissari, esprime il personale avviso che proprio l'evento testé segnalato dalla senatrice Bianconi suggerisca la necessità di una rilevazione di dati sull'adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza con-

tenute, in particolare, nel decreto legislativo n. 626. A questo proposito ritiene opportuno un sopralluogo presso l'ospedale di Foggia. Verrà comunque dato incarico ai consulenti di predisporre uno specifico questionario in tema di sicurezza delle strutture, da inviare a tutte le ASL.

La Commissione conviene su tutte le indicazioni prospettate.

La seduta termina alle ore 21,15.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare

Il presidente BUCCIERO, promotore della proposta in titolo, ne illustra contenuto e finalità.

L'indagine prende spunto dalle problematiche emerse in sede di esame del disegno di legge n. 791, (Girfatti ed altri), recante «*Modifiche all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.184, concernente il diritto del minore ad una famiglia*» e mira a verificare qualità e quantità dell'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono, in specie minori extracomunitari, i quali, per le loro peculiari condizioni, hanno scarsissime possibilità di essere adottati.

Quanto al programma, l'indagine tende ad acquisire notizie, informazioni e documentazione sui problemi concernenti gli istituti di assistenza pubblici e privati per i minori, e le comunità di tipo familiare, e quindi si procederà all'audizione di organismi istituzionali (in via prioritaria si potranno audire i presidenti dei Tribunali dei minori nonché i procuratori della Repubblica presso gli stessi Tribunali), società scientifiche, rappresentanti di categorie professionali e di cittadini. Successivamente, potranno essere necessari sopralluoghi presso alcune strutture per minori che siano rappresentative delle diverse realtà sociali del nostro Paese.

Intervengono in termini ampiamente favorevoli all'iniziativa assunta dal Presidente, i senatori MONTICONE, PELLICINI, CARRARA, Vittoria FRANCO, MAGISTRELLI e SEMERARO.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma illustrato.

IN SEDE CONSULTIVA

(504) MONTICONE ed altri. – *Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(1887) GUBERT. – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2178) FALOMI. – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 27 maggio 2003.

Il relatore MONTICONE illustra una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che la normativa in esame

1) ribadisca il rispetto non solo dei diritti della persona, ma anche di quelli della famiglia;

2) non riduca la tutela prevista dalla legislazione vigente;

3) non solo vieti di trasmettere nei programmi di informazione immagini di violenza efferate e/o "insistite" ecc., ma consenta la trasmissione in detti programmi di normali scene di violenza nella misura minore possibile e solo nel caso che siano assolutamente indispensabili alla comprensione della notizia;

4) precisi cosa si intende per "scene pornografiche" (Art. 15, comma 10, della legge n. 223 del 1990) in modo da consentire una puntuale applicazione della disposizione anche da parte dell'Autorità;

5) riconfermi l'obbligo dell'Autorità di effettuare il monitoraggio delle trasmissioni televisive, fissando un termine perentorio per la sua realizzazione;

6) preveda, infine, modalità atte a stabilire quali programmi possano essere classificati (e indicati) come specificamente rivolti ai minori;

adatti alla visione dei bambini e/o dei preadolescenti oppure alla visione familiare.

La Commissione formula inoltre le seguenti raccomandazioni:

che all'articolo 3, comma 1, si sostituiscano le parole "in particolare della dignità della persona, della protezione e promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore", con le seguenti: "in particolare del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona";

che all'articolo 4, comma 1, lettera b), si sostituiscano le parole da "vietate" fino alla fine della lettera con le seguenti:

"b) vietata la diffusione di programmi e di opere filmiche o per la televisione, che possano ledere in qualsiasi forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero siano violenti o pornografici, oppure possano incitare in qualsiasi forma a compiere reati o incitare all'odio o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.";

che all'articolo 10, comma 2, dopo il primo periodo, si aggiunga il seguente: "Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazione di opere di futura programmazione quali *promos* e *trailers* di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali la legge o altre norme o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore";

che all'articolo 10 sia aggiunto il seguente comma: "Anche nel caso di reiterata violazione del Codice unico di autoregolamentazione, l'Autorità o un altro organo pienamente indipendente può, d'ufficio o su segnalazione, applicare le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990 n. 223"».

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore GUBERT ringrazia il relatore per il pregevole lavoro svolto. Condivide, con riferimento alla raccomandazione concernente l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 2175, la necessità di esplicitare che venga tutelato soprattutto lo sviluppo morale del minore e non solo la sua salute mentale. Per quanto riguarda poi l'articolo 4, comma 1, lettera b), osserva che le discriminazioni in parola non dovrebbero escludere quelle concernenti la diversità di lingua, di opinione politica e di condizioni personali e sociali, conformemente a quanto prevede l'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore PONZO condivide l'impostazione del parere proposto dal Relatore, anche se la parte relativa alle raccomandazioni sembra prefigurare in realtà delle condizioni. Suggerisce poi con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b), di terminare il periodo alla parola «intolleranza».

eliminando la frase successiva «basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità».

La senatrice Vittoria FRANCO si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Il presidente BUCCIERO, nel ringraziare il Relatore per il lavoro svolto, sottolinea l'importanza del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere. Richiama quindi l'attenzione su taluni concetti contenuti nella proposta di parere testé illustrata: in particolare, non condivide la soppressione dell'aggettivo «gratuita» riferito al termine «violenza»; apprezza altresì il riferimento alla tutela dello sviluppo morale che si differenzia dalla tutela della salute mentale del minore; con riferimento poi al concetto di «scene pornografiche», invita il Relatore a tentare di delinearne i contenuti, dato che la fattispecie concreta viene definita unicamente nelle pronunce giurisprudenziali.

Suggerisce quindi di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta, in modo che il Relatore possa recepire le indicazioni emerse nel corso dell'odierno dibattito.

Con l'avviso favorevole del RELATORE, la Commissione concorda con la proposta del Presidente e quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

52^a seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 3123) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

(A.C. 3071) STUCCHI ed altri. – Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernenti il rafforzamento della partecipazione dell'Italia al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea

(A.C. 3310) BOVA ed altri. – Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

(Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI il quale esordisce rilevando come il testo unificato dei disegni di legge in titolo predisposto dalla Commissione di merito sia volto a modificare il testo della legge n. 86 del 9 marzo 1989, cosiddetta legge La Pergola, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Modifiche rese necessarie – come noto – in considerazione dell'avvenuta modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 stabilisce le finalità della legge della legge in generale. L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), in relazione sia alla fase ascendente che

alla fase discendente del diritto comunitario. Qualora siano interessate materie di competenza degli autonomie territoriali, alle riunioni del CIACE partecipano anche rappresentanti di tali enti. Il CIACE si avvale di un comitato tecnico designato dalle amministrazioni del Governo e, per le materie di competenza regionale, anche dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Gli articoli da 3 a 6 disciplinano la partecipazione di Parlamento, Regioni ed enti locali al processo di formazione di decisioni comunitarie.

Il relatore senatore ZORZOLI osserva come emerga l'esigenza di una sede unica per tutti questi interlocutori istituzionali, atta a conseguire sinergie procedurali, nonché come questa sede sia già indicata – da una norma di rango costituzionale – nella Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti di Regioni, Province autonome ed enti locali.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano in particolare la partecipazione del Parlamento al processo di formazione di decisioni comunitarie. In tale contesto è tuttavia opportuno che sia sancito – come ha fatto il disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, già approvato in via definitiva – uno specifico riferimento alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche in vista della sua integrazione. Gli articoli 5 e 6 mirano ad assicurare una più informata partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla formazione degli atti comunitari. L'articolo 5 dispone un obbligo di informazione degli atti comunitari in materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, perché possano esprimere osservazioni. Il Governo, inoltre, è chiamato a convocare la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che può richiedere l'apposizione di una riserva di esame. L'articolo 6 dispone in modo corrispondente per le questioni di competenza di enti locali: destinataria dell'informazione, in tal caso, è la Conferenza Stato-città ed autonomie locali come tramite per le associazioni rappresentative degli enti locali che possono trasmettere osservazioni. E' possibile richiedere la sottoposizione dell'atto all'esame della Conferenza, nonché avvalersi di esperti del settore.

Mentre l'articolo 7 disciplina la partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario di parti sociali e categorie produttive, coinvolgendo il CNEL, l'articolo 8 regola, insieme al successivo articolo 9, la legge comunitaria annuale. L'articolo 8 statuisce in primo luogo che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie informino tempestivamente le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, le Regioni e le Province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; esso stabilisce poi che, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria annuale, sia altresì

contenuto l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare e l'elenco degli atti normativi attuati dalle Regioni e dalle Province autonome nelle materie di loro competenza. Si è già osservato nella relazione svolta nella precedente seduta della Commissione – nella quale è stato reso il parere sul disegno di legge comunitaria per l'anno in corso – come il contenuto informativo disponibile sia stato fino ad oggi più volte carente.

Con l'articolo in esame – prosegue il senatore ZORZOLI – si specificano i contenuti della legge comunitaria, integrando quanto già disposto dal testo normativo vigente: in particolare si prevede che entrino a far parte del contenuto tipico della legge comunitaria le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti in via generale dal nuovo testo dell'articolo 16, quarto comma, del testo unificato in esame.

A questo proposito va fin d'ora osservato che l'esercizio del potere sostitutivo in materia comunitaria, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, non appare disciplinato in una sede unitaria che espliciti, come richiesto dalla Costituzione, le «norme di procedura». Attualmente gli interventi risultano disciplinati: nell'articolo 10, comma 3, nell'articolo 11, comma 10, nell'articolo 13, comma 2, nell'articolo 16 comma 4.

L'articolo 10 introduce un meccanismo di adeguamento agli obblighi comunitari urgenti. La procedura prevede che il Consiglio dei ministri o, per materie di competenza regionale, le entità territoriali interessate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome siano informati degli atti normativi o delle sentenze che richiedano un tempestivo adeguamento, necessitando di un *iter* accelerato. Come sopra accennato, anche in questo caso si prevede la possibilità di intervento sostitutivo, ma non in riferimento all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, ma in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, la cui procedura ha già avuto seguito legislativo con la citata disciplina recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di cui è prossima la pubblicazione. Va valutata qui l'opportunità di un rinvio normativo.

L'articolo 11 prevede la possibilità di attuazione mediante regolamenti ovvero mediante atti amministrativi generali, per le materie di competenza statale già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge. Sul punto, il comma 10 introduce la possibilità per lo Stato di sostituirsi in via regolamentare o amministrativa alle Regioni e delle Province autonome, in caso di «eventuale inerzia». Mentre l'articolo 12 disciplina le attuazioni modificative, l'articolo 13 regola l'attuazione delle norme comunitarie tecniche, prevedendo un decreto del Ministro competente per materia. Anche in questo caso è previsto un potere di intervento sostitutivo statale anticipato, analogo a quello dell'articolo 11, comma 10.

In relazione ad entrambi i casi – rileva il senatore ZORZOLI – il potere suppletivo a carattere anticipato, oltretutto cedevole, va attentamente meditato, pur se appare confortato da una recente pronuncia del Consiglio

di Stato (Adunanza generale del 25 febbraio 2002). Va valutato in particolare se il «caso di inadempienza» – cui l'articolo 117, quinto comma, subordina l'esercizio del potere sostitutivo – possa essere rinvenuto anche in caso di «eventuale inerzia». Alcuni elementi propri di questo meccanismo, inoltre, potrebbero non sostanziare le condizioni minime per l'esercizio del potere sostitutivo in applicazione del principio di leale collaborazione, come, ad esempio, l'intervento con Decreto ministeriale senza delibera collegiale del Consiglio dei ministri, l'assenza di notifica e di termine ad adempiere.

L'articolo 14 disciplina il caso di adempimento a decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione europea: per le materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome si prevede un intervento «con voto consultivo», formula che pare sostanziarsi in un mero potere di intervento.

L'articolo 15 prevede che una relazione annuale del Governo al Parlamento dia conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo delle Camere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome.

L'articolo 16 modifica il testo dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, fissando i principi generali per l'attuazione delle direttive da parte di Regioni e Province autonome. In primo luogo, si sostituisce il principio della facoltatività dell'attuazione, sancito dalla normativa vigente, con il principio dell'obbligo di recepimento tempestivo e autonomo delle direttive da parte degli enti territoriali. Una norma simile – può osservarsi – vale per le Regioni non meno che per lo Stato. In secondo luogo, il quarto comma si riferisce ancora una volta a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, disponendo che gli atti normativi adottati dallo Stato nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome hanno natura meramente sostitutiva e cedevole; tale circostanza deve trovare espressa indicazione nei provvedimenti stessi. Si rinvia, in relazione a questa fattispecie di «intervento suppletivo anticipato» a quanto già in precedenza osservato. Il quinto comma prevede che, anche nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, la legge comunitaria annuale conferisca delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali, e ciò per la competenza statale esclusiva in materia.

Mentre l'articolo 17 ripropone in sostanza il testo già vigente dell'articolo 10 della legge n. 86 del 1989, l'articolo 18 istituisce un'analogia sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Gli articoli 19, 20 e 21 prevedono rispettivamente l'utilizzo di mezzi informatici per l'esecuzione degli obblighi discendenti dalla presente legge, disposizioni per la modifica, la deroga, la sospensione o l'abrogazione della legge e le abrogazioni di alcuni articoli della legge n. 183 del 1987, nonché dell'intera legge n. 86 del 1989.

Il disegno di legge – rileva il senatore ZORZOLI avviandosi alla conclusione – è ampio e complesso e sa tener conto, in modo approfondito ed equilibrato, alle talora contrapposte esigenze della responsabilità dello Stato verso l'Unione europea e del rispetto del nuovo riparto di competenze.

In via generale si evidenzia l'opportunità di dare sede normativa unica alla riserva di legge di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in sede di esercizio del potere sostitutivo in materia comunitaria, esplicitando – come richiesto dalla norma costituzionale – le norme di procedura. Va valutata anche l'opportunità di coordinare la previsione in esame con l'articolo 7, comma 2, della citata normativa recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In sintesi, appare opportuno valutare se sia possibile accorpate in unica sede – e con un'unica procedura – gli interventi attualmente disciplinati negli articoli 10, comma 3, 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, prevedendo che l'intervento sia sempre effettuato ad opera del Consiglio dei Ministri. Che debba distinguersi, nell'intervento statale, tra esercizio del potere sostitutivo per inadempimento ed esercizio anticipato prima dell'inadempimento in materie di competenza regionale consentendo ad esempio solo nel secondo caso l'uso di strumenti privi di rango legislativo.

Oltre a ciò, in taluni parti del testo, alcune possibili modifiche ad esso potrebbero essere valutate, anche al fine di corroborare il grado di aderenza del testo proposto al dettato costituzionale.

Dà successivamente lettura di una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito le seguenti possibilità:

all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 6, comma 1, riferire i relativi precetti all'esercizio di funzioni o alle competenze degli enti locali piuttosto che alle «materie», posto che agli enti locali risulta affidata una competenza generale (e residuale) all'esercizio di funzioni amministrative, essendo le materie ripartite tra Stato e Regione.

All'articolo 3, inserire dopo le parole "i competenti organi parlamentari" le seguenti "inclusa la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, nonché all'articolo 6", e ciò tenuto conto della previsione di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

All'articolo 5, precisare il rapporto tra il termine di cui al comma 3 (venti giorni) e quello di cui al comma 6 (data indicata o giorno precedente la discussione), possibilmente utilizzando solo quest'ultimo, anche quale termine per l'espressione delle osservazioni.

All'articolo 9, comma 1, inserire due lettere in base alle quali tra i contenuti tipici della legge comunitaria vi sono anche i contenuti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 16, vale a dire i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa nelle materie di cui all'articolo 117, comma terzo, eliminando così il comma terzo dell'articolo 16 del testo unificato in esame, in considerazione del fatto che altri principi fondamentali non solo potranno comunque essere inseriti da altre leggi statali, ma anche che essi potranno trovarsi – nelle materie su cui incidano provvedimenti comunitari – anche in leggi previgenti; la delega per le sanzioni penali di supporto agli atti regionali di recepimento (articolo 16, comma 5, da eliminare pertanto dall'attuale sede normativa, trattandosi di materia esclusivamente statale).

All'articolo 10, comma 3, precisare che il termine per provvedere è lo stesso previsto quale scadenza dell'atto normativo o della sentenza di cui al comma uno.

All'articolo 11, comma 10, prevedere per l'ipotesi di cui al comma 7 l'intervento del Consiglio dei ministri, in considerazione del fatto che un Decreto ministeriale potrebbe essere ritenuto strumento normativo non adeguato al rango necessario perché lo Stato si possa legittimamente sovrapporre all'area di competenza propria delle Regioni.

All'articolo 13, analogamente a quanto sopra osservato, prevedere, per l'ipotesi di cui al comma 2, l'intervento del Consiglio dei ministri.

All'articolo 16, riferire anche allo Stato le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, prima parte, conformemente alla *par condicio* di cui è espressione l'articolo 114 della Costituzione; nel periodo iniziale di cui al comma 4 eliminare il riferimento al comma 5 dell'articolo 117 della Costituzione. Ciò perché appare preferibile configurare le disposizioni statali di attuazione come norme eventuali, limitate nel tempo (perché cedevoli) e nello spazio (perché efficaci solo nelle Regioni prive di propria normativa), piuttosto che come esercizio anticipato di un potere sostitutivo, senza che ricorra un inadempimento regionale, una notifica statale, un termine a procedere, un reiterato inadempimento e – infine – un atto sostitutivo adottato da un'autorità di Governo. L'intervento sostitutivo ex articolo 117, comma quinto, postula il "caso di inadempienza", mentre il comma 4 prevede l'ipotesi che il termine per il recepimento possa non essere ancora scaduto; i provvedimenti adottati con i limiti e i modi di cui al comma 4, potrebbero essere meglio qualificati come «eventualmente adottati», così come fa il testo dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2002, legge 1 marzo 2002, n. 39. Il comma dunque dovrebbe iniziare con le parole "eventuali disposizioni...".

Alla luce dell'eventuale spostamento del contenuto dei commi 3 e 5 all'interno dell'articolo 9, come in precedenza ipotizzato, modificare conseguentemente la rubrica dell'articolo come "attuazione delle direttive da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome".

All'articolo 21 chiarire esplicitamente l'ambito di vigenza degli articoli 2, comma 3, nonché dell'articolo 5 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla luce delle disposizioni del testo in esame».

Sulla proposta di parere illustrata dal senatore ZORZOLI si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori VITALI, GUBERT e BONGIORNO, i deputati NUVOLI, RANIELI e POTENZA, il ministro BUTTIGLIONE ed il presidente VIZZINI.

Il senatore VITALI, a nome del gruppo parlamentare Democratici di Sinistra - l'Ulivo, esprime apprezzamento per la relazione e la proposta di parere elaborata dal senatore Zorzoli ed annuncia il voto favorevole del suo Gruppo che si accinge ad approvare altresì il testo unificato all'esame, frutto di un comune lavoro della maggioranza e dell'opposizione, nonché dell'opera positiva e costruttiva svolta dal ministro Buttiglione.

Evidenzia le ragioni di opportunità che spingono a modificare la vigente normativa del 1989, avuto riguardo sia al processo di trasformazione delle istituzioni dell'Unione che è in corso sia all'utile partecipazione dell'Italia alla fase ascendente della formazione delle norme a livello europeo, coinvolgendo anche organi come il CNEL che favoriscono il dialogo sociale.

Il senatore GUBERT esprime apprezzamento per la relazione del senatore Zorzoli e per il testo unificato all'esame. Rileva, in particolare, l'opportunità di superare il riferimento esclusivo alla Conferenza degli organi regionali: ritiene opportuno, al riguardo, coinvolgere direttamente le Regioni a statuto speciale e le Province autonome quando il processo di formazione della normativa comunitaria coinvolge immediatamente singole aree del Paese.

Si sofferma, inoltre, sull'opportunità di estendere il confronto sui temi qualificanti dell'integrazione europea anche alle autonomie territoriali, che potrebbero trovare un'opportuna rappresentanza nelle sedi interparlamentari del Continente.

Il senatore BONGIORNO, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, esprime apprezzamento sulla normativa in esame e sulle osservazioni formulate dal relatore Zorzoli, in particolare per quanto riguarda il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui auspica l'integrazione in tempi il più possibile brevi, secondo quanto previsto dalle norme costituzionali vigenti.

Condivide il suggerimento del senatore Gubert, volto a valorizzare il contributo di singole aree del Paese che risultino direttamente coinvolte negli atti di normazione europea; riferendosi all'intervento del senatore Vitali, accoglie positivamente la disponibilità alla collaborazione dell'opposizione nel processo di riforma dello Stato, anche se in alcuni settori tale collaborazione appare oggettivamente più problematica.

L'onorevole NUVOLI, nel ringraziare il ministro Buttiglione per la paziente e costruttiva opera svolta nella redazione del testo unificato in esame, condivide le proposte del relatore senatore Zorzoli ed auspica che la Commissione parlamentare per le questioni regionali svolga un ruolo sempre più incisivo nella formazione delle leggi e nella gestione del processo di decentramento e della crescita delle autonomie territoriali.

L'onorevole RANIELI esprime gratitudine al ministro Buttiglione per l'opera svolta, che contribuisce ad inserire l'Italia nel processo di integrazione europea in posizione di crescente autorevolezza.

Condivide l'osservazione del senatore Gubert, volta a valorizzare l'iniziativa della singola sede territoriale in alternativa a quelle che possono essere svolte dalle Conferenze degli organi regionali e locali.

L'onorevole POTENZA, a nome della componente UDEUR – Popolari per l'Europa, annuncia il proprio voto favorevole ed esprime apprezzamento per l'equilibrio complessivo del testo unificato all'esame che è frutto della collaborazione tra le forze politiche e della capacità dimostrata dal Ministro per le politiche comunitarie.

Il relatore senatore ZORZOLI dichiara di accogliere l'osservazione aggiuntiva proposta dal senatore Gubert e dall'onorevole Ranieli in un testo del seguente tenore « Nel primo e terzo comma dell'articolo 5, evidenziare il ruolo delle singole Regioni e delle Province autonome interessate, anche indipendentemente dal tramite delle Conferenze degli organi regionali».

Il ministro BUTTIGLIONE, nel ringraziare il relatore senatore Zorzoli per l'attenta opera svolta, assicura la massima attenzione del Governo per tutte le osservazioni contenute nello schema di parere testé illustrato.

Il testo unificato oggi all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali contiene una normativa di interesse nazionale comune a tutte le formazioni politiche; su un piano diverso vanno valutate le linee di politica estera del Governo supportate dalla maggioranza parlamentare, fermo restando il ruolo importante delle opposizioni che contribuiscono alla crescita democratica del Paese.

Il presidente VIZZINI, riassunti i temi del dibattito, ringrazia il relatore senatore Zorzoli ed il Ministro per le politiche comunitarie per l'opera svolta.

Constatato il generale consenso sullo schema di parere e sul testo unificato all'esame, sottolinea come non di rado la Commissione parlamentare per le questioni regionali si esprima unitariamente sui temi concernenti il processo di decentramento che è in corso nei suoi vari aspetti, sia negli impianti normativi di cornice sia nelle norme di settore.

Posto ai voti, lo schema di parere illustrato dal senatore Zorzoli, come integrato nel successivo dibattito, risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

43ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,05.

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 3 giugno 2003, ha deliberato di nominare quali consulenti a tempo parziale il professor Adolfo Ceretti e il sacerdote professor Tonino Palmese.

Sull'ordine dei lavori

Il senatore BRUTTI chiede di essere informato non appena ci saranno ulteriori sviluppi della questione da lui sollevata in merito alla nomina del deputato Taormina a componente della Commissione. Sollecita inoltre una valutazione della Commissione sul disegno di legge concernente la modifica dell'articolo 68 della Costituzione da oggi all'esame della 1ª Commissione permanente del Senato.

Il PRESIDENTE assicura che informerà la Commissione non appena avrà notizia delle considerazioni dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati sulle questioni sollevate in ordine alla nomina del deputato Taormina. Per quanto riguarda le valutazioni sulle proposte di modifica dell'art. 68 della Costituzione, ne sarà investito l'Ufficio di Presidenza perché se ne occupi eventualmente il Comitato sulla verifica della congruità della normativa sostanziale e processuale in tema di contrasto alla criminalità organizzata.

Il PRESIDENTE risponde quindi ad alcune osservazioni del deputato Mancuso.

Il senatore DIANA esprime preoccupazione per la grave situazione dell'ordine pubblico in provincia di Caserta e chiede che la Commissione vi si rechi al più presto.

Il PRESIDENTE fa presente che l'Ufficio di Presidenza ha già deliberato in tal senso.

Seguito dell'esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002

Riprende l'esame della relazione annuale, sospesa nella seduta del 4 marzo scorso.

Interviene il senatore MANZIONE, proponendo alcune integrazioni alla relazione.

Il deputato PALMA chiede l'acquisizione di nuova documentazione sul collaboratore di giustizia Giuffré e l'istituzione di un Comitato che indaghi su eventuali legami fra la criminalità organizzata ed il movimento cooperativistico.

Intervengono quindi il senatore BRUTTI, il senatore NOVI – sollecitando una serie di audizioni e di acquisizioni documentali – e il deputato TAORMINA, sottolineando il pericolo di infiltrazioni mafiose nella realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Novi e ai deputati Palma e Taormina che informerà l'Ufficio di Presidenza delle loro richieste.

Intervengono quindi i deputati MINNITI, BRICOLO e SINISI e il senatore VIZZINI.

Forniscono alcune precisazioni i deputati LUMIA e PALMA.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

(La seduta, sospesa alle ore 13,15 riprende alle ore 13,25).

Replica quindi il PRESIDENTE, precisando innanzitutto che il testo della relazione in discussione è volutamente schematico, allo scopo di poter essere integrato con i contributi forniti da tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito. Il testo finale non sarà un mero resoconto dell'attività fin qui svolta dalla Commissione, ma una relazione valutativa sulla base

dei dati oggettivi a disposizione. In questa legislatura la Commissione sta operando con un approccio diverso dal passato, sia perché è attenta alle nuove realtà criminali, nazionali e straniere, e alla loro presenza in regioni non tradizionali; sia perché ha dato impulso a nuovi interventi legislativi, soprattutto sull'articolo 41-*bis* O.P. e in tema di appalti e di collaboratori di giustizia.

Rispetto allo schema iniziale saranno approfonditi numerosi altri argomenti: il sequestro e la confisca dei beni mafiosi; la cooperazione giudiziaria con altri Paesi; la valutazione degli effetti della cosiddetta legge Cirami e dei nuovi provvedimenti in tema di rogatorie e di rientro dei capitali, sui quali sarà effettuato un monitoraggio costante; i problemi inerenti il processo penale e quello della collaborazione fra istituti bancari e l'Ufficio Italiano Cambi; lo scioglimento delle amministrazioni comunali e della relativa normativa; le relazioni fra mafia e imprese; i rapporti fra mafia e politica, da esaminare sulla base di elementi concreti.

Auspica in conclusione che la Commissione continui a lavorare fattivamente e conservi la sua autorevolezza, senza dividersi su questioni fondamentali.

La seduta termina alle ore 13,50.

VI COMITATO

Processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata, traffici internazionali e rapporti con le mafie estere e loro insediamento sul territorio nazionale

Riunione n. 8

Presidenza del Coordinatore
senatore Euprepio CURTO

La riunione inizia alle ore 15,30 e termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (221)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole, con osservazioni, subordinato a emendamenti)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il relatore CASTAGNETTI, preliminarmente, dà conto delle proposte formulate dai componenti della Commissione, sulle quali si apre un ampio dibattito nel corso del quale l'onorevole SUSINI, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per talune soluzioni da lui prospettate, preannuncia il voto contrario della propria parte politica, soprattutto per l'impostazione data dal Governo alla ricerca scientifica nazionale, rinvenibile anche nello schema di decreto legislativo in titolo, che desta persistenti preoccupazioni.

Il senatore GUASTI sottolinea l'esigenza che nel consiglio di amministrazione dell'ente siano rappresentate le diverse categorie del mondo produttivo.

Il senatore CHINCARINI invita il Governo a una maggiore attenzione e a un più sostanziale rispetto degli indirizzi politici espressi dai pareri resi dalla Commissione.

Il presidente CIRAMI suggerisce l'ampliamento dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente al fine di garantire anche la presenza delle categorie espresse dalle attività produttive del Paese. Assicura altresì che la Commissione potrà esaminare analiticamente, in una prossima seduta, i problemi evidenziati dal senatore Chincarini.

Il relatore CASTAGNETTI, quindi, propone il seguente schema di parere:

«La Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, valuta positivamente l'armonizzazione fra la nuova disciplina dell'ente e le linee di riforma approvate e attuate per gli altri enti di ricerca (CNR, ASI, INAF) in vista di una migliore integrazione fra ricerca, innovazione e sviluppo del sistema produttivo.

Valuta altresì positivamente l'impianto di nuova struttura imperniata su presidente, consiglio di amministrazione, direttore generale e collegio dei revisori, coadiuvati dal consiglio scientifico, dal comitato di valutazione e dal comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, e articolata sui dipartimenti a garanzia dell'autonomia, della flessibilità e dell'efficacia dell'ente stesso.

A seguito del dibattito nelle Commissioni permanenti di Camera e Senato e in questa Commissione bicamerale e in virtù delle audizioni di esperti, di responsabili degli enti e di rappresentanti del mondo scientifico e sindacale, la Commissione esprime parere favorevole, con osservazioni, subordinato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Articolo 2, comma 1: dopo "ente pubblico" aggiungere: "a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale".

Articolo 3, comma 1: alla locuzione: "tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti" aggiungere: "e ionizzanti".

Articolo 3, comma 1, lettera a): dopo: "nei settori della energia e dell'ambiente" aggiungere: "in particolare l'ente è responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare e di trattamento e smaltimento di rifiuti radioattivi".

Articolo 6, comma 1: modificare la prima parte prevedendo: "Un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da otto membri in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due designati dal Ministro delle attività produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e due dalle associazioni e istituzioni rappresen-

tative delle categorie produttive", in coerenza con il dichiarato intento di collegare meglio l'attività dell'ente alle scelte produttive del Paese.

Articolo 7, comma 3, lettera *a*): dopo "individua le possibili linee evolutive della ricerca" aggiungere: "e definisce le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo".

Articolo 9, comma 1: prevedere la carica di presidente del collegio dei revisori.

Articolo 12, comma 2: abrogare il limite a un solo rinnovo per il direttore generale in conformità a quanto previsto negli altri decreti legislativi di riforma degli enti di ricerca.

Articolo 13: si ribadisce l'opportunità di considerare la materia trattata di carattere organizzativo e quindi oggetto di regolamento più che da determinarsi con provvedimento legislativo soprattutto per le strutture di secondo livello.

Articolo 21, comma 1: aggiungere: "Le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano all'ENEA"».

Il presidente CIRAMI, infine, pone in votazione il predetto schema di parere che risulta approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 20,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

30ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi il 4 giugno 2003, ha convenuto di designare quali ulteriori collaboratori, con incarico a tempo parziale, il dottor Gianni Mastrangelo, il dottor Marcello Mastrojanni, l'avvocato Enrico Quattrocchi, la dottoressa Fedora Raugei, la dottoressa Graziella Rendo, il professor Ciro Sbailò, e di conferire ai collaboratori dottor Carlo Mastelloni, dottor Lorenzo Matassa e dottor Alfonso Sabella l'incarico di effettuare una ricognizione del seguito giudiziario dato in altri Paesi alle informazioni contenute nel *dossier* Impedian. L'Ufficio di presidenza integrato ha altresì deliberato di svolgere nella giornata di oggi l'audizione del colonnello Leonid Kolosov e di procedere nelle prossime settimane al seguito dell'audizione del maresciallo Doderò e all'audizione dell'ammiraglio Osvaldo Toschi, dando mandato agli Uffici di individuare le relative date sulla base della disponibilità degli interessati e dei lavori parlamentari.

Comunica quindi che il Consiglio superiore della magistratura, in data 4 giugno 2003, ha deliberato di autorizzare la collaborazione a tempo pieno del dottor Lorenzo Matassa, già collaboratore a tempo parziale della Commissione.

Informa infine che sono pervenuti ulteriori documenti che sono stati acquisiti agli atti della Commissione. In particolare il SISMI ha trasmesso la cronologia degli atti di archivio relativi al caso Rodo.

Audizione del colonnello Leonid Kolosov

La Commissione procede all'audizione del colonnello Leonid Kolosov.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario. Informa che è presente un interprete di lingua russa nel caso in cui il colonnello Kolosov, che peraltro parla correntemente l'italiano, avesse necessità di ricorrere alla traduzione.

Intervengono quindi per porre domande i deputati STERPA, FRAGALÀ, BIELLI, PAPINI e CICCHITTO, i senatori GASBARRI, MELELEO, ANDREOTTI, NIEDDU e GARRAFFA nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il colonnello KOLOSOV.

Il PRESIDENTE ringrazia il colonnello Kolosov per il contributo fornito all'inchiesta e, in considerazione di concomitanti impegni parlamentari, acquisiti il consenso unanime della Commissione e la disponibilità dell'audito, rinvia il seguito dell'audizione a martedì 17 giugno 2003, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

130^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte favorevole)

Il relatore FALCIER, illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, in larga parte coincidenti con quelli presentati alla Commissione di merito, propone alla Sottocommissione di esprimere i seguenti pareri:

favorevole sugli emendamenti 1.214 e 1.217, con i quali si dà seguito ad una osservazione che la Commissione aveva formulato nel parere alla 6^a Commissione, nonché sull'emendamento 1.222;

contrario sugli emendamenti 1.223 e 1.225, identici rispettivamente agli emendamenti 1.51 e 1.60 presentati dinanzi alla Commissione in sede referente, confermando in tal modo il parere già reso lo scorso 4 giugno;

non ostativo sull'emendamento 2.207 osservando, tuttavia che esso, appare invasivo delle competenze regionali laddove disciplina detta-

gliatamente compiti ed i poteri di società eventualmente costituite dalle Regioni in tema di valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio delle Regioni stesse;

non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI, dopo aver illustrato il testo unificato e gli emendamenti ad esso riferiti, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul testo unificato, nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, non implichi l'obbligo per le Regioni di istituire archivi regionali.

Propone, inoltre, di esprimere un parere contrario sull'emendamento 4.2, che riproduce emendamenti presentati in precedenti fasi dell'*iter*, trattandosi di disposizione che entra nel dettaglio di aspetti inerenti all'organizzazione delle Regioni. Propone alla Sottocommissione, infine, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2212) Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri

(1682) FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili

(2200) D'IPPOLITO. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili

(Parere alla 7^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PIROVANO riferisce sui disegni di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 2212, nel presupposto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, nel procedere all'individuazione delle attività della FISS non contenga alcuna disposizione di natura regolatoria che possa qualificare il decreto stesso come regolamento, configurandosi altrimenti una violazione della competenza regolamentare che la Costituzione riconosce alle Regioni nella materia «ordinamento sportivo», la quale costituisce il prevalente ambito di intervento dell'articolo 2.

Propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul ddl n. 1682 riferendo anche ad esso – e segnatamente al suo articolo 2 – le osservazioni formulate in merito al ddl 2212.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 2200, osservando tuttavia che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, configura una lesione delle competenze regolamentari delle Regioni, demandando ad un regolamento ministeriale la disciplina di un ambito rientrante nella materia di legislazione concorrente «ordinamento sportivo».

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere su emendamenti alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, illustrati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul complesso degli emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2089) DEL PENNINO e CASTAGNETTI. – Provvedimenti per la promozione di distretti di ricerca e d'imprenditorialità biotecnologica

(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

69^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001: parere di nulla osta;

(2187) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998: parere di nulla osta.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

205^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(2282) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su emendamento. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta dell'emendamento 3.0.1 al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89 del 2003, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che il capoverso 14-*bis* del suddetto emendamento sembra introdurre maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Fondo sanitario nazionale a carico dello Stato per il ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie dell'esercizio 2001, esclude il computo dei disavanzi prodotti dai Policlinici universitari e dagli IRCCS. Ciò potrebbe far venire meno il meccanismo sanzionatorio della riduzione dei trasferimenti statali a favore delle regioni e delle province autonome inadempienti, previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 2002 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2002). Al riguardo, ricorda che, limitatamente all'introduzione del capoverso 14-*bis*, la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti di identico contenuto presentati durante l'e-

same dell'atto Senato 2059. Tuttavia, occorre valutare anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dal capoverso 14 dell'emendamento in esame, in quanto si prevede la possibilità di destinare alla copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie anche risorse iscrivibili in altri capitoli dei bilanci regionali.

Il sottosegretario CONTENTO, concordando con il relatore, esprime avviso contrario sul capoverso 14-*bis* dell'emendamento 3.0.1.

Il senatore CADDEO rileva che anche l'ultimo periodo del capoverso 14 può determinare maggiori oneri a carico delle regioni, privi della corrispondente copertura finanziaria. Sottolinea, inoltre, che tale prassi sta caratterizzando sempre più spesso l'attività della Commissione e richiama l'attenzione sugli effetti devastanti che si verranno a produrre sul sistema delle autonomie. Ritiene necessario che si proceda, nel prosieguo dei lavori, ad una verifica per arginare la tendenza a porre nuovi oneri a carico della finanza decentrata senza provvedere alla copertura finanziaria degli stessi.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo l'esigenza di affrontare le questioni connesse ai rapporti tra Amministrazioni centrali e sistema delle autonomie, fa presente che l'avvio dell'indagine conoscitiva concernente i riflessi sugli strumenti della politica di bilancio della riforma dello Stato in senso federale potrà rappresentare la sede più idonea per tali approfondimenti. In relazione ai rilievi segnalati dal relatore, propone di esprimere avviso contrario anche sul capoverso 14.

La Sottocommissione esprime, infine, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.0.1.

(2302) Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORO riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo segnalando che la precedente proroga del termine previsto nel decreto-legge n. 97 del 2002, analogamente a quanto avvenuto in occasione dell'esame del decreto-legge testé citato, non è stata corredata di relazione tecnica in considerazione della natura riservata che rivestono le spese inerenti all'ospitalità presso strutture appositamente individuate a spese dello Stato, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. Tuttavia, seppure non risulta possibile effettuare una verifica della quantificazione degli oneri connessi al piano di protezione, segnala che la norma di copertura è configurata come un'autorizzazione massima di spesa.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO, riferendo sugli emendamenti al provvedimento in titolo per quanto di competenza, segnala gli emendamenti identici o analoghi a quelli su cui la Commissione ha reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 1.110, 1.103, 1.2, 1.104, 1.105, 1.4, 1.108, 1.109, 2.2, 2.100, 2.101, 5.8, 5.100, 5.101 e 6.1. L'emendamento 1.101 sembra inoltre comportare maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Segnala, inoltre, che l'emendamento 6.100 reintroduce nel comma 3 dell'articolo 6 la precedente formulazione della clausola di salvaguardia, che la Commissione, tuttavia, ha già ritenuto non adeguata, condizionando il parere non ostativo sul comma 3 alla sua sostituzione. Occorre poi valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.100, 2.102, 3.101 e 4.0.101. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso conforme al relatore sugli emendamenti identici o analoghi a quelli sui quali la Commissione ha già reso parere contrario. Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 1.101, 6.100, 1.100 e 2.102, in quanto ritiene siano suscettibili di comportare maggiori oneri. In merito all'emendamento 3.101 si rimette alla Commissione, esprimendo avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che gli emendamenti 1.100, 3.101 e 4.0.101 non sembrano essere suscettibili di comportare maggiori oneri.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo, ad eccezione degli emendamenti 1.110, 1.103, 1.2, 1.104, 1.105, 1.4, 1.108, 1.109, 2.2, 2.100, 2.101, 5.8, 5.100, 5.101, 6.1, 1.101, 6.100 e 2.102, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Schema di decreto legislativo recante «Istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» (n. 234)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FERRARA riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, ricordando che l'articolo 16 della legge n. 273 del

2002 ha previsto che l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale deve essere attuata senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche. Al riguardo, segnala che tale clausola di invarianza è espressamente contenuta nell'articolo 1 del provvedimento in esame. Segnala, altresì, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, pertanto occorre valutare se il provvedimento può essere attuato con le ordinarie strutture amministrative, ovvero se le nuove funzioni assegnate alle sezioni specializzate possono essere svolte con le risorse umane e strumentali attualmente disponibili.

Il sottosegretario CONTENTO fa presente che non si introducono nuove funzioni, in quanto si tratta di attività già svolte dagli uffici giudiziari. Il provvedimento intende esclusivamente concentrare tali attività presso alcune sezioni specializzate. Esprime, pertanto, un avviso favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore CADDEO interviene per sottolineare come, al contrario di quanto affermato dal Sottosegretario, si tratti di attività che richiedono maggiori strutture, maggiore tempo per il loro espletamento e quindi maggiori oneri. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario all'espressione di osservazioni favorevoli.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere osservazioni favorevoli, nel presupposto che sia possibile attuare le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto le suddette attività possono essere svolte nell'ambito delle ordinarie strutture amministrative.

La Sottocommissione esprime, a maggioranza, osservazioni favorevoli, nel presupposto che, al fine di garantire che dal provvedimento non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, esso sia attuato avvalendosi delle ordinarie strutture amministrative e con le risorse umane e strumentali attualmente disponibili.

Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali» (n. 238)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MORO riferisce, per quanto di competenza, sullo schema in titolo, segnalando che occorre valutare se la facoltà, ivi prevista dall'articolo 182, comma 1, lettera *a*), di individuare i criteri per l'inquadramento in ruolo del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici attualmente in servizio presso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in posizione di fuori ruolo o equipa-

rato, possa determinare eventuali variazioni rispetto alle dotazioni organiche ed alle correlative retribuzioni previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo, in quanto le disposizioni segnalate dal relatore non sono suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, nel presupposto che il provvedimento non determini variazioni rispetto alle dotazioni organiche effettivamente in servizio ed alle correlative retribuzioni riconosciute a legislazione vigente.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(1912) Deputato PECORELLA – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, segnalando, in relazione all'emendamento 3.0.1, che occorre valutare se l'obbligo di attenersi al parere del consiglio dell'ordine degli avvocati nella liquidazione dei compensi per il difensore d'ufficio (nei limiti della somma dichiarata congrua), anziché ai valori medi delle tariffe professionali vigenti previsti dall'attuale normativa, possa comportare un aumento dei compensi stessi e quindi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda l'emendamento 5.1, occorre valutare se, rispetto alla legislazione vigente, esso ampli le fattispecie in cui è possibile nominare un consulente tecnico di parte, con conseguente aggravio dei relativi oneri. Rileva che non vi sono osservazioni sul restante emendamento 3.0.2.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso favorevole sugli emendamenti in quanto non ritenuti suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il comma 1 dell'emendamento 3.0.1, modificando il criterio di determinazione dei compensi per il difensore d'ufficio, potrebbe in talune occasioni determinare maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Al riguardo, il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati potrebbe indicare un compenso maggiore rispetto al valor medio delle tariffe professionali vigenti.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 3.0.1 (limitatamente al comma 1-*bis*) sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

29^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 7^a e 10^a riunite:

(2089) *DEL PENNINO e CASTAGNETTI. – Provvedimenti per la promozione di distretti di ricerca e d'imprenditorialità biotecnologica: parere favorevole;*

alla 11^a Commissione:

(229) *MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto;*

(230) *MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto;*

(330) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto;*

(349) *BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto;*

(540) *CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavori esposti ad amianto;*

(590) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto;*

(760) *FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto;*

(977) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti;*

(1240) *RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto;*

(1253) *GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257: parere favorevole con osservazione*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (1787-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame di emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi (2302) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88,

92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8». (*Doc. XXII, n. 13*).

VIII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472). (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382)
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).

- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).

- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo

7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena. (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati. (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).

- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile (n. 232).
- Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali» (n. 238).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 20

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2003 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 233).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d' Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell' articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (2187).

III. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 (2186).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

II. Esame dei disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n.693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (980).
 - MANFREDI ed altri. – Modifica dell'articolo 4, comma primo, lettera c), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della liberazione (1660).
 - NIEDDU ed altri. – Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'eccidio di Cefalonia (1244).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).

- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).

- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
 - FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione della Confindustria.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).
- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (1682).
 - Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
 - ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 8,30, 15,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
 - CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbona-

- mento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
 - CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
 - DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
 - PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
 - PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
 - GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
 - BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
 - FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
 - DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
 - Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
 - FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
 - ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
 - FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
 - e della petizione n. 175 ad essi attinente.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sulla competitività del sistema produttivo italiano.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Esame di una proposta di integrazione del programma della indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).

- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
 - MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
 - BATTAFARANO ed altri.- Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
 - CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
 - BETTONI BRANDANI ed altri.- Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
 - FORCIERI ed altri.- Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
 - e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

IV. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sugli aspetti generali di politica sanitaria.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Presidente della regione Sicilia.

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1178).
- SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1198).

- TURRONI. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1552).
-

COMMISSIONI CONGIUNTE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(GAE - Giunta per gli affari delle Comunità europee)

Seduta congiunta con le

Commissioni riunite III e XIV della Camera dei deputati

(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del ministro degli affari esteri Franco Frattini.

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002
(Doc. LXXXVII, n. 3)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 13,30

Audizione del direttore del SISDE.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento

- Audizione del dottor Giuseppe Silveri, presidente del Comitato minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 11 giugno 2003, ore 13,50 e 14

Ore 13,50

- Comunicazioni del Presidente

Ore 14

- Audizione del dottor Giovanni Garau.
- Audizione dell'ingegner Oscare Cicchetti.